

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

191ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1993

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	* SALVI (PDS)	Pag.16 e passim
DISEGNI DI LEGGE		* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali	17 e passim
Annunzio di presentazione	3	SPERONI (Lega Nord)	17, 26
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO ..	3	MARCHETTI (Rifond. Com.)	17 e passim
Seguito della discussione:		D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	17
«Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1349) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammì; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; Potì; Tatarella; Savino; Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri e di due disegni di legge d'iniziativa popolare);		* ANDREINI (PDS)	18, 28
«Modificazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1211), d'iniziativa del senatore Speroni		MAZZOLA (DC)	18, 79, 92
(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):		* RASTRELLI (MSI-DN)	18 e passim
PRESIDENTE	4 e passim	ACQUARONE, (DC) relatore	19 e passim
ROCCHI (Verdi-La Rete)	15, 58	COVI (Repubb.)	24 e passim
		FABJ RAMOUS (PDS)	25
		COMPAGNA (Liber.)	27 e passim
		RIVIERA (PSI)	28 e passim
		MAISANO GRASSI (Verdi- La Rete)	29
		TOSSI BRUTTI (PDS)	30
		CANNARIATO (Verdi- La Rete)	37 e passim
		GIUNTA (Repubb.)	38
		DI LEMBO (DC)	43, 74
		* PELLEGRINO (PDS)	43
		ROSCIA (Lega Nord)	44
		* BRUTTI (PDS)	45 e passim
		* CROCETTA (Rifond. Com.)	47
		RIZ (Misto-SVP)	57, 64, 106
		GALUPPO (PSI)	69
		ZECCHINO (DC)	69, 82

191ª SEDUTA (pomerid.)

ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 LUGLIO 1993

* PREIONI (<i>Lega Nord</i>)	Pag. 74, 78
DE GIUSEPPE (<i>DC</i>)	76
PONTONE (<i>MSI-DN</i>)	88, 93, 96
* BRATINA (<i>PDS</i>)	89, 94
RONZANI (<i>Misto-Lega Regioni</i>)	89, 95, 101
BOSCO (<i>Lega Nord</i>)	94
* DE COSMO (<i>DC</i>)	104
SERENA (<i>Lega Nord</i>)	105
PICCOLI (<i>DC</i>)	106
Votazioni nominali con scrutinio simul- taneo	33, 35, 38

INTERPELLANZE**Per lo svolgimento:**

PRESIDENTE	106
CHERCHI (<i>PDS</i>)	106

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 15 LUGLIO 1993	107
--	------------

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati Pag.	110
Assegnazione	110
Apposizione di nuove firme	111

INCHIESTE PARLAMENTARI

Annunzio di presentazione di proposte	111
--	-----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	111
--	-----

MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio	111, 115, 117
Interrogazioni da svolgere in Commissione	134
Ritiro di mozioni	134

N. B. — L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).
Si dia lettura del processo verbale.

PICCOLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Genovese, Innamorato, Leone, Rabin, Sellitti, Struffi, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della marina mercantile:

«Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993» (1388).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Comunico che nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni da effettuarsi mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:**«Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1349)**

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammì; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; Potì; Tatarella; Savino; Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri e di due disegni di legge d'iniziativa popolare);

«Modificazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1211), d'iniziativa del senatore Speroni

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1349 e 1211.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 1349 nel testo proposto dalla Commissione. Riprendiamo l'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «la presentazione di contrassegni» sono inserite le seguenti: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a gruppi di candidati»;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonché le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso»;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: «con quello che abbiano presentato» sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, è fatta per singoli candidati

i quali si collegano a uno o più gruppi di candidati di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per il gruppo di candidati a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altri gruppi di candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonché il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno del candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, nel collegio uninominale sia lo stesso di quello di un gruppo di candidati che concorre all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazione ed accettazione difforme. Le istanze di depositanti candidature di altri gruppi di candidati avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle predette candidature all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici che abbiano costituito un gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio anche in una sola delle due Camere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. La presentazione dei gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione per i gruppi di candidati può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi di cui all'articolo 1, comma 3, ricompresi nella circoscrizione, collegate ai gruppi medesimi. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 18».

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione, pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione»;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

5) al settimo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»; la parola: «medesima» è sostituita dalle seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali»; e le parole da: «anche agli effetti» sino alla fine del comma sono soppresse;

6) all'ottavo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;» sono sostituite dalle seguenti: «e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;»;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il

nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato del collegio»;

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti già in parte illustrati nella seduta antimeridiana:

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al primo comma, dopo le parole: "che intendono presentare", le parole: "liste di candidati" sono sostituite dalle seguenti: "candidature nei collegi uninominali tra loro collegate"».

2.116

COVI

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «candidature» inserire le seguenti: «che tengano conto della rappresentanza femminile e maschile».

2.127

FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, DANIELE GALDI, CAPPIELLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.115

COVI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «a gruppi di candidati» con le altre: «a liste».

2.121

PONTONE, COMPAGNA, MAGLIOCCHETTI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), numero 3), nel primo capoverso, sopprimere le parole: «nonchè le parole o le effigi».

2.118

RONZANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali può essere fatta per singoli candidati ovvero, per le finalità di cui al comma

4 dell'articolo 1, per gruppi di candidati, tra loro collegati e individuati dal medesimo contrassegno, cui si aderisce con l'accettazione della candidatura. All'accettazione della candidatura con dichiarazione di collegamento deve corrispondere l'accettazione scritta resa dal rappresentante, di cui al precedente articolo 17, incaricato di effettuare il deposito del contrassegno. Nessun candidato può comunque accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse, a pena di nullità della candidatura stessa».

2.114

COVI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati;».

2.135

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più gruppi di candidati» con le altre: «liste presentate per le finalità».

2.123

PONTONE, FILETTI, FLORINO, TURINI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 1, sostituire le parole: «La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per il gruppo di candidati a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altri gruppi di candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.» con le altre: «La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.».

2.125

PONTONE, COMPAGNA, TURINI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo

rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonchè di tutti i gruppi di candidati della circoscrizione stessa».

2.101

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati, privi di contrassegno».

2.102

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più gruppi di candidati, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale».

2.129

SALVI, TEDESCO TATÒ, TRONTI, BORATTO

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I candidati nei collegi uninominali possono, con l'accettazione della candidatura, collegarsi altresì ad una lista nazionale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega;».

2.138

SALVI, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «e il contrassegno» inserire le seguenti: «o i contrassegni».

2.130

SALVI, RANIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere dalle parole: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega» fino alle parole: «entro le successive ventiquattro ore».

2.113

COVI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega» fino a: «entro le successive ventiquattro ore».

2.131

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI,
BARBIERI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale» con le altre: «nonchè la lista alla quale».

2.120

PONTONE, MEDURI, MISSERVILLE, MININNI-
JANNUZZI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di un gruppo o di più gruppi di candidati presentati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi».

2.137

SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BARATTO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5.

2.106a

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Non hanno obbligo di sottoscrizione le liste che nell'ultima legislatura siano state rappresentate in almeno una delle due Camere».

2.200

RONZANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in almeno uno dei rami del Parlamento. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purchè si presentino con il medesimo

contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

2.119

RONZANI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 6, sopprimere la parola: «residenti».

2.202

SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.112

COVI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, primo periodo, sostituire le cifre: «1.500», «2.000», «2.500», «3.000», «4.000» e «4.500» rispettivamente con le altre: «1.000», «1.500», «2.000», «2.500», «3.000» e «3.500».

2.103

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

2.134

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUER-
ZONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «collegate ai gruppi medesimi».

2.132

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUER-
ZONI, TRONTI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa;».

2.122

PONTONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, MULTI-
SANTI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa».

2.107

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente capoverso:

«1-bis) Del gruppo di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale non possono far parte i candidati nei collegi uninominali;».

2.104

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ciascun gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

2.126

D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, BAR-
BIERI, TOSSI BRUTTI, DANIELE GALDI,
FABI RAMOUS, CAPPIELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

“Art. 18-ter. - 1. Le liste nazionali devono essere sottoscritte da almeno 10.000 elettori. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei collegi uninominali collegate alle medesime liste.

2. Le liste sono formate da quarantadue candidati”».

2.128

SALVI, RANIERI, BARBIERI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'articolo 19 è soppresso».

2.111

Covi

Al comma 1, lettera e), nel capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le altre: «una circoscrizione».

2.100

ANDREINI, CAVAZZUTI, GRECO

Al comma 2, lettera e), nel capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le altre: «una circoscrizione».

2.201

SPERONI, LEONI, CAPPELLI, OTTAVIANI, SERENA, ROVEDA, PAGLIARINI, PAINI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «Le liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «Le candidature nei collegi uninominali, singole o tra loro collegate»;

2) al secondo comma, le parole: «liste dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «candidature nei collegi uninominali, singole o tra loro collegate»; le parole: «la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori» sono sostituite dalle seguenti: «le firme del prescritto numero di elettori»; in fine, sono aggiunte le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali devono essere allegate le dichiarazioni previste dall'articolo 18.»;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Le firme di sostegno delle candidature devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del collegio.»;

4) al quinto comma, le parole: «contrassegno di lista» sono sostituite dalle seguenti: «contrassegno che individua un gruppo di candidati tra loro collegati»;

5) al sesto comma, la parola: «lista» è sostituita dalla seguente: «candidatura»;

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: «Nella dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere specificato quale contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, individua le candidature collegate agli effetti del riparto proporzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1.»;

7) all'ottavo comma, le parole: «La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati» sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione di accettazione della candidatura».

2.110

Covi

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole: «alle candidature nei collegi uninominali

deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18».

2.133

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista; sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».

2.108

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati dalla rispettiva lista».

2.109

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera h), nel capoverso, sopprimere il secondo periodo.

2.117

COVI

Al comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente:
«Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato della sub-circoscrizione».

2.106

MAZZOLA

Al comma 1, lettera h), nel capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato della sub-circoscrizione».

2.136

SALVI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI

All'emendamento 2.105 dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «in ordine alfabetico».

2.105/1

SPERONI, LORENZI, BOSO, MANARA, SERENA,
MANFROI, ROSCIA, PAGLIARINI

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo».

2.105 (Nuovo testo)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto di elettorato passivo è sospeso, fino a sentenza definitiva di assoluzione, per chiunque risulti rinviato a giudizio per reati contro il patrimonio e l'amministrazione dello Stato».

2.124

RASTRELLI, PONTONE, MISSERVILLE

Invito i presentatori a proseguire nell'illustrazione degli emendamenti. Avverto che l'emendamento 2.200 è stato ritirato.

ROCCHI. Signor Presidente, come ho già fatto per gli emendamenti presentati all'articolo 1, vorrei illustrare l'intera serie di emendamenti che, insieme alle senatrici Maisano Grassi e Procacci, abbiamo presentato all'articolo 2, indicandone di volta in volta la *ratio*.

Si tratta di proposte modificative che potremmo definire di chiarimento per l'elettore. L'emendamento 2.101 cerca di determinare le condizioni per rendere possibile anche la presentazione di un singolo candidato, non collegato ad alcun gruppo. Tale proposta modificativa è degna di considerazione per l'ottima ragione che, andando verso un sistema uninominale, ci è sembrato singolare che l'uninominalità dovesse essere necessariamente legata ad una parte politica e non fosse consentito ad alcun candidato un modo di presentazione autonomo.

Nella stessa direzione va l'emendamento 2.102, mentre l'emendamento 2.103 propone una riduzione del numero di firme per presentarsi ed essere in lizza per l'attribuzione dei seggi con la quota proporzionale. Si tratta di una lieve diminuzione, a nostro avviso compatibile con le reali possibilità di chi si presenta in quella situazione.

L'emendamento 2.104 vuole evitare una duplicazione, vale a dire la possibilità di presentarsi su collegi uninominali e su collegi da assegnarsi con metodo proporzionale.

Infine, l'emendamento 2.105 è pienamente nella linea di quello approvato questa mattina nell'ambito dell'articolo 1; esso riguarda cioè la modalità di presentazione dei nomi sulla scheda. Questo lo do per illustrato perchè lo stesso argomento è stato valutato positivamente dall'Assemblea stamattina.

* SALVI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emendamenti a questo articolo di cui sono primo firmatario.

L'emendamento 2.129 è una conseguenza dell'emendamento che abbiamo votato questa mattina sulla possibilità di utilizzare una pluralità di contrassegni nell'ipotesi di collegamenti multipli. Quindi è conseguenziale, nel senso che mentre il vecchio testo parlava di «contrassegno», qui si dice: «il contrassegno o i contrassegni».

L'emendamento 2.138 temo che sia precluso, signor Presidente, perchè era collegato al nostro emendamento sulla lista nazionale.

L'emendamento 2.130, come il 2.129, è conseguenziale a quello approvato questa mattina, perchè si aggiunge il plurale: «o i contrassegni».

L'emendamento 2.137, che riguarda la norma «antielusione», è anch'esso conseguenziale perchè prevede sia il singolare che il plurale, cioè: «il contrassegno, o i contrassegni».

Anche l'emendamento 2.128 credo sia precluso perchè collegato all'emendamento all'articolo 1 sulla lista nazionale.

Circa l'emendamento 2.136, richiamo l'attenzione del relatore e del Ministro perchè, dopo l'approvazione dell'emendamento della collega Rocchi in fine di mattinata, tale emendamento risulta assorbito. Però credo che allora sia necessario presentare un emendamento soppressivo dell'ultimo periodo della lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, appunto perchè abbiamo già approvato l'emendamento della senatrice Rocchi questa mattina che disciplina questo aspetto. Pertanto ritiro l'emendamento 2.136.

MAZZOLA. Anch'io ritiro il mio emendamento 2.106, che è identico.

SALVI. Peraltro, la riflessione ulteriore per il relatore è che, a questo punto, credo che egli debba presentare un emendamento soppressivo, perchè se guardiamo il testo proposto dalla Commissione, l'ultimo periodo della lettera h) del comma 1 dice: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato del collegio». Allora, o ripetiamo la formula della collega Rocchi (ma mi pare inutile) oppure, forse più semplicemente, sopprimiamo questo periodo perchè il problema è già risolto all'articolo 1 con l'emendamento della senatrice Rocchi. Si può agire come il relatore preferisce, comunque bisogna intervenire su questa parte, altrimenti è in contraddizione con l'emendamento votato questa mattina.

Oppure, essendoci, come vedo adesso, un nuovo testo dell'emendamento 2.105 della senatrice Rocchi, ritiro il mio emendamento e aderisco a quest'ultimo. Aggiungo solo che forse si può anche non ripetere anche all'articolo 2 tale previsione.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, è evidente la finalità di questo emendamento soppressivo 2.106a che vorrebbe eliminare, in armonia con quanto stabilito nella nuova legge per l'elezione dei sindaci e con quanto votato a suo tempo dalla Camera dei deputati, questa posizione preferenziale in ordine alla sottoscrizione delle candidature a favore dei Gruppi presenti in Parlamento nella legislatura che va a concludersi. Rispetto alle future elezioni politiche, essa sembra comunque una lesione del principio dell'eguaglianza delle *chances*. Pertanto, non sembra trovare una giustificazione rilevante perchè la *ratio* delle firme consiste nel dare una dimostrazione della serietà dell'iniziativa, ma non può costituire una discriminazione così forte.

SPERONI. Signor Presidente, l'emendamento 2.202 mira a facilitare la presentazione di candidature per coloro che si trovano temporaneamente all'estero senza esservi residenti.

Basta pensare ad un marittimo che si imbarchi nel periodo elettorale, vale a dire, nel periodo in cui vanno presentate queste autentiche: non potendo autenticare le firme in Italia in quanto si è già imbarcato, secondo il testo presentato non potrebbe autenticare la propria firma all'estero non essendo ivi residente. Infatti, la sua residenza risulta nel territorio nazionale. Eliminando la parola «residenti» verrebbe considerato come cittadino temporaneamente all'estero per cui potrebbe esercitare questo diritto di elettorato passivo. L'emendamento 2.201 invece, mira ad evitare questa migrazione di candidati, questa pluricandidatura contraria allo spirito innovativo della riforma.

Riteniamo che sia preferibile che un candidato scelga un unico collegio anche se non pretendiamo, come avviene in alcuni Stati, ad esempio negli Stati Uniti d'America, che sia garantito addirittura un periodo di residenza per cui è vietato candidarsi al di fuori del proprio territorio abituale di residenza; però giungere ad una candidatura diffusa su tre collegi ci sembra veramente in contrasto con lo spirito innovativo della norma.

MARCHETTI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 2.107, 2.108, 2.109.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, colleghi, con l'emendamento 2.126 vogliamo riproporre alla sensibilità politica del Senato la questione della individuazione di forme procedurali concrete volte a favorire la rappresentanza sia di uomini che di donne nel Parlamento. Pertanto per quanto riguarda le candidature, fra le quali l'elettore opera la scelta, riproponiamo la formulazione che, cari colleghi, vorrei ricordare, avete accolto per la legge concernente l'elezione dei sindaci; mi riferisco al principio di non ammettere liste o raggruppamenti, in questo caso di candidati, che abbiano al proprio interno una rappresen-

tanza superiore di due terzi di uno dei due sessi. Non ricorrerò ad ulteriori argomentazioni perchè non è mia intenzione annoiare i colleghi. Confido soltanto che nei giorni trascorsi dall'ultima volta che abbiamo discusso tale questione, sia intercorsa qualche riflessione tra i colleghi e maturata qualche considerazione in ciascuno di loro.

Voglio nuovamente ricordare che se abbiamo ritenuto giusta questa norma per delle assemblee elettive diverse da quelle nelle quali noi stessi ci troviamo ad operare, dovremmo, saggiamente ed equilibratamente, ritenere che se quel principio è giusto per le assemblee elettive locali, analogamente dovrebbe esserlo per il Parlamento. Mi auguro pertanto che questa volta i colleghi vogliano riflettere con maggiore ponderazione su uno strumento che può favorire quell'equilibrio della rappresentanza che peraltro non ho sentito negare, per principio, nell'intervento di nessun collega.

* ANDREINI. Signor Presidente, con l'emendamento 2.100 si propone di ridurre da tre ad una il numero delle circoscrizioni nelle quali il candidato può essere incluso. In base al testo proposto un candidato alla Camera dei deputati potrebbe candidarsi in tre circoscrizioni. Teniamo presente che ciò è sempre stato escluso per il Senato, mentre per la Camera dei deputati è escluso per i collegi ad elezione mediante il criterio maggioritario; verrebbe invece consentito nel caso dei candidati eletti con il sistema proporzionale. In Italia hanno avuto luogo due *referendum*, uno per ridurre le preferenze, l'altro per introdurre il sistema maggioritario. Lasciando la possibilità ad un candidato di presentarsi in tre circoscrizioni veniamo meno allo spirito del *referendum* ed inoltre consentiamo ai *leader* (perchè solo a loro sarà consentito) di optare per l'una o per l'altra circoscrizione, con l'assurda conseguenza che gli elettori vedranno eletto non il candidato che ha ricevuto più consensi e che ha fatto lievitare la lista, bensì il candidato sul quale, con atteggiamento discrezionale, il leader vorrà concedere il beneficio di essere eletto. Inoltre questa esigenza della candidatura in tre circoscrizioni non corrisponde neanche allo spirito che ne ha caratterizzato la nascita. Tale esigenza, infatti, è nata nell'ipotesi della lista bloccata e noi ora la vorremmo mantenere pur avendo eliminato sia la lista che la lista bloccata ed avendo introdotto il maxi collegio uninominale con un unico candidato! Sono queste le ragioni per le quali propongo che sia consentito di candidarsi in una sola circoscrizione.

MAZZOLA. Signor Presidente, confermo il ritiro dell'emendamento 2.106.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 2.124 si pone, rispetto alla normativa, in una posizione oggettivamente trasversale e indiretta, nel senso che è una norma di pubblica moralità. Considerato che la riforma elettorale proposta sia per il Senato che per la Camera dei deputati non elimina l'ingerenza dei partiti, proponiamo una norma che eviti una volta per tutte la presentazione di persone che sono indagate. Abbiamo scelto come momento processuale il rinvio a giudizio perchè ci sembra che, a seguito del nuovo codice di procedura

penale, che prevede già l'esistenza di un'attività del pubblico ministero e del GIP ed eventualmente una pronuncia del tribunale ed un riesame, nonchè una pronuncia della Cassazione in ordine alla sussistenza degli indizi, il rinvio a giudizio sia, pur nel rispetto del principio generale costituzionale della incolpevolezza fino a pronuncia definitiva, un momento nel quale emerge un indizio serio per il quale la trasparenza e la ragione del credito pubblico verso la classe politica possano rappresentare uno sbarramento all'esercizio dell'elettorato attivo.

Mi permetto di effettuare una modifica al testo dell'emendamento 2.124, da me presentato insieme ai senatori Pontone e Misserville. Fermo il resto, le parole «Il diritto di elettorato passivo» devono essere sostituite con le altre «L'esercizio del diritto di elettorato passivo». Ritengo che questo emendamento potrebbe ristabilire il principio di trasparenza e costituirebbe un'adequata risposta alle aspettative della pubblica opinione.

In sede di dichiarazione di voto, e cioè nell'immediatezza della pronuncia, mi riservo di illustrare le ragioni che mi hanno indotto a presentare questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, relatore. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ritenevo di aver sufficientemente risposto in sede di replica a tutte le questioni che sono poi state oggetto di emendamento, poichè si trattava di problemi sollevati nel corso della discussione generale.

Senonchè, nella tarda mattinata di oggi, la gentile collega Tossi Brutti prima mi ha diffidato a dare una risposta e poi, avendogliela fornita spontaneamente - seppur brevemente ed in modo informale - mi ha anche attribuito un voto di insufficienza.

Mi scuso con i colleghi, ma devo soffermarmi per motivare le ragioni che hanno indotto la maggioranza della Commissione affari costituzionali a mantenere nel testo il concetto di scorporo, così come votato alla Camera dei deputati.

Sono sufficientemente d'accordo con la senatrice Tossi Brutti quando afferma che, in linea di fatto, l'aumento della quota proporzionale al 30 per cento o ad un terzo del totale produrrebbe gli stessi effetti che si genererebbero con il principio dello scorporo; ma le ragioni che ci inducono ad essere favorevoli a quest'ultimo concetto sono di altra natura, non attenendo ai risultati, ma riferendosi a questioni di principio. Si è ritenuto che senza lo scorporo (ed anzi senza quel certo tipo di scorporo che è diverso da quello previsto nella legge elettorale per l'elezione del Senato, che serve ad eleggere il candidato, e cioè i voti attribuiti al secondo più uno con il limite del 25 per cento, sempre che il candidato eletto abbia raggiunto il 25 per cento dei voti) non si riuscirebbe ad impedire che il voto espresso a favore del candidato del collegio uninominale conti due volte. È pur vero, senatrice, quanto lei ha messo in rilievo: si tratta di un doppio voto; ma con il doppio voto la stessa persona otterrebbe un peso elettorale molto maggiore.

In definitiva, il concetto dello scorporo è un principio che noi abbiamo ritenuto di dover mantenere perchè, ammettendo il principio

del doppio voto e soprattutto della divisione tra una quota maggioritaria e una quota proporzionale, una diversa interpretazione del testo, avrebbe violato il principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Mi rendo conto, quindi, che questa può essere una tesi non condivisibile, ma mi sembra seria; mi auguro di aver raggiunto la sufficienza nella risposta dovuta alla senatrice Tossi Brutti, quanto meno in sede di argomentazione, mentre non so se l'abbia raggiunta a livello di contenuti.

Posso quindi passare con la consueta rapidità ad esprimere il parere su tutti gli emendamenti all'articolo 2.

L'emendamento 2.116, a mio avviso, è precluso; se così non fosse esprimo parere contrario.

In ordine all'emendamento 2.127, non mi risulta che sia stato firmato da Aristofane; su di esso esprimo parere contrario.

Gli emendamenti 2.115 e 2.121 dovrebbero essere preclusi, altrimenti esprimo su di essi parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.118, mi rimetto all'Assemblea perchè effettivamente si tratta di un problema reale in quanto un'eccessiva specificazione della categoria degli elementi di confondibilità potrebbe comportare una limitazione della libertà delle associazioni radicate nel territorio sotto certe denominazioni. Siccome non si è trattato di tale questione in Commissione non posso esprimere parere favorevole a nome della stessa; sono però personalmente d'accordo con tale emendamento e, in qualità di relatore, mi rimetto all'Assemblea.

L'emendamento 2.114 dovrebbe essere precluso, altrimenti esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.135 è legato al concetto dello scorporo, pertanto esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.123 dovrebbe essere precluso, altrimenti esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.125 è composto da due parti. Nella prima, sembra essere anticipata la formulazione dell'emendamento Andreini ed altri, facendosi riferimento al divieto di presentare candidature in più collegi, anche se a carattere cosiddetto subcirco-scrizionale. Su questa parte esprimo parere contrario.

La seconda parte dovrebbe essere preclusa, altrimenti esprimo parere contrario.

Stessa argomentazione per l'emendamento 2.101, cioè se non risulta precluso esprimo parere contrario.

L'emendamento 2.102 penso sia precluso.

Sono invece favorevole all'emendamento 2.129. Esso è una conseguenza logica dell'aver consentito il collegamento di un candidato non soltanto ad un gruppo di candidati ma ad una pluralità di gruppi di candidati.

L'emendamento 2.138, mancando la lista nazionale nella mia logica, dovrebbe essere precluso; se così non fosse esprimo parere contrario.

Sono invece favorevole per le ragioni esposte con riferimento all'emendamento 2.129, all'emendamento 2.130.

Sono contrario, per la logica che vi è sottesa, all'emendamento 2.113.

Esprimo parere contrario all'emendamento 2.131.

Riterrei precluso l'emendamento 2.120; altrimenti, esprimo parere contrario.

Sono favorevole all'emendamento 2.137, che prevede che quando i contrassegni del candidato nel collegio uninominale sono gli stessi di un gruppo o di più gruppi di candidati presentati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale il collegamento sia effettuato d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, per evitare qualche «scherzo» in proposito.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 2.106a.

L'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Sono contrario all'emendamento 2.119.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.202 mi rimetto all'Assemblea, poichè, ritengo che il senatore Speroni abbia ragione e che rappresenti un diritto del cittadino che si trovi momentaneamente all'estero il poter contribuire a sottoscrivere una lista di candidati; ho però qualche perplessità in ordine alla complicazione burocratica che ne deriverebbe. Mi rimetto all'Assemblea, anche se personalmente sono favorevole.

L'emendamento 2.112 dovrebbe essere precluso, altrimenti il mio parere è contrario.

Sono contrario alla riduzione del numero delle firme necessarie per la presentazione dei gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale che viene proposto con l'emendamento 2.103 della senatrice Rocchi e di altri senatori.

Sono contrario altresì agli emendamenti 2.134 e 2.132 della senatrice Tossi Brutti e di altri senatori, perchè incidono nel meccanismo dello scorporo.

Ritengo che l'emendamento 2.122 sia precluso; in caso contrario il mio parere sarebbe contrario. Lo stesso vale per l'emendamento 2.107, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Sono altresì contrario all'emendamento 2.104 delle senatrici Rocchi, Maisano Grassi e Procacci, che proibirebbe la candidatura nei collegi subcirconscrizionali di persone già candidate nei collegi maggioritari.

Mi perdonino le colleghe senatrici, ma il mio parere è contrario all'emendamento 2.126, che riserva un terzo delle candidature all'interno di ciascun gruppo alle appartenenti al sesso femminile...

D'ALESSANDRO PRISCO. No, l'emendamento intende tutelare ambedue i sessi.

ACQUARONE, *relatore*. Mi ero imposto di non citare nè Aristofane nè Lisistrata, e non lo faccio, ma francamente ho l'impressione che mi indurrete a farlo.

D'ALESSANDRO PRISCO. Abbiamo una paura terribile, stiamo tremando tutte.

ACQUARONE, *relatore*. L'emendamento 2.128 del senatore Salvi e di altri senatori ritengo sia precluso; in caso diverso il mio parere sarebbe contrario. Ugualmente ritengo di pronunciarmi in merito all'emendamento 2.111 del senatore Covi.

Sono contrario, per le ragioni già esposte, all'emendamento 2.100 dei senatori Andreini, Cavazzuti e Greco in quanto ritengo che nel caso di specie non ci troviamo di fronte a candidati di un collegio uninominale effettivo. Si stabilisce infatti un principio di lista e nel concetto di lista non mi sembra congrua la proibizione di presentarsi in più di un collegio. Lo stesso può dirsi per quanto riguarda l'emendamento 2.201, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

L'emendamento 2.110 del senatore Covi a mio avviso è precluso; in caso contrario sarei comunque contrario.

Del pari sono contrario, in quanto va contro la logica dello scorporo, all'emendamento 2.133 della senatrice Tossi Brutti e di altri senatori.

Ritengo precluso, e comunque sarei contrario, all'emendamento 2.108 dei senatori Marchetti ed altri, nonché all'emendamento 2.109. Ugualmente sono contrario all'emendamento 2.117.

Per quanto riguarda gli emendamenti 2.106 del senatore Mazzola, 2.136 dei senatori Salvi, Tossi Brutti e Guerzoni, 2.105/1 dei senatori Speroni ed altri, ho l'impressione che in parte siano assorbiti da quanto abbiamo già stabilito con la votazione dell'articolo 1 e comunque mi pare che più chiaro sia l'emendamento 2.105 (nuovo testo) delle senatrici Rocchi, Maisano Grassi e Procacci. L'ordine alfabetico, senatore Speroni, è già stato inserito nell'articolo 1. Magari potrebbe essere inutile il richiamo di cui all'emendamento 2.105, ma forse esigenze di chiarezza impongono di riprodurlo.

L'emendamento 2.124 del senatore Rastrelli pone invece un problema nuovo e diverso da quelli trattati: esso stabilisce che il diritto di elettorato passivo è sospeso, fino a sentenza definitiva di assoluzione, per chiunque risulti rinviato a giudizio per reati contro il patrimonio e l'amministrazione dello Stato.

In questo caso devo fare una diversa osservazione. Da un punto di vista politico e morale, sono pienamente d'accordo con la proposta emendativa del senatore Rastrelli e mi auguro che nessun partito politico o raggruppamento politico presenti nelle proprie liste candidati seriamente inquisiti per reati contro il patrimonio e l'amministrazione dello Stato. Tuttavia, ritengo che l'emendamento sia improponibile (e quindi esprimo parere contrario) in quanto contrasta con l'articolo 27 della Costituzione che stabilisce una presunzione assoluta di innocenza sino alla condanna definitiva. Quindi, ci troviamo di fronte ad una norma palesemente incostituzionale, anche perchè in ipotesi una sentenza di primo grado dopo 15 giorni potrebbe essere completamente riformulata.

Vorrei che il senatore Rastrelli si rendesse conto dei motivi, di stretto ordine costituzionale, che mi inducono ad esprimere parere contrario sull'emendamento 2.104. Invito il senatore Rastrelli a ritirarlo perchè mi sento in imbarazzo ad esprimere parere contrario su un emendamento che condivido pienamente da un punto di vista etico. Si è molto discusso sulla presunzione di innocenza; tuttavia, poichè il

dettato costituzionale stabilisce tale presunzione di innocenza, se il senatore Rastrelli non accoglie il mio invito, pur con imbarazzo devo esprimere parere contrario.

PRESIDENTE. Invito il ministro Elia a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, per quanto riguarda gli emendamenti presentati all'articolo 2, il Governo si rimette all'Assemblea. Debbo tuttavia svolgere alcune considerazioni su alcuni punti in relazione ai quali il Governo è stato chiamato direttamente in causa. Mi riferisco in particolare agli emendamenti presentati dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori in materia di scorporo (e quindi di ricaduta sulle liste) per quanto riguarda l'obbligo di collegamento di un candidato con le liste. A tale proposito devo dire che la storia dello scorporo è cominciata con il quesito referendario che scelse di proposito di inserire tra le richieste abrogative quella che riguardava direttamente una determinata proposizione la quale – una volta abrogata – avrebbe dato luogo (come risulta dalla sentenza della Corte costituzionale) all'obbligo di scomputo o di scorporo.

La discussione ha avuto degli importanti riflessi nell'ambito della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, in cui è emerso (come ha giustamente sottolineato la senatrice Tossi Brutti) che la situazione italiana è diversa da quella tedesca, ma non per i motivi che sono stati esposti. In Germania lo scorporo non riguarda i voti, ma i seggi e quindi serve soltanto a riequilibrare il rapporto tra sistema proporzionale e metodo maggioritario usato per assegnare al metà dei seggi previsti. Allora il problema che si pone non è tanto quello delle due schede, quanto quello dei due voti. Mentre questi due voti in Germania danno luogo, data la prevalenza del sistema uninominale, allo scomputo dei seggi, in Italia (con minor rigore matematico) sono stati previsti in relazione ad uno di quei congegni a cui mi sono riferito questa mattina durante il mio intervento. In sostanza, si tratta di congegni che, di volta in volta, hanno cercato di equilibrare tra la spinta alla rivendicazione della identità nei gruppi di candidati concorrenti per la quota correttiva proporzionale e i meccanismi aggregativi in sede di collegio uninominale.

Questo scorporo, nell'intento di una scelta certamente opinabile, ma che è legata e trae la sua origine dalla pronuncia referendaria, ha inteso avere un valore compensativo, equitativo, nel senso appunto di impedire un eccessivo *favor* per i candidati e per i partiti che, in sede uninominale, hanno potuto conquistare, specialmente col monoturno, cioè con un tasso di voti non eccessivamente elevato, un seggio. Allora, lo scorporo serve, da questo punto di vista, nell'intenzione dei proponenti, per riequilibrare questa situazione.

Mi rendo conto che è una soluzione che presta il fianco a critiche per la possibilità di eluderla, ma è proprio per questo che sono favorevole all'emendamento 2.137 del senatore Salvi che, appunto, propone uno dei mezzi possibili per evitare che possano essere favorite queste elusioni.

D'altra parte, mi affiderei, per una prima esperienza, più che alle potenzialità di frode, all'*id quod plerumque* accadrà, nel senso di vedere se il sistema così com'è funziona nella maggior parte dei casi, evitando soluzioni patologiche.

Per quello che riguarda altri aspetti, noto che l'emendamento 2.126, volto a garantire almeno un terzo delle candidature per ciascun sesso, ha il vantaggio di evitare l'espressione «di norma» che ha dato luogo a duplice giurisprudenza da parte dei tribunali amministrativi in occasione delle ultime elezioni amministrative e quindi assicura, quanto meno, un valore di certezza.

Sono poi favorevole all'emendamento 2.105 perchè mi pare in assoluta coerenza con quello che è stato deliberato stamani e aderisco alle valutazioni altamente positive circa le intenzioni etico-politiche dell'emendamento 2.124, sul quale non posso pronunciarmi come giudizio perchè, evidentemente, richiederebbe una presa di posizione collegiale da parte del Governo, per vedere se è in questa sede o presso la Commissione giustizia del Senato che queste misure cautelari dovrebbero preferibilmente essere esaminate, in connessione con altre misure di questo tipo.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, siccome il relatore ha detto che il mio emendamento 2.116 dovrebbe essere precluso e, in subordine, ha espresso parere negativo, intervengo per dichiarare che non è affatto precluso. È preclusa - e infatti è stata soppressa - l'ultima parte di questo emendamento, laddove dice: «ai sensi del comma 4 dell'articolo 1». Per il resto questo emendamento è la premessa per il successivo 2.114, che introduce esplicitamente il concetto che possono essere ammesse anche candidature singole e non collegate a gruppi di candidati.

Detto questo, sottopongo l'emendamento 2.116 all'Assemblea ripetendo quello che ho già detto in discussione generale, cioè che, a mio avviso, non si può impedire, a chi ritenga di avere delle *chances*, di presentarsi senza alcun collegamento con altri candidati e autonomamente facendo valere la propria personalità.

Un emendamento analogo, il 2.101, è stato presentato dal Gruppo «Verdi-La Rete» e quindi l'Assemblea sa in cosa consiste. Ripeto che questa è la premessa alla più esplicita norma proposta con l'emendamento 2.114.

PRESIDENTE. Dunque, senatore Covi, prendo atto che lei ha riformulato l'emendamento 2.116 *eliminando le parole*: «ai sensi del comma 4 dell'articolo 1».

COVI. Esatto, signor Presidente.

PRESIDENTE. D'accordo, senatore Covi. Io, d'altra parte, non avevo parlato di alcuna preclusione.

Metto ai voti l'emendamento 2.116, presentato dal senatore Covi, nel testo modificato dal proponente.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.127.

FABJ RAMOUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, colleghi, è con grande rammarico per la cultura di quest'Aula che ho raccolto gli atteggiamenti di scherno che tanti di voi hanno mostrato, nei confronti di una legittima pretesa non delle donne in quanto tali, ma di un sesso rispetto all'altro. Non vorrei essere considerata una femminista ad oltranza se ritengo necessario richiamare la vostra attenzione sul fatto che nelle legislazioni di tutti i paesi civili si ritiene che le norme giuridiche debbano esplicitare fino in fondo a chi si riferiscano le regole che dettano.

Ci accingiamo a varare una legge dello Stato e che riguarda soprattutto il momento più alto della nostra democrazia. Credo che chiedere che, allorquando si parla di candidature, ci si debba riferire sia pure in maniera generica, alla rappresentanza femminile e maschile, non sia un momento che strappa ironia o sottovalutazione, bensì sia un segnale di coscienza, da parte di tutti i senatori... (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi chiedo un po' di cortesia per la senatrice Fabj Ramous che sta parlando.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, evidentemente quello che sto trattando è un argomento che culturalmente non interessa nessuno. Eppure il Parlamento deve tener conto che uno Stato è composto di uomini e di donne e che, poichè sappiamo che, *quod lex non dixit non voluit* è necessario che in una legge dello Stato sia richiamata la necessaria presenza dei due sessi.

Quindi, chiedo ai colleghi di approvare questo emendamento, anche perchè, neanche un mese fa, lo stesso principio è stato introdotto in maniera identica nella legge concernente le elezioni amministrative.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.127, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.115, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

L'emendamento 2.121, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.114.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, voteremo contro l'emendamento 2.118, perchè mira a perpetuare la confusione tra simboli e la copiatura degli stessi che la normativa finora vigente ha consentito.

Quindi, lo ripeto, voteremo contro una proposta modificativa che tende ad introdurre nuovamente una normativa simile alla precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.118, presentato dal senatore Ronzani.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Stante l'incertezza del risultato della votazione, dispongo che la stessa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.114.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Sull'emendamento da me presentato il relatore aveva accennato ad una possibile preclusione. A mio avviso la preclusione non esiste, ma è necessario eliminare le parole «per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1», non essendo passato il mio emendamento relativo a questo punto.

In ogni caso, il corpo dell'emendamento resta valido perchè tende ad introdurre il principio della possibilità di presentare anche candidature individuali.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, la tesi del relatore era la seguente: «Se non è precluso sono contrario». Infatti, per tutte le ragioni esposte molto ampiamente sia nella relazione introduttiva sia in fase di replica, la logica di questo nuovo sistema non può arrivare a essere tanto personalistica da ammettere candidature individuali.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, siamo favorevoli di fatto alle candidature individuali perchè riteniamo che da questa legge debba essere eliminato il meccanismo dello scorporo. L'inconveniente di questo emendamento, presentato dal senatore Covi, è quello di consentire candidature individuali mantenendo però il meccanismo del collegamento e quindi dello scorporo. In questo modo l'emendamento incentiva le possibilità di elusione dal criterio maggioritario che a nostro avviso rimangono tutte, pur prendendo atto di quanto è stato detto dal relatore e dal Ministro a questo proposito.

Dal momento che, successivamente a questo, dovrà essere esaminato l'emendamento 2.135 della senatrice Tossi Brutti, relativo a candidature individuali con eliminazione dello scorporo, si ritiene di aderire a quest'ultimo. altrimenti voteremo contro, in quanto si verrebbe a delineare un meccanismo che rischierebbe di incentivare ancora di più la possibilità di elusione del criterio maggioritario propria del meccanismo dello scorporo realizzando quindi un risultato falsato.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, intervengo a favore dell'emendamento presentato dal senatore Covi. A proposito delle considerazioni testè enunciate dal senatore Salvi, vorrei dire che mi paiono dettate da una certa pretestuosità perchè proprio un emendamento del senatore Covi sulla candidatura «sfusa» in sede di esame della legge elettorale per il Senato, in cui non comparivano i problemi a cui faceva riferimento il senatore Salvi, ebbe il parere contrario del relatore e dell'Assemblea.

Vorrei anche sottolineare come l'emendamento del senatore Covi, qualora venisse approvato, andrebbe incontro all'esigenza prospettata in un successivo emendamento dal senatore Andreini e renderebbe trasparente la logica della trasformazione di un sistema proporzionale in un sistema maggioritario uninominale, in cui la candidatura «sfusa», individuale, non è certamente da incentivare ma neanche da disincentivare. Di qui, il voto favorevole all'emendamento 2.114, presentato dal collega Covi. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord)*.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, esprimo voto contrario all'emendamento 2.114 in quanto ritengo che occorra una precisa scelta di ordine politico. Apprezzo la coerenza e l'insistenza con le quali il collega Covi avanza questo tipo di proposte. Tuttavia proprio per considerazioni di carattere politico, poichè ritengo che questa legge personalizzi già abbastanza il sistema elettorale (direi troppo) esprimo voto contrario all'emendamento 2.114. Indipendentemente da accorgimenti tecnici ai quali si potrebbe sempre porre rimedio, la motivazione della mia contrarietà è comunque di ordine generale.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREINI. Signor Presidente, chiedo se è possibile votare l'emendamento 2.114 per parti separate, avendo precisato il relatore che in caso di sua reiezione verrebbe precluso l'emendamento 2.100 da me presentato. Chiedo pertanto di votare l'emendamento 2.114 per parti separate e precisamente separando la prima parte, dalle parole «1. La presentazione» fino alle parole «il deposito del contrassegno», dalla seconda parte, che va dalle parole «Nessun candidato» fino al termine dell'emendamento; nel contempo dichiaro il voto favorevole alla seconda parte dell'emendamento. Tutto ciò, ovviamente salvo che il relatore non ritiri l'ipotesi di preclusione dell'emendamento 2.100.

PRESIDENTE. Prima di valutare la sua proposta, terminiamo le dichiarazioni di voto.

RIVIERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, riprendo l'argomento del collega Andreini, perchè vorrei avere la certezza che l'ultimo paragrafo dell'emendamento 2.114 non precluda gli emendamenti successivi che concernono la possibilità di candidarsi in più collegi.

PRESIDENTE. A seguito della votazione dell'emendamento 2.114 non sarebbero preclusi tutti gli emendamenti successivi concernenti la candidatura in più collegi.

RIVIERA. Mi riservo allora di intervenire successivamente e dichiaro nel contempo il voto contrario del Gruppo del PSI all'emendamento 2.114.

ANDREINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREINI. Signor Presidente, se l'emendamento 2.100 non risulterà precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.114, ritiro la richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.114, presentato dal senatore Covi, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.135, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altre senatrici.

Non è approvato.

A seguito della reiezione dell'emendamento 1.114, gli emendamenti 2.123 e 2.125, presentati dal senatore Pontone e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 2.101, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102.

MAISANO GRASSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente, dichiaro ovviamente il voto favorevole all'emendamento 2.102 da noi proposto. Mi sembra singolare che quando si va verso un sistema uninominale di candidature si escludano tutte le possibilità per la presentazione di candidati singoli, con responsabilità personali. Ho l'impressione che in questo caso vi sia il tentativo di negare quello che in effetti si pretende di affermare con questa riforma elettorale. Dichiaro pertanto il voto favorevole del Gruppo Verdi-La Rete.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.102, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.129, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.138 è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 1.132.

Metto ai voti l'emendamento 2.130, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

COVATTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113, identico all'emendamento 2.131.

COVI. Signor Presidente, le votazioni effettuate in precedenza impediscono la possibilità di candidarsi autonomamente, quindi ritiro questo emendamento.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.131.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.120, presentato dal senatore Pontone, è precluso a seguito della reiezione dell'emendamento 1.114.

Metto ai voti l'emendamento 2.137, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106a.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, pur essendo proprie della natura umana la riflessione e la modificazione della propria opinione, il Governo ha partecipato ai lavori della Commissione ed ha assistito ad una decisione tra le meno affrettate tra quelle assunte in quella sede, in base alla quale si prevedeva che: «nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici che abbiano costituito un gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio anche in una sola delle due Camere». La decisione di modificare il testo era stata presa, se ben ricordo, in accoglimento di un emendamento presentato dal collega Compagna. Non comprendiamo la ragione per la quale si vogliano determinare complicazioni e difficoltà in ordine alla presentazione di candidature. In altro momento ho ascoltato un'argomentazione esposta dal ministro Elia, che faceva presente l'opportunità di non creare una sorta di discriminazione fra chi si presenta in rappresentanza di Gruppi e partiti politici già presenti in Parlamento nella precedente legislatura e chi invece decida di candidarsi con movimenti, Gruppi o partiti politici nuovi. A parte la nostra disponibilità a valutare ogni possibilità di facilitazione per la candidatura da da parte di chi non è stato presente in Parlamento nella precedente legislatura - anche se ci dobbiamo rendere conto che un minimo di garanzie è pur sempre necessario - e pur comprendendo l'espressione di preoccupazione del Governo circa la disparità di trattamento, credo che il problema vada risolto nel senso di ricercare delle agevolazioni, per consentire appunto la presentazione di nuove candidature e non nel senso di complicare la possibilità di presentazione di candidati da parte di partiti e Gruppi politici già presenti in Parlamento. È chiaro che quel minimo di garanzia di serietà che si deve

in qualche modo richiedere per l'ammissione alla competizione elettorale è giustamente presunto quando si tratta di candidature presentate da partiti o da Gruppi politici già presenti nell'Assemblea elettiva per la cui elezione si partecipa.

Credo che questa preoccupazione circa una possibile diversità di trattamento non abbia motivo di essere, signor Ministro. Semmai vanno ricercate altre forme che rendano non complessa e difficile l'ammissione delle candidature presentate da nuovi partiti e Gruppi politici e non vadano nel senso di una assimilazione dei candidati sostenuti da partiti o movimenti già presenti in Parlamento con quelli appunto dei gruppi di nuova formazione, poichè altrimenti si renderebbe più complessa la procedura anche per i partiti e i Gruppi politici di vecchia formazione. La preoccupazione del Ministro credo dovrebbe trovare un altro tipo di soluzione. Chiedo pertanto che l'Aula confermi il testo approvato dalla Commissione e quindi non accolga questo emendamento, invitando il Governo ad una riflessione e possibilmente ad un ritiro dello stesso.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sembra strano che il Governo, il quale fino a questo momento ha assunto sulla legge elettorale un atteggiamento di neutralità e di agnosticismo rifiutandosi di evidenziare una posizione chiara in relazione ai molti problemi trattati, taluni di pesante portata costituzionale, come ad esempio la manipolazione del consenso avvenuta con il passaggio allo scorporo parziale, intervenga con un suo emendamento esclusivamente per rendere difficile la vita dei partiti già presenti in Parlamento. Che cosa significa la motivazione esposta in quest'Aula dal ministro Elia?

Il ministro Elia in quest'Aula ha affermato che per creare una pari condizione tra esponenti di partiti politici uscenti e nuove formazioni è necessario che tutti si sottopongano alla verifica della raccolta delle firme.

Questo principio, che è posto con il chiaro intento di mortificare una presenza politica qualificata che ancora oggi può servire al paese, è offensivo per i partiti che hanno una storia nella Repubblica italiana e che almeno devono avere il privilegio di essere esonerati da questa fase preliminare che costa tempo, fatica e denaro, perchè si tratta di raccogliere firme autenticate e certificate da notai o da ufficiali della pubblica amministrazione.

Ecco perchè insistiamo affinchè il capoverso che si vuole sopprimere - che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione affari costituzionali - venga mantenuto e la posizione del Governo venga smentita dal voto contrario dell'Assemblea.

Credo che sia il momento di riscattare l'autonomia di quest'Aula, di questo ramo del Parlamento, dalle ipoteche governative e da visioni particolari che non sono peraltro neanche sufficientemente chiare, perchè la spiegazione del ministro Elia non mi ha convinto.

Ritengo che il testo della Commissione debba essere salvaguardato e pertanto invito tutti i senatori a votare contro l'emendamento 2.106a proposto dal Governo. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.106a, presentato dal Governo.

È approvato.

SPECCHIA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ma quale controprova! Io non ravviso le condizioni per la controprova. Comunque, dispongo che venga effettuata.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.119, presentato dal senatore Ronzani.

Ricordo che l'emendamento 2.200 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.202, presentato dal senatore Speroni.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.112, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.103, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.134, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.132, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 2.122, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, e 2.107, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.104.

RIVIERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del Gruppo parlamentare che rappresento sull'emendamento 2.104. Colgo l'occasione per annunciare anche il nostro voto favorevole sugli emendamenti 2.100 e 2.201, che affrontano lo stesso argomento. Invito i colleghi a riflettere su queste proposte emendative, che tendono di fatto a non dare la possibilità di candidarsi in tre collegi. Riteniamo che ciò sia contrario allo spirito della legge e che soprattutto introduca un criterio di non pari opportunità tra i candidati. A nostro avviso, tutti i candidati si possono presentare in un solo collegio e, per questo motivo, invitiamo i colleghi a votare a favore di questi emendamenti.

Infine, signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Andreini,
Bono Parrino, Boratto, Bratina, Brina,
Cappiello, Cavazzuti, Cimino, Compagna, Creuso, Cutrera,
Ferrara Vito,
Londei,
Maisano Grassi,
Ottaviani,
Piccolo, Pierani, Procacci,
Rastrelli, Rocchi, Ronzani, Russo Michelangelo,
Signorelli, Specchia,
Taddei, Turini,
Zappasodi.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Alberici, Angeloni,
Baldini, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Boldrini, Bonferoni, Boniver, Borroni, Bosco, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Campagnoli, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Colombo Svevo, Conti, Cossutta, Covello, Covi, Coviello, D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila, Doppio,

Fabj Ramous, Fabris, Favilla, Ferrari Bruno, Fontana Albino, Fontana Elio, Foschi, Franchi, Franza,

Galuppo, Gangi, Gava, Giacovazzo, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo, Giovanelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Grassani, Graziani, Guerzoni, Guzzetti,

Innocenti, Inzerillo,

Ladu, Lama, Lauria, Leonardi, Lombardi, Lopez, Lorenzi, Loreto, Manieri, Manzini, Marchetti, Marniga, Masiello, Mazzola, Merolli, Mesoraca, Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montresori, Mora, Muratore,

Napoli, Nerli, Nocchi,

Orsini,

Pagano, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pinto, Pischedda, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Preioni, Pulli, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Robol, Rognoni, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,

Salvato, Salvi, Saporito, Scevarolli, Senesi, Sposetti, Stefanelli, Stefàno,

Tani, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,

Visco,

Zangara, Zecchino, Zilli, Zotti, Zuffa.

Si astengono i senatori:

Covatta,

D'Amelio,

Venturi.

Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Genovese, Innamorato, Leone, Rabino, Sellitti, Struffi, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.104, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	27
Contrari	154
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.126, in relazione al quale, da parte del Gruppo del PDS, è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.126, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Angeloni,
Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Boldrini, Bono Parrino,
Boratto, Borroni, Bratina, Brescia, Brutti, Bucciarelli,
Cannariato, Capiello, Colombo Svevo, Cossutta, Covatta,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi,
Fabj Ramous, Franchi,
Gianotti, Giovanelli, Grassani, Guerzoni,
Innocenti,
Lama, Londei, Lopez, Loreto,
Maisano Grassi, Manieri, Marchetti, Masiello, Mesoraca, Migone,
Minucci Adalberto, Montresori,
Nerli, Nocchi,
Pagano, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pellegrino,
Peruzza, Pezzoni, Pierani, Procacci,
Rocchi, Rognoni,
Salvi, Scevarolli, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Stefano,
Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,
Visco,
Zappasodi, Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Andreini,
Baldini, Bernassola, Bernini, Bonferroni, Boniver, Bosco, Butini,
Campagnoli, Candioto, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto, Carpenedo,
Carrara, Casoli, Cavazzuti, Cimino, Covello, Covi, Coviello, Creuso,
Cutrera,

D'Amelio, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De Matteo, De Rosa,
De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Doppio,
Fabris, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Fontana Albino, Fontana Elio, Foschi, Franza,
Galuppo, Gangi, Gava, Giagu Demartini, Giovanniello, Giunta, Grannelli, Graziani Antonio, Guzzetti,
Inzerillo,
Ladu, Lauria, Leonardi, Liberatori, Lombardi, Lorenzi,
Manzini, Merolli, Micolini, Minucci Daria, Montini, Mora, Muratore,
Napoli,
Orsini,
Paini, Parisi Francesco, Pavan, Perin, Perina, Picano, Piccoli, Pistoia, Pizzo, Pontone, Postal, Pulli,
Rastrelli, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Robol, Romeo, Ronzani, Roscia, Roveda, Russo Michelangelo, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
Saporito, Signorelli, Specchia, Stefanelli,
Tani, Turini,
Venturi,
Zangara, Zecchino, Zilli, Zotti.

Si astengono i senatori:

Brina,
Compagna,
Giollo,
Mazzola,
Parisi Vittorio
Pinto.

Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Genovese, Innamorato, Leone, Rabino, Sellitti, Struffi, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.126, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altre senatrici:

Senatori presenti	180
Senatori votanti	179
Maggioranza	90
Favorevoli	67
Contrari	106
Astenuti	6

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso, a seguito della precedente votazione, l'emendamento 2.128, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 2.111, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100, identico all'emendamento 2.201.

RIVIERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, intervengo per riproporre (pur essendomi già espresso in un precedente intervento) la posizione del nostro Gruppo a favore di questo emendamento, relativo alle possibili candidature in tre circoscrizioni. Noi siamo favorevoli alla pari condizione di tutti i candidati e quindi al fatto che i candidati si possano candidare in un solo collegio.

Quindi siamo favorevoli a questo emendamento e ai successivi, che trattano lo stesso argomento. Su di esso, a nome del prescritto numero di senatori, che invito ad appoggiare la mia richiesta mediante alzata di mano, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Cannariato, e, per la brevità, mi affido alla sua esperienza.

CANNARIATO. Sì, signor Presidente. Anche noi della «Rete» voteremo a favore dell'emendamento 2.100 per un motivo molto semplice: se andiamo verso un sistema uninominale in cui si interrompa l'abitudine di candidature plurime in tutto il territorio nazionale, non possiamo permettere che si introduca in maniera surrettizia una presenza dello stesso candidato in tre circoscrizioni; poichè sarebbe un tradimento dello spirito del risultato referendario.

Se vogliamo osservare lo spirito dell'esito referendario, non dobbiamo permettere a determinati personaggi e a determinati candidati di essere presenti in più di una circoscrizione.

Pertanto, voteremo a favore di questo emendamento. (*Applausi dai Gruppi «Verdi-La Rete» e del PSI*).

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, questo è un tema che presenta indicazioni di segno diverso. La Camera aveva approvato la possibilità di più di una candidatura; però, con il metodo della lista e non con quello dei collegi uninominali. Quindi non c'è stato un approfondimento in Commissione e nemmeno, credo, nelle riunioni dei diversi Gruppi al riguardo.

L'emendamento 2.100, dei colleghi Andreini ed altri, è un emendamento non di Gruppo, bensì presentato a titolo personale. Per quanto riguarda questo emendamento, ci regoleremo ognuno secondo il proprio intendimento. *(Applausi dal Gruppo del PDS)*.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, il relatore aveva espresso parere contrario in quanto, in una certa ottica, riteneva che i collegi subcircostrizionali sostituissero in qualche modo il voto di lista (quindi, per coerenza con il voto della Camera).

Personalmente, sono d'accordo con il senatore Andreini e quindi, anche se mi ero attenuto a una certa logica di coerenza con il voto della Camera, attese anche le dichiarazioni fatte, voterò a favore dell'emendamento 2.100. *(Applausi dai Gruppi del PSI, del PDS e «Verdi-La Rete»)*.

GIUNTA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUNTA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole dei senatori repubblicani sugli emendamenti 2.100 e 2.201.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, a nome del mio Gruppo voterò a favore di questo emendamento, compiaciutissimo del fatto che il relatore Acquarone abbia cambiato idea senza però tradire lo spirito dei suoi argomenti.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.201, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.
I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Andreini, Angeloni,
Baldini, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni Brandani, Bol-
drini, Bonferroni, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Bosco, Bratina,
Brescia, Brina, Butini,
Campagnoli, Candioto, Cannariato, Cappelli, Cappuzzo, Carlotto,
Carpenedo, Carrara, Casoli, Cavazzuti, Cimino, Colombo Svevo, Com-
pagna, Conti, Covelio, Covi, Coviello, Creuso, Cutrera,
D'Amelio, Daniele Galdi, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, De
Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Doppio,
Fabris, Ferrara Vito, Ferrari Bruno, Fontana Albino, Fontana Elio,
Foschi, Franchi,
Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Giagu Demartini, Gianotti, Giollo,
Giovannelli, Giovanniello, Giovanolla, Giunta, Grassani, Grassi Bertazzi,
Guzzetti,
Icardi, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lombardi, Lon-
dei, Lopez, Lorenzi, Loreto,
Manfroi, Manieri, Marniga, Masiello, Mazzola, Merolli, Mesoraca,
Micolini, Migone, Minucci Adalberto, Minucci Daria, Montini, Montre-
sori, Mora, Muratore,
Napoli, Nerli, Nocchi,
Orsini,
Pagano, Pains, Paire, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Pec-
chioli, Pelella, Pellegatti, Perin, Perina, Peruzza, Pezzoni, Picano, Pic-
colo, Pierani, Pinto, Pistoia, Pizzo, Polenta, Postal, Preioni, Procacci,
Radi, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Riz, Robol, Rognoni,
Romeo, Ronzani, Roscia, Roveda, Russo Michelangelo, Russo Raffaele,
Russo Vincenzo,
Salvato, Saporito, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Serena, Sposetti,
Stefanelli, Stefano,
Tabladini, Taddei, Tani, Torlontano, Tronti,
Venturi, Visco,
Zangara, Zappasodi, Zilli, Zito, Zotti, Zuffa.

Votano no i senatori:

Alberici,
Barbieri,
Cappiello, Covatta,
D'Alessandro Prisco,
Franza,
Guerzoni,
Manzini,

Pontone,
Resta,
Salvi, Specchia,
Tedesco Tatò, Turini.

Si astengono i senatori:

Brutti, Bucciarelli,
Maisano Grassi,
Pellegrino,
Rocchi.

Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu, Coco, Condorelli, Genovese, Innamorato, Leone, Rabino, Sellitti, Struffi, Triglia.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Andreini e da altri senatori, identico all'emendamento 2.201, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori:

Senatori presenti	185
Senatori votanti	184
Maggioranza	93
Favorevoli	165
Contrari	14
Astenuti	5

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi del PDS del PSI, della DC, della Lega Nord, «Verdi-La Rete», Repubblicano e Liberale.*)

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.110, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.133, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altre senatrici.

Non è approvato.

Gli emendamenti 2.108 e 2.109, presentati dal senatore Marchetti e da altri senatori, sono preclusi a seguito della reiezione dell'emendamento 1.114.

Metto ai voti l'emendamento 2.117, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 2.106, presentato dal senatore Mazzola, e 2.136, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 2.105/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.105, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici, nel nuovo testo, come emendato.

Non è approvato.

Senatore Rastrelli, accoglie l'invito a ritirare l'emendamento 2.124 che le è stato rivolto dal relatore?

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si parla sempre di trasparenza, di moralità pubblica e del principio della sacralità degli interessi pubblici rispetto a quelli privati, ma quando si tratta di passare dalle enunciazioni e dalle parole ai fatti sorgono sempre delle difficoltà.

Questa volta nasce l'esubero della Costituzione! Voglio ricordare che una disposizione del genere esiste già in una legge dello Stato, e riguarda i candidati per i consigli comunali e provinciali.

Noi non abbiamo chiesto una pronunzia di responsabilità, per cui andiamo a violare il principio della presunzione di innocenza sino alla sentenza definitiva. Affermiamo solo che deve essere prevista una sospensione dell'esercizio del diritto di elettorato passivo per coloro che sono esposti ai rigori della legge penale.

Tutto ciò non toglie nulla al principio costituzionale della presunzione di innocenza; si tratta soltanto dell'esercizio di un diritto che viene sospeso per un determinato periodo, e cioè fino a sentenza definitiva di assoluzione.

Questo sarebbe un segnale molto importante da dare al popolo italiano; perchè rifiutare questo principio, che dovrebbe essere già stato eticamente assunto dai partiti, che, in fondo, sono coloro che si rendono garanti e mallevadori delle candidature?

Ringrazio il relatore, senatore Acquarone, per la solidarietà dimostrata in relazione al nostro emendamento dal punto di vista politico ed etico. Ringrazio il ministro Elia per aver riconosciuto la fondatezza e l'opportunità di una norma del genere, ma non vedo perchè essa debba essere accantonata con una falsa motivazione, qual è quella di una presumibile violazione del dettato costituzionale. Credo che sia necessario creare una pari condizione: il diritto di elettorato passivo è infatti

sospeso per coloro che sono rinviati a giudizio nelle consultazioni elettorali relative ai comuni, alle province e alle regioni.

Perchè il parlamentare inquisito dovrebbe potersi candidare ed essere eletto, ponendo in essere una violazione del principio di eguaglianza dei cittadini sancito dalla Costituzione?

Ecco perchè insisto affinché l'emendamento venga messo in votazione, chiedendo altresì la votazione nominale con scrutinio simultaneo: perchè mi sembra importante che rispetto ad una materia così delicata vi sia una personale assunzione di responsabilità da parte dei votanti.

Mi rendo conto che sto chiedendo un sacrificio a molti dei colleghi che possono trovarsi in queste condizioni. Tuttavia, chiedere un voto favorevole proprio a coloro che sono più esposti significa creare, a favore di questo ramo del Parlamento, un principio di rilegittimazione morale. Ecco perchè insisto per la votazione dell'emendamento 2.124, che invito nuovamente ad approvare.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.124, testè avanzata dal senatore Rastrelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, Aristotele insegnava che la democrazia finisce per degenerare in demagogia. Mettere il diritto di elettorato passivo nelle mani non di una sentenza di primo grado (a fronte della quale resterebbe comunque la non presunzione di colpevolezza) ma di un'ordinanza di rinvio a giudizio significa mettere tutti i cittadini nelle mani di qualsiasi giudice per le indagini preliminari se non addirittura di quelle di un pubblico ministero. Ciò mi sembra assolutamente demagogico e quindi chiaramente anticostituzionale. Il senatore Rastrelli fa un po' di demagogia.

RASTRELLI. Il mio è uno scrupolo di coscienza.

SPECCHIA. C'è la legge Scotti.

ACQUARONE, *relatore*. Comunque, il relatore è convinto dell'incostituzionalità e anche dell'inopportunità di questa norma. Pertanto, invito gli onorevoli colleghi a votare contro.

DI LEMBO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, voterò contro questo emendamento perchè esiste già una norma di questo tipo: mi riferisco all'articolo 15 della legge n. 55 del 1990. L'articolo fa riferimento ai parlamentari, ai consiglieri regionali e comunali. Pertanto, l'emendamento 2.124 mi sembra assolutamente inutile e, ripeto, voterò contro di esso.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'intervento del senatore Di Lembo fa giustizia delle posizioni assunte dal relatore e da altri, in quanto il principio sancito dalla norma che proponiamo già esiste nel nostro diritto positivo.

Si tratta di renderlo effettivo, per chiarezza, anche per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, perchè fino ad oggi siamo di fronte ad una materia interpretativa. Pertanto, nell'interpretazione complessiva di quella norma non è inserito specificamente il concetto dell'ineleggibilità, anzi del divieto di candidatura per chi si trovi ad essere inquisito.

Credo che sia possibile votare questa norma con tranquillità. Sono disponibile a modificare il testo dell'emendamento nel senso di prevedere che coloro che sono stati condannati in primo grado non possono essere candidati. In questo modo si darebbe un segnale di un certo tipo. Pertanto, modifico l'emendamento nel senso di precisare che «L'esercizio del diritto di elettorato passivo è sospeso dopo una sentenza di condanna anche di primo grado», in modo tale che risulti chiaro che chi ha già subito, anche a livello dibattimentale, il giudizio penale non possa più candidarsi quale rappresentante del popolo della Repubblica italiana.

PELLEGRINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PELLEGRINO. Signor Presidente, sono d'accordo con le osservazioni del relatore Acquarone, mentre non condivido quanto affermato dal senatore Di Lembo perchè la norma da lui richiamata – che è, a mio avviso, già al limite della costituzionalità – riguarda altre forme di rappresentanza rispetto a quella parlamentare. Non dobbiamo dimenticare che i consiglieri regionali, provinciali e comunali hanno anche incarichi di gestione, rispetto ai quali ha potuto trovare una giustificazione l'estremo rigore di quella norma, in una fase estremamente allarmata di collusioni, soprattutto nelle regioni meridionali, fra criminalità organizzata e classe politica. Riterrei pertanto tale norma assolutamente ingiustificata per il Parlamento. Potrebbe probabilmente accogliersi la modifica proposta dal senatore Rastrelli, nel senso che se effettivamente vi è già stata una condanna di primo grado per reati contro il patrimonio dello Stato, affiora una forma di incompatibilità tra la posizione del parlamentare e quella del candidato condannato per un reato di questo tipo. In tal senso, con la citata correzione l'emendamento 2.124 potrebbe essere accolto.

ROSCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSCIA. Signor Presidente, colleghi, annuncio il voto favorevole del Gruppo della Lega Nord all'emendamento 2.124, così come modificato dal collega Rastrelli, perchè formulato in modo corretto anche dal punto di vista giuridico.

Noi abbiamo un'enorme fiducia nei magistrati e siamo convinti che non rinviino a giudizio chicchessia per odio, ma perchè buona parte dei procuratori sono giudici sereni e quindi amministrano la giustizia con equità. Certo, è quanto meno pericoloso sentire certi commenti di alcuni colleghi, come il senatore Compagna, che si rallegra di avere come compagno di banco il senatore Citaristi e nel contempo si permette di offendere il procuratore capo di Milano, Borrelli. *(Proteste dai Gruppi della DC e del PSI)*. Cari colleghi, la magistratura va rispettata. Quindi noi intendiamo con questo voto mandare un segnale alla magistratura che in questo momento, nonostante sia attaccata anche dal Presidente Scalfaro, ha bisogno di sostegno per fare pulizia in questo mondo di ladri, di mafiosi e anche di assassini. *(Vive reiterate proteste dai Gruppi della DC e del PSI)*.

PRESIDENTE. Mi perdoni, senatore Roscia, se le faccio osservare che la magistratura non è stata affatto attaccata dal Presidente della Repubblica, al punto che i magistrati hanno riconosciuto che l'ultimo intervento era legittimo e doveroso. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e del PDS, Liberale e dai senatori socialdemocratici del Gruppo misto)*.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, colleghi, è bene rimanere nell'ambito dell'argomento che stiamo trattando ed io mi atterrò ad esso. Volevo suggerire al collega Rastrelli di modificare l'emendamento 2.124 proprio nel senso da egli stesso prospettato, perchè le motivazioni del presidente Acquarone non erano di poco conto. Dobbiamo approvare norme che non contrastino con i diritti fondamentali del cittadino, garantiti dalla Costituzione. Tuttavia, quando un cittadino inquisito arriva al primo livello di condanna, la presunzione di innocenza viene per lo meno scalfita. Sarebbe pertanto opportuno evitare che si ripeta ciò che è avvenuto in tempi passati, ma anche di recente: che determinati partiti, insensibili alla questione morale ed insensibili anche al loro stesso interesse, hanno candidato uomini che non ne erano degni.

La modifica che il senatore Rastrelli ha introdotto mi trova quindi consenziente, per cui il mio Gruppo voterà a favore dell'approvazione dell'emendamento 2.124.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 2.124, proposto dal collega Rastrelli, anche nella sua seconda formulazione risente a mio giudizio di un difetto di partenza, che mi sembra avesse in parte rilevato il senatore Pellegrino. L'idea che sorregge gli argomenti avanzati dal senatore Rastrelli nel suo emendamento mi sembra troppo appiattita su altre forme di assemblee rappresentative che non presentano quelle specificità costituzionali ed etico-civili proprie della rappresentanza parlamentare italiana.

Il Gruppo liberale si asterrà quindi dalla votazione dell'emendamento 2.124, anche nella sua seconda formulazione.

Nelle intenzioni del senatore Rastrelli vi potrebbe forse essere anche quella di richiamare la magistratura ad essere sempre più ed auspicabilmente al più presto, giudicante anzichè inquirente, come avviene in questi casi.

Ho molto rispetto per tutte le posizioni individuali assunte e per tutti gli argomenti addotti, anche per quelle dettate da eccessi di cupidigia e servilismo nei confronti del cosiddetto terzo potere; ma quando, a proposito dei magistrati che esercitano la pubblica accusa, si dice «i giudici», è evidente che si va al di là di quei valori che hanno trovato, nella discussione e nell'attività quotidiana in 1ª Commissione, nel senatore Acquarone un valido ed irrinunciabile punto di riferimento e di affidamento. (*Applausi del senatore Paire*).

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, vorrei rivolgere a tutti i colleghi che stanno valutando l'emendamento del senatore Rastrelli, che corrisponde ad un'esigenza seria che noi condividiamo, un appello a tentare di arrivare ad una soluzione che sia il più possibile ragionevole, non improvvisata e raggiunta senza urla.

La mia proposta è quindi quella di un accantonamento temporaneo dell'emendamento 2.124, in modo da poter tener conto di due esigenze che mi sembra siano emerse sia pure in modo confuso. La prima è l'opportunità di ricollegare ad una sentenza di primo grado esiti così pesanti come quello dell'ineleggibilità. La seconda consiste nell'opportunità di circoscrivere e di definire le categorie di reati per le quali noi prevediamo una conseguenza così pesante. Nella previsione normativa presentata dal senatore Rastrelli non trovo l'associazione a delinquere di stampo mafioso, per la quale quindi non sarebbe prevista l'ineleggibilità, mentre personalmente per questo reato arriverei a prendere in considerazione anche il semplice rinvio a giudizio. E cosa dire dei casi in cui si sia stati sottoposti a misure di prevenzione per associazione a delinquere di stampo mafioso? Non voglio riferirmi ad un drammatico caso che interessa la Camera, per il quale naturalmente si attende il relativo accertamento giudiziario, ma quando ci si trova di fronte al reato di strage cosa si deve fare? Si deve considerare eleggibile il candidato? Io proporrei di metterci intorno ad un tavolo per definire

una norma ragionevole, attendibile e seria, poichè questi argomenti non si affrontano a colpi di interventi sottolineati con fischi o con applausi. Propongo quindi di accantonare l'emendamento 2.124. *(Applausi dal Gruppo del PDS).*

PRESIDENTE. Dovendo cogliere l'occasione di questa proposta, ne avanzo a mia volta un'altra, nel senso che l'emendamento non sia più posto in riferimento all'articolo 2, in relazione al quale si colloca in modo improprio, e che questa riflessione sia fatta nel corso dei nostri lavori per poi ricollocare l'emendamento, in un testo eventualmente concordato, in un punto diverso del disegno di legge, in modo che possiamo votare l'articolo 2 accantonando questo emendamento che va collocato in altra parte. *(Commenti dal Gruppo del MSI-DN).* Ma quale paternità! Non sto assumendo alcuna paternità; dico che noi votiamo l'articolo 2 e accantoniamo questo emendamento. Se poi si trova una combinazione di accordo... *(Commenti dal Gruppo del MSI-DN).* La paternità dell'emendamento è la stessa.

Dispongo quindi l'accantonamento dell'emendamento 2.124, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori, che avrà una sua autonoma collocazione nel prosieguo dell'articolato.

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, ho la sensazione (anzi, la certezza) che se l'emendamento fosse stato votato subito avrebbe avuto il voto favorevole della massima parte di questa Assemblea. Nel momento in cui esso viene accantonato e si iniziano nuove discussioni...

PRESIDENTE. Ma si vota questa sera!

RASTRELLI. ... ho il timore che possa avere una sorte diversa. Voglio solo permettermi di ricordarle che lei si è assunto una grave responsabilità nell'evitare che in questo momento fosse consacrato un principio di grande valore politico, morale ed etico. Mi auguro che, all'esito del dibattito, venga rispettata la portata fondamentale di tale emendamento e che il Parlamento si esprima nei termini che sembravano maturi per una decisione responsabile.

PRESIDENTE. Non si tratta di responsabilità: c'è stata una richiesta di accantonamento per esigenze di approfondimento, al fine di correggere il suo testo e migliorarlo, perchè così com'era formulato era inaccoglibile. In questo modo, in una riunione ristretta si potrà benissimo definire un testo che avrà un largo suffragio, che secondo me non avrebbe avuto il primo testo. Lasciamo quindi andare questi processi sempre alle intenzioni. Proseguiamo con l'esame dell'articolo 3.

Il testo dell'articolo è il seguente:

Art. 3.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 45, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

«Il presidente, previa constatazione dell'integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo. Subito dopo il presidente imprime il bollo a tergo di ciascuna scheda»;

b) all'articolo 45, ultimo comma, la parola: «sei» è sostituita dalle seguenti: «sei e trenta»;

c) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - 1. Alle ore sei e trenta antimeridiane del giorno fissato per la votazione il presidente riprende le operazioni elettorali.

2. Il presidente prende nota sulla lista sezionale, a fianco dei relativi nominativi, degli elettori compresi nell'elenco di cui all'articolo 50, ultimo comma.

3. Successivamente, il presidente dichiara aperta la votazione»;

d) l'articolo 64 è sostituito dal seguente:

«Art. 64. - 1. Le operazioni di votazione terminano alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto»;

e) l'articolo 65 è abrogato.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Ora passiamo all'esame dell'articolo 4 e, contemporaneamente, potrà iniziare la riunione inerente l'emendamento Rastrelli, che rimane in piedi e sarà votato questa sera. Il mio invito all'Assemblea è a chiudere questa sera l'esame del disegno di legge, anche prolungando i lavori oltre le 20,30 (verosimilmente fino alle 22) e non rimandare a domani. Questo proponevo, così siamo in condizioni di *par condicio*. Non essendovi osservazioni, così resta stabilito. (*Proteste del senatore Crocetta*).

Senatore Crocetta, pensavo vi fosse unanimità, ma se lei non è d'accordo chiedo di parlare per dire perchè non è d'accordo. È inutile fare quei gesti! Spieghi perchè il suo è l'unico Gruppo che si oppone a concludere questa sera il provvedimento.

* CROCETTA. Signor Presidente, lei in un momento di confusione in cui non si capiva nulla ad un certo punto stabilisce che la seduta si protrarrà fino alle ore 22. Non vi è stata una proposta nè una votazione,

quindi, se i colleghi sono d'accordo, si assumono la responsabilità di andare avanti anche fino alle ore 22, ma non è detto che poi a quell'ora avremo finito. Può darsi che se non si fanno forzature finiremo anche alle 21, ma se si cerca di allungare i tempi in maniera artificiosa non riusciremo a finire entro le 22. Signor Presidente, lo dico con la massima serenità. (*Applausi del senatore Specchia*).

PRESIDENTE. Noi siamo molto avanti nel lavoro. Il nostro calendario prevedeva di finire stasera. Domani abbiamo insieme le comunicazioni del ministro Andreatta, le autorizzazioni a procedere e la «manovrina» finanziaria. Certo, se questa sera non chiudiamo.....

CROCETTA. Forse non ci siamo capiti, signor Presidente: nessuno sta lavorando per impedire questo risultato; non si debbono però verificare delle forzature nella discussione.

PRESIDENTE. Se c'era un accordo, si poteva chiudere stasera. Poichè non c'è, ci rimettiamo alla Provvidenza e valuteremo la situazione alle ore 21, quando termineremo il lavoro. Intanto andiamo avanti con l'articolo 4. Prendo atto che non c'è accordo.

ROSCIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Per quale motivo?

ROSCIA. Sullo stesso argomento, signor Presidente. Anche noi non siamo d'accordo di andare avanti ad oltranza.

PRESIDENTE. Senatore Roscia, si è già rinunciato a questa soluzione, quindi le sue parole in questo caso sono inutili.

DE COSMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Su quale argomento?

DE COSMO. Sulla sua proposta, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'ho ritirata, dal momento che su di essa non si era registrata unanimità.

DE COSMO. Ma dopo che l'avevamo accolta.

PRESIDENTE. Un voto non c'era stato; lei forse presupponeva che fosse ancora in piedi la mia proposta.

DE COSMO. Ma domani abbiamo molti provvedimenti in scadenza.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, procediamo nel nostro lavoro. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 4:

Art. 4.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repub-

blica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 68, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Compiute le operazioni di cui all'articolo 67, il presidente procede alle operazioni di spoglio. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il cognome, il nome ed il contrassegno del candidato nel collegio al quale è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun candidato.

2. Il segretario proclama ad alta voce i voti espressi. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione.

3. Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno del gruppo di candidati a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascun gruppo di candidati.

3-bis. Il segretario proclama ad alta voce i voti del gruppo di candidati. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione»;

b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I voti contestati debbono essere raggruppati, per i singoli candidati nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, o per i singoli gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale a seconda dei motivi di contestazione che debbono essere dettagliatamente descritti»;

c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale di cui all'articolo 1, comma 3, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dal gruppo

stesso nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato al medesimo gruppo, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, semprechè tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più gruppi di candidati, l'Ufficio centrale circoscrizionale detrae dai voti di ciascuno di essi una quota dei voti di cui al precedente periodo, in proporzione alla somma dei voti ottenuti da quel gruppo di candidati;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti per il numero complessivo dei votanti nel collegio;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati, nonchè, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascun gruppo di candidati»;

d) gli articoli 78, 80 e 81, secondo comma, sono abrogati.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 1, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto ed il cognome al quale è stata attribuita la preferenza. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista e dei voti di preferenza».

4.104

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere i capoversi 3 e 3-bis.

4.116

COVI

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 3, terzo periodo, sostituire le parole: «il contrassegno del gruppo di candidati a cui è stato attribuito il voto.» con le altre: «il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto ed il cognome del candidato al quale è stata attribuita la preferenza.».

4.119

COMPAGNA, PONTONE, MEDURI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire il terzo e quarto periodo con i seguenti: «Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è attribuito il voto. Passa quindi la scheda ed altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di lista».

4.110

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso 3-bis.

4.111

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: «Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista e di preferenza».

4.105

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 71, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“I voti contestati devono essere raggruppati a seconda dei motivi di contestazione che devono essere dettagliatamente descritti”».

4.115

Covi

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

“Art. 77. - 1. L'ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi;

2) ai fini dell'attribuzione dei seggi della quota proporzionale, determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti nel primo turno elettorale da ciascun candidato aderente al gruppo nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratti i voti conseguiti dai candidati proclamati eletti ai sensi del capoverso precedente;

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuti per il numero complessivo dei votanti nel collegio;

4) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

5) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascun gruppo di candidati, nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione».

4.114 (Nuovo testo)

COVI, GUGLIERI, STEFANELLI, DIPOLA, GUALTIERI, BENETTON, FERRARA, BERNARDI, MARINUCCI, RASTELLI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche, ovvero individua i candidati che, a norma dell'articolo 1, possono rappresentare la propria candidatura per il secondo turno di votazioni;

1-bis) dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escluse le schede bianche.

4.126

CHIARANTE, SALVI, BORATTO, TRONTI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 1) con i seguenti:

«1) proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto la maggioranza dei voti, se essa è pari almeno al 35 per cento dei voti validi, escluse le schede bianche, ovvero individua i due candidati che, a norma dell'articolo 1, possono ripresentare la propria candidatura per il secondo turno di votazioni;

1-bis). dopo il secondo turno di votazioni, proclama eletto in ciascun collegio uninominale, in conformità ai risultati accertati, il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, escluse le schede bianche».

4.125

D'ALESSANDRO PRISCO, CHIARANTE, BARBIERI, SALVI

Al comma 1, lettera c), sostituire i numeri 2), 3), 4) e 5) con i seguenti:

«2) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità;

3) procede al riparto dei seggi da assegnare in ragione proporzionale tra le liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tale fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione più due, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale;

4) attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. I seggi che rimangono non assegnati sono attribuiti al Collegio unico nazionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle varie liste supera quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

5) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non attribuiti ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso in cui tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli di liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti di lista che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono privi di effetti per mancanza di candidati;

5-bis) comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione e, per ciascuna lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui».

4.112

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato contraddistinto con lo stesso contrassegno o con contrassegno composito nel quale sia contenuto quello della lista stessa nonché sue parti significative, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato».

4.113

RONZANI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 1, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. La cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto un candidato alla medesima lista collegato, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità».

4.120

PONTONE, MEDURI, SPECCHIA, DANIELI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dal gruppo stesso nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione».

4.123

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO,
TRONTI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: «immediatamente successivo» fino a: «ottenuta dal candidato».

4.109

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: «immediatamente successivo» fino a: «ottenuta dal candidato».

4.117

RONZANI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: «immediatamente successivo» fino a: «ottenuta dal candidato eletto» con le altre: «, anche se eletto con contrassegno composito nel quale sia contenuto quello del partito o gruppo politico a cui è collegato».

4.118

RONZANI

Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: «qualora il candidato eletto sia collegato a più gruppi di candidati...» fino alla fine del capoverso.

4.106

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, numero 2), infine, sostituire le parole: «in proporzione alla somma dei voti ottenuti da quel gruppo di candidati» con le altre: «in proporzione ai voti ottenuti da quel gruppo di candidati nell'ambito dello stesso collegio».

4.102

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) determina la cifra individuale di ogni candidato. «Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

4.107

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DI-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3 con il seguente:

3) determina la cifra individuale di ogni candidato «Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi del numero 2) del primo comma dell'articolo 76».

4.122

PONTONE, VISIBELLI, MOLTISANTI, DANIELI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3 con il seguente:

«3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella subcircostrizione uninominale».

4.101

IL RELATORE

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella subcircostrizione uninominale».

4.103

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:

«3) determina la cifra individuale di ogni candidato. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi

ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nella subcircostrizione uninominale».

4.124

SALVI, D'ALESSANDRO PRISCO, TRONTI, BORRATTO

Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire il secondo periodo con il seguente: «A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista;».

4.108

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire il secondo periodo con il seguente: «A parità di cifre individuali prevale l'ordine di presentazione nella lista».

4.121

PONTONE, MOLTISANTI, RESTA, FILETTI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il n. 5, aggiungere il seguente:

«5-bis). Nelle regioni Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia le operazioni che gli articoli 76, 77, 83, 84, 86 e 87 attribuiscono all'Ufficio centrale nazionale ed al suo Presidente sono esercitate dall'Ufficio centrale circoscrizionale e dal suo Presidente. Nelle due regioni, per tutelare le minoranze linguistiche riconosciute dai rispettivi Statuti, non si applica la clausola di sbarramento che esclude le liste che non abbiano conseguito il cinque per cento dei voti validi espressi».

4.100

RIZ, RUBNER, FERRARI Karl, DUJANY

Avverto che gli emendamenti 4.104, 4.119, 4.110, 4.105, 4.126, 4.125, 4.112, 4.113, 4.120, 4.108, 4.121 e 4.100 nella sua prima parte sono preclusi. Gli emendamenti 4.115 e 4.114 (nuovo testo) sono ritirati.

Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MARCHETTI. Do per illustrati gli emendamenti presentati dal Gruppo di Rifondazione comunista.

TOSSI BRUTTI. L'emendamento 4.123 si illustra da sè.

RONZANI. Do per illustrati gli emendamenti 4.117 e 4.118.

ROCCHI. Do per illustrati gli emendamenti 4.102 e 4.103.

PONTONE. L'emendamento 4.122 si illustra da sè.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.101 si illustra da sè. Si tratta di correggere un errore di carattere materiale che era sfuggito nella formulazione del testo e che rendeva impossibile determinare la cifra elettorale. È quindi solo una correzione di carattere tecnico.

SALVI. L'emendamento 4.124 è identico all'emendamento 4.101 del relatore e ritengo che si illustri da sè.

RIZ. Signor Presidente, se me lo consente illustrerò congiuntamente gli emendamenti 4.100 per la parte non preclusa e 5.100, in modo da intervenire una volta sola.

Pregherei gli onorevoli colleghi di tener presente che per quanto riguarda il voto proporzionale il 5 per cento di sbarramento esclude ovviamente tutte le minoranze linguistiche. Pertanto raccomando a quest'Assemblea, in considerazione di quanto dispongono l'articolo 6 della Costituzione e l'articolo 2 dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige, di accogliere entrambi gli emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, sugli emendamenti che non sono preclusi esprimo parere contrario.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali e istituzionali*. Signor Presidente, mi limito ad esprimere il parere del Governo sull'ultima questione sollevata dal senatore Riz, rimettendomi per quanto riguarda gli altri emendamenti all'Assemblea ed al giudizio del Presidente circa le preclusioni.

In relazione alla proposta emendativa del senatore Riz devo far notare che finora nelle leggi elettorali per le Camere (anche in relazione all'articolo 67 della Costituzione che prevede la rappresentanza della nazione) non è mai stato dato rilievo diretto alla appartenenza etnica e alla rappresentanza di entità etniche nell'ambito dei partiti. Allora il problema è quello di accertare quali conseguenze si possano trarre in questo campo sia dall'articolo 6 della Costituzione sia dalle norme degli statuti speciali. Finora si è ritenuto di poter derogare a questo criterio esclusivamente nell'ambito della legge per l'elezione del Parlamento europeo, dando la possibilità di collegarsi, al fine di una rappresentanza etnica, ad altre liste e ad altri candidati. In questo caso, ritengo che il problema della rappresentanza etnica sia mediato dalle formazioni politiche che vengono prese in considerazione come tali dalla nostra legislazione, in relazione a principi costituzionali ritenuti prevalenti (come è quello previsto dall'articolo 67 della Carta costituzionale). Per questi motivi, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 4.104, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, è precluso.

Stante l'assenza del proponente, dichiaro decaduto l'emendamento 4.116.

Ricordo che gli emendamenti 4.119, presentato dal senatore Compagna e da altri senatori, e 4.110, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 4.105, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori è precluso. Ricordo che gli emendamenti 4.115, presentato dal senatore Covi, e 4.114 (Nuovo testo), presentato dal senatore Covi e da altri senatori, sono stati ritirati.

Ricordo, inoltre, che gli emendamenti 4.126, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, 4.125, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori, 4.112, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, 4.113, presentato dal senatore Ronzani, e 4.120, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 4.123, presentato dalla senatrice Tossi Brutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.109, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.117, presentato dal senatore Ronzani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Ronzani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.106, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per chiedere agli onorevoli colleghi di prestare particolare attenzione all'emendamento 4.102, che tende a definire in maniera più compiuta l'argomento oggetto della nostra discussione. Ovviamente la mia parte politica voterà a favore di questa proposta emendativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.102, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico all'emendamento 4.122, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.101, presentato dal relatore, identico agli emendamenti 4.103, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici, e 4.124, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, con la modifica apportata dai presentatori sostituendo in fine le parole «nel collegio» con le altre «nella subcircostrizione uninominale».

È approvato.

Gli emendamenti 4.108, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, e 4.121, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, identici, sono preclusi.

La prima parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, dall'inizio fino alla parola: «Presidente», è preclusa. Metto ai voti la seconda parte dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Riz e da altri senatori, cioè quella che va dalle parole: «Nelle due regioni» fino alla fine.

Non è approvata.

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 5:

Art. 5.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 83 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dai gruppi di candidati aventi il medesimo contrassegno;

2) individua quindi i gruppi di candidati che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il cinque per cento dei voti validi espressi;

3) tra i gruppi di candidati di cui al numero 2) procede al riparto dei seggi in base alla cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali dei gruppi di candidati di cui al numero 2) per il numero dei seggi da attribuire in ragione proporzionale, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascun gruppo di candidati ammesso al riparto per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo di candidati. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di candidati per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di candidati che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

4) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi così assegnati ai vari gruppi di candidati. A tal fine si procede in primo luogo alla assegnazione dei seggi in ogni circoscrizione attribuendo a ciascun gruppo di candidati tanti seggi quanti quozienti circoscrizionali interi esso abbia conseguito in quella circoscrizione. Il quoziente circoscrizionale è dato dalla divisione tra la somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nella circoscrizione dai gruppi di candidati ammessi al riparto proporzionale dei seggi e il numero di seggi da assegnare nella circoscrizione in ragione proporzionale. Gli eventuali seggi residui sono attribuiti ai gruppi di candidati seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali del quoziente ottenuto da ciascun gruppo di candidati sino alla attribuzione di tutti i seggi spettanti alla circoscrizione. A tal fine le operazioni di calcolo procedono a partire dalla circoscrizione di minore dimensione demografica. Nella assegnazione dei seggi non si prendono più in considerazione i gruppi di candidati che abbiano già ottenuto tutti i seggi ad essi spettanti in base ai calcoli di cui al numero 3). Al termine di tali operazioni, i seggi che eventualmente rimangano ancora da assegnare ad un gruppo di candidati sono attribuiti al gruppo stesso nelle circoscrizioni ove esso abbia ottenuto i maggiori resti, utilizzando per primi i resti che non abbiano già dato luogo alla attribuzione di seggi.

2. L'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicare ai singoli Uffici centrali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascun gruppo di candidati.

3. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare è rimesso alla Segreteria generale della Camera dei deputati la quale ne rilascia ricevuta, l'altro esemplare è depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione»;

b) l'articolo 84 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - 1. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali

ciascun gruppo di candidati ha diritto, i candidati compresi nel gruppo secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

2. Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale invia attestato ai deputati proclamati e ne dà immediata notizia alla Segreteria generale della Camera dei deputati nonché alle singole prefetture, che la portano a conoscenza del pubblico»;

c) l'articolo 85 è sostituito dal seguente:

«Art. 85. - 1. Il deputato eletto in più circoscrizioni deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale circoscrizione prescelga. Mancando l'opzione si procede a sorteggio».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, numero 1), dopo le parole: «aventi il medesimo contrassegno» aggiungere le seguenti: «o contrassegni compositi, nei quali sia contenuto quello di un partito o gruppo politico a cui la lista è collegata».

5.106

RONZANI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il numero 2).

5.104

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIONISI,
FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sopprimere il numero 2).

5.110

RONZANI

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, numero 2), sostituire le parole: «il cinque per cento dei» con l'altra: «cinquecentomila».

5.102

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, numero 2), sostituire le parole: «il cinque per cento dei» con le altre: «un milione di».

5.103

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, numero 2), sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre».

5.101

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, numero 2), sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «tre».

5.105

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 1, numero 2), sostituire la parola: «cinque» con l'altra: «quattro».

5.109

COVI

Al comma 1, lettera a) capoverso 1, al numero 2) aggiungere le seguenti parole: «, la clausola del 5 per cento non si applica a liste di candidati che rappresentino minoranze linguistiche riconosciute».

5.100

RIZ, RUBNER, FERRARI Karl, DUJANY

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

«4-bis) procede quindi alla determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista nazionale; tale cifra è determinata dalla somma dei voti ottenuti dai candidati nei collegi uninominali collegati alla medesima lista; attribuisce i due terzi dei seggi spettanti alle liste nazionali alla lista che ha ottenuto la più alta cifra elettorale, ed un terzo di seggi alla lista successiva; proclama quindi eletti i candidati delle medesime liste nazionali, secondo l'ordine di lista».

5.111

SALVI, BARBIERI, GUERZONI, TRONTI

Al comma 1, lettera b), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui al comma 2 dell'articolo 83, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascun gruppo di candidati ha diritto, i candidati compresi nel gruppo secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 5). Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1) o numero 2), proclama eletti i candidati che seguono secondo la graduatoria determinata ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 5)».

5.108

COVI

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) l'articolo 85 è soppresso».

5.107

Covi

Avverto che gli emendamenti 5.106 e 5.111 sono preclusi. L'emendamento 5.110 è stato ritirato. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti.

MARCHETTI. Signor Presidente, si è creato un clima nell'Assemblea indubbiamente un po' distratto, per cui ho l'impressione che soltanto in alcuni momenti si ravvivi l'attenzione.

Quella trattata dagli emendamenti 5.104 e 5.105 credo sia una delle questioni sulle quali sarebbe bene che l'attenzione dei colleghi fosse prestata un momento, perchè effettivamente si tratta di uno dei punti importanti della legge sull'elezione della Camera dei deputati.

Mi riferisco cioè allo sbarramento che viene creato del 5 per cento dei voti validi espressi, che è una modifica apportata dalla Commissione al testo della Camera, già, specialmente su questo punto, ampiamente criticabile, a nostro parere.

La Camera aveva previsto uno sbarramento del 4 per cento, la Commissione ha accolto un emendamento del collega Pontone portando lo sbarramento al 5 per cento.

Ora, non è che noi facciamo della questione dello sbarramento una questione di principio; riteniamo che le leggi elettorali dovrebbero sempre consentire la massima espressione del pluralismo del paese. Avevamo comunque di fronte le discussioni che ci sono state nel corso degli ultimi tempi sui problemi della legge elettorale e le critiche che venivano portate avanti nei confronti del sistema proporzionale, che resta il nostro punto di riferimento e resta, a nostro parere, il sistema elettorale ampiamente preferibile. Di fronte alle critiche che venivano portate a questo sistema, accusato di tutti i mali del paese mentre i mali del paese derivano da ben altro, accusato di determinare una frammentazione della rappresentanza (che invece stiamo sperimentando e toccando con mano nel corso dei nostri lavori, e che sarà ben altra e più pericolosa in applicazione del sistema maggioritario che stiamo per varare), di fronte ai rischi paventati e alle critiche sollevate circa una eccessiva frammentazione, che sarebbe stata il frutto della legge elettorale proporzionale e non di una situazione politica che si era determinata nel paese, discutendo il sistema proporzionale avevamo preso in considerazione, anche con una certa riluttanza, la possibilità di introdurre all'interno di questo sistema alcuni correttivi volti ad evitare la paventata eccessiva frammentazione che ne sarebbe scaturita.

Ora, il sistema proporzionale è stato messo da parte; si è celebrato a tal proposito un *referendum* e quindi vi è stato un chiaro orientamento espresso dal paese per un sistema maggioritario. Di conseguenza, ci avviamo ad una soluzione caratterizzata dal sistema maggioritario nel quale - ciò è ovvio una volta imboccata tale strada - le minoranze vengono largamente punite: noi l'avevamo detto, perchè è così e nessuno lo può negare. Invece, nell'ambito di questo sistema si

salva una quota di proporzionale del 25 per cento che, con i meccanismi introdotti, che non prevedono neanche lo scorporo totale ma soltanto uno scorporo parziale, sarà in larga parte appannaggio delle maggioranze. Ebbene, in un sistema di questo tipo introduciamo uno sbarramento pari al 5 per cento, che evidentemente costituirà un ulteriore impedimento ad una qualche rappresentanza delle minoranze.

In un paese nel quale, a seguito della crisi politica presente a tutti i colleghi - almeno penso! - e del disfacimento del sistema dei partiti, sta venendo alla luce una situazione nella quale l'elettorato si è da un lato frantumato e dall'altro concentrato con opzioni estremamente diverse nelle varie aree geografiche, verrà premiato chi avrà ottenuto voti concentrati in determinate aree e non la rappresentanza nazionale.

In una situazione di questo tipo introduciamo uno sbarramento del 5 per cento all'interno di un sistema essenzialmente maggioritario; di conseguenza, è chiaro che tale sbarramento assume un significato profondamente diverso anche da quello che avevamo preso in considerazione, discutendo sul sistema proporzionale.

Sono queste le ragioni per le quali proponiamo al comma 1, lettera a), capoverso 1, la soppressione del numero 2), cioè di una parte dell'articolo 5 nella quale si prevede questa soglia del 5 per cento; del resto, si tratta di una modifica introdotta dalla Commissione al testo licenziato dalla Camera dei deputati che prevedeva una soglia del 4 per cento.

In via subordinata, proponiamo che tale soglia venga comunque ridotta dal 5 al 3 per cento, e i colleghi sanno che tale proposta modificativa non deriva certamente da un timore del Partito della Rifondazione comunista di salvaguardare se stesso e di non volgere l'attenzione ai problemi generali.

Riteniamo che gli ultimi risultati elettorali confermino ampiamente che ci troviamo ben al di là della soglia del 5 per cento.

Questa sorta di punizione che viene introdotta con questo sistema non colpirà certo la nostra parte politica; questo è quanto si può constatare realisticamente.

Riteniamo che sia profondamente ingiusto inserire un meccanismo di sbarramento all'interno di una legge maggioritaria che ha già ben altri sbarramenti e non aveva bisogno di questa ulteriore iniquità.

ROCCHI. Do per illustrati gli emendamenti 5.102 e 5.103.

RIZ. L'emendamento 5.100 rientra nella tematica di cui ho parlato in precedenza. Noi riteniamo che alla rappresentanza delle minoranze e, precisamente, a liste di candidati che rappresentano minoranze debba essere data la possibilità di essere eletti al Parlamento ancorché non raggiungano il 5 per cento.

Altrimenti, l'articolo 6 della Costituzione viene svuotato del suo significato e l'articolo 2 dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige viene leso palesemente.

Queste sono le ragioni per cui insisto su questo emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario a tutti gli emendamenti non preclusi, ad eccezione dell'emendamento 5.109, presentato dal senatore Covi, per il quale mi rimetto all'Assemblea.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 5.106, presentato dal senatore Ronzani è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 5.104, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 5.110, presentato dal senatore Ronzani, è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 5.102, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.103, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.101, presentato dalla senatrice Rocchi e da altre senatrici, identico all'emendamento 5.105, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Stante l'assenza del proponente dichiaro decaduto l'emendamento 5.109.

RIVIERA. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.109, presentato dal senatore Covi e fatto proprio dal senatore Riviera.

Non è approvato.

RIVIERA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 5.100, presentato dal senatore Riz e da altri senatori è precluso a seguito della reiezione della seconda parte dell'emendamento 4.100.

L'emendamento 5.111, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 5.108, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.107, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 6:

Art. 6.

1. L'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il Presidente della Camera dei deputati ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno perchè si proceda ad elezione suppletiva nel collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, purchè intercorra almeno un anno fra la data della vacanza e la scadenza normale della legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata dall'organo di verifica dei poteri.

2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.

3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilità previste dall'articolo 7 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni suppletive.

4. Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, è attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nello stesso gruppo di candidati segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4).

5. Nel caso in cui un gruppo di cui al comma 4 abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire il capoverso 1, con il seguente:

«1. Quando, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), il seggio viene attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che, nella lista collegata, abbia ottenuto la maggior cifra elettorale o che segua immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine determinato ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4)».

Conseguentemente sopprimere i capoversi 2 e 3.

6.100

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DI-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, dopo il capoverso 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Quando per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito alla lista nazionale che nelle elezioni ha ottenuto la più alta cifra elettorale, il seggio è attribuito al candidato presente nei collegi uninominali collegato alla medesima lista che abbia ottenuto il più alto numero di voti, non risultando eletto. Quando per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, resti vacante un seggio attribuito alla lista nazionale che nelle elezioni ha ottenuto la seconda migliore cifra elettorale, il seggio è attribuito al candidato della medesima lista che, nell'ordine di lista, segue l'ultimo degli eletti».

6.101

SALVI, BARBIERI, D'ALESSANDRO PRISCO,
TOSSI BRUTTI

Gli emendamenti 6.100, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori e 6.101, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, sono preclusi.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 6; fra i quali si collocherà anche l'emendamento 2.124 precedentemente accantonato.

Dopo l'articolo 6 inserire i seguenti:

«Art. 6-....

1. L'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361, e successive modificazioni, è abrogato.

2. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di componente di una delle due Camere e di componente di un Consiglio regionale.

3. Coloro che vengono a trovarsi nella situazione di incompatibilità di cui al comma 2 debbono esercitare l'opzione tra le due cariche entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta elezione».

6.0.102

GALUPPO, RIVIERA

«Art. 6....

1. All'articolo 7 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, nel primo comma, dopo la lettera h), è inserita la seguente:

h-bis) i magistrati di ogni ordine e grado, compresi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori;

nel terzo comma, dopo le parole: "preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni", *sono sostituite dalle seguenti:* "preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b), c) e i) del predetto comma, dalla formale presentazione delle dimissioni";

nel quarto comma, dopo le parole: "l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b) e c)", *sono sostituite dalle altre:* "l'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle predette lettere a), b), c) e *h-bis)*".

2. Conseguentemente l'articolo 8 del predetto testo unico n. 361 del 1957 è abrogato».

6.0.103

ZECCHINO, COMPAGNA

«Art. 6-....

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

"Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel corso di due legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a dieci anni.

2. La condizione di ineleggibilità di cui al comma 1 si applica a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

6.0.100

CANNARIATO

«Art. 6-....

1. All'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:

“Non sono eleggibili coloro che hanno ricoperto il mandato parlamentare alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica nel corso di tre legislature anche non consecutive. In caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica per una o più delle legislature considerate, sono ineleggibili coloro che, alla data di indizione delle elezioni, hanno ricoperto complessivamente il mandato parlamentare per un periodo superiore a quindici anni.

2. La condizione di ineleggibilità di cui al comma 1 si applica a partire dalla prima elezione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della presente legge”.

6.0.101

CANNARIATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

GALUPPO. Signor Presidente, con l'emendamento 6.0.102 si intende dare risposta ad una discriminazione che attualmente esiste tra chi si trova nella posizione di parlamentare e di consigliere regionale, nel senso che il parlamentare, nel caso decida di candidarsi al consiglio regionale, si trova in una posizione di incompatibilità e quindi nella necessità di esercitare l'opzione tra le due cariche. Il consigliere regionale invece è nella condizione di ineleggibilità e deve dimettersi sei mesi prima della accettazione della candidatura.

Va pure sottolineato che la questione è stata sottoposta recentemente al parere della Corte costituzionale che ancora non si è pronunciata in merito. Con l'emendamento 6.0.102 si risolverebbe una situazione di oggettiva ingiustizia che non ha più motivo di essere.

ZECCHINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento proposto tende a trasformare l'ineleggibilità dei magistrati da relativa, limitata cioè ad un certo ambito territoriale, in assoluta.

La questione, è superfluo sottolinearlo, è di grande delicatezza e va affrontata in uno sforzo di serenità che sappia mettere da parte emozioni e pregiudizi di cui si sta caricando l'atmosfera.

La condizione di indipendenza ed autonomia del giudice - come si è venuta affermando nelle democrazie occidentali - e l'ampiezza del controllo giurisdizionale anche sugli altri poteri dello Stato, sono da tempo al centro del dibattito politico e dottrinario con riferimento alla potenziale forzatura del principio della divisione dei poteri e, in relazione ai paesi in cui il giudice non sia di investitura selettiva, dello stesso principio di rappresentatività democratica.

Tutto il dibattito che - per non parlare solo di casa nostra ha animato l'esperienza della Germania federale è fortemente indicativo dell'esistenza di questa preoccupazione.

Preoccupazione che in generale viene superata non solo nella pratica, ma anche nella dottrina, per l'esistenza di una serie di garanzie e di limiti che accompagnano l'esercizio della funzione giurisdizionale.

Nel nostro paese questi limiti sono i più evanescenti nell'ambito delle democrazie occidentali, nel senso che in nessun paese il potere giudiziario gode di spazi di autonomia e di indipendenza grandi come da noi, come risulta evidente in relazione alle modalità di nomina dei magistrati, alla inamovibilità, all'autogoverno e all'autodisciplina, alla progressione di carriera, alla totale indipendenza del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale.

Per questa ragione ricorrentemente viene proposto il problema della introduzione di un qualche meccanismo di controllo o comunque di un potere di indirizzo o di vigilanza sull'attività del pubblico ministero.

A queste sollecitazioni occorre rispondere con un no! chiaro e forte, perchè occorre dire che l'autonomia e l'indipendenza sono prerogative che o sono integre e totali o non sono.

Ciò che invece occorre, è garantire che i confini propri del potere giudiziario non siano superati e prevedere più efficaci sistemi di autocontrollo. Penso per esempio all'urgenza di ridefinire gli illeciti disciplinari e i modi per sanzionarli effettivamente.

Storicamente, con l'affermazione del principio di legalità, che vuole il giudice sottoposto soltanto alla legge, sono nati i mezzi di impugnazione. Ma intorno a questa esigenza per così dire primordiale di garanzia rispetto al grande potere dei magistrati, si sono venute sviluppando altre esigenze che potremmo definire complementari, come l'esigenza della riservatezza, della imparzialità, non solo sostanziale, ma anche formale ed apparente. Esigenze che nel nostro tempo dominato dai *media* - che possono indurre oggettivamente a protagonismi e debordamenti - stanno assumendo una straordinaria importanza a tutela ad un tempo dell'equilibrio tra i poteri e della dignità e dei diritti del cittadino.

Vigente lo Statuto albertino, pur in mancanza di una norma espressa, si era consolidata la prassi delle dimissioni dalla magistratura di chi veniva eletto alla Camera - dimissioni irrevocabili, si badi - a sottolineare l'esigenza della separazione più netta tra due funzioni così delicate. Eppure vigente lo Statuto albertino - fino cioè a qualche decennio fa - lo spazio del potere giudiziario era incomparabilmente più ristretto. Basti pensare alla norma in esso contenuta secondo cui «l'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligatorio, spetta esclusivamente al potere legislativo».

La stessa strada della necessità di una scelta definitiva tra le due attività è ancor oggi seguita da alcuni paesi. In altri, come si sa, si oscilla tra incompatibilità ed ineleggibilità.

Nel nostro paese, come è noto, i casi di ineleggibilità sono regolati, in via generale - per espresso rinvio costituzionale dalla legge ordinaria.

Il testo unico del 1957 a noi sembra riservare una condizione di favore per i magistrati, forse non proprio giustificabile sulla base del principio di ragionevolezza, rispetto ad altre categorie per le quali è prevista la ineleggibilità assoluta. Per la verità non è mancato il caso di qualche magistrato che ha eccepito la irragionevolezza della stessa ineleggibilità relativa, in quanto prevista per i magistrati e non anche per tutti gli altri pubblici dipendenti. Ma la tesi ci sembra francamente eccessiva e comunque la Corte Costituzionale ha già molto saggiamente respinto l'eccezione.

Le categorie per le quali è prevista la ineleggibilità assoluta comprendono com'è noto i consiglieri comunali, i presidenti di provincia, i sindaci di comuni superiori a ventimila abitanti, i prefetti, i vice prefetti, funzionari di P.S. e capi di gabinetto di ministri.

Con l'emendamento si propone ora di estendere tale ineleggibilità assoluta anche ai magistrati, con la previsione della necessità di dimissioni dalla magistratura (180 giorni prima della scadenza del quinquennio di durata della legislatura o, in caso di scioglimento anticipato entro i sette giorni successivi alla data del decreto di scioglimento) per poter proporre la candidatura, come è già previsto per i consiglieri regionali, per i presidenti di provincia e per i sindaci.

Una tale proposta emendativa ci sembra imporsi non solo per una questione astratta di ragionevolezza del sistema, ma perchè per realizzare la *ratio* che è alla base della odierna ipotesi di ineleggibilità relativa occorre mutare ed aggiornare la norma. Due sono infatti i cardini di quella *ratio*: 1) evitare la condizione di privilegio dei candidati magistrati rispetto agli altri candidati, come conseguenza dell'esercizio della loro funzione; 2) tutelare l'immagine della imparzialità nell'amministrazione della giustizia.

E credo che non vi sia chi possa negare che, nel mutato contesto storico, sociale e tecnologico - penso alla facilità di divulgazione di notizie ed immagini - la realizzazione di quella *ratio* imponga oggi l'aggiornamento della norma e la trasformazione dell'ineleggibilità da relativa in assoluta.

Questo va detto con assoluta serenità!

In conclusione il nuovo limite imposto alla eleggibilità dei magistrati - lontano da ogni spirito di contrapposizione e non condizionato da alcuna contigente emotività - va perciò letto nel contesto di un miglioramento di quel meccanismo di pesi e contrappesi che caratterizza i sistemi autenticamente democratici; ma va letto soprattutto come l'occasione di liberazione della indipendenza e dell'autonomia del giudice dai rischi di possibili strumentalizzazioni e di appannamento, per evitare i quali - non dobbiamo dimenticarlo - l'articolo 98 della Costituzione ha già previsto possibili limitazioni all'iscrizione ai partiti politici. In definitiva il limite proposto varrà ad esaltare un potere che tutti considereremo tanto più prezioso alla convivenza civile e tanto più credibile nella tutela dei diritti del cittadino, quanto più sarà ed apparirà lontano dalle lotte politiche.

In questo senso io vi chiedo, onorevoli colleghi, di valutare e, se riterrete, di approvare l'emendamento proposto.

CANNARIATO. Signor Presidente, gli emendamenti 6.0.100 e 6.0.101 da me presentati rimarcano l'esigenza di un rinnovamento effettivo da attuarsi sul piano della rappresentanza parlamentare. Un rinnovamento che tutti i partiti hanno detto di voler realizzare anche se poi, in pratica, in Parlamento e in tutti gli organi elettivi sono presenti sempre gli stessi eletti in rappresentanza perenne di determinati interessi. Ciò ha bloccato l'evoluzione della politica e ha impedito ai movimenti verificatisi nella società di avere la dovuta rappresentanza a livello istituzionale, causando una sclerotizzazione della politica ed una incapacità di controllo sull'azione politica dei propri aderenti, di cui sono responsabili i partiti. Tali emendamenti, come quelli presentati in precedenza in occasione della legge elettorale per il Senato, mirano ad imporre ai partiti un comportamento adeguato, se essi vogliono rimanere nelle istituzioni con i consensi espressi dai movimenti che si verificano nella società. Sono convinto che ogni generazione debba avere la sua rappresentanza, perchè ogni generazione ha sensibilità differenti. Quando generazioni giovani hanno come rappresentanti uomini validissimi per i loro tempi ma che ormai stanchi della politica, abituati alla politica, sono anche spesso compromessi con questa, ritengo non ci sia più quella corrispondenza tra rappresentanti e rappresentati. Non voglio esprimere una *mens* persecutoria ma un'esigenza che tutti sentiamo, voluta dai cittadini, approvata ultimamente dall'esito referendario. I *referendum* vogliono il nuovo; non il nuovismo, ma il nuovo collegato con la realtà.

PRESIDENTE. Senatore Cannariato, la Presidenza la invita a considerare con attenzione la possibilità di ritirare gli emendamenti 6.0.100 e 6.0.101, da lei presentati, relativi al limite ai mandati elettivi al Parlamento nazionale. Come a tutti è noto, tale materia è stata affrontata dal Senato in sede di esame della propria legge elettorale, che costituisce l'articolo 6 del testo ora all'esame della Camera. È evidente che al momento non possiamo porre in votazione una norma identica o analoga a quella votata solo pochi giorni fa. Si creerebbe un'intromissione su una materia già deliberata dal Senato ed ora al vaglio della Camera. È evidente che il Senato potrà tornare su questa materia in sede di riesame del proprio testo, naturalmente ove esso sia modificato dalla Camera.

Invito quindi il collega Cannariato a ritirare i propri emendamenti. In caso contrario, la Presidenza dovrebbe dichiararli inammissibili.

CANNARIATO. Signor Presidente, sono ossequioso verso i poteri della Presidenza e quindi posso accogliere il suo invito, ma deve rimanere agli atti: primo, che questa è un'esigenza che tutti sentiamo; secondo, che non c'è una *mens* persecutoria; terzo, che è necessario un «riposo sabbaico» per tutti coloro che si impegnano in politica.

Se questi principi vengono riconosciuti, sono favorevole al ritiro dei miei emendamenti. (*Applausi dei senatori Ferrara Vito e Riviera*).

PRESIDENTE. Prima di chiedere il parere del relatore e del Governo, vorrei che il senatore Rastrelli illustrasse (perchè qui collo-

chiamo il suo emendamento 2.124) lo sviluppo che ha avuto l'approfondimento in merito all'emendamento stesso.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'ampia partecipazione e l'accoglienza sentita e motivata di tutti i Gruppi politici alla materia trattata nell'emendamento hanno indotto, secondo il suo consiglio, i Presidenti dei Gruppi ad approfondire la materia stessa.

Si è però constatato (e ho dovuto accettare il principio) che una norma del genere, inserita soltanto nella legge elettorale per la Camera dei deputati, omessa sulla legge relativa al Senato, avrebbe potuto sembrare un atto emulativo nei confronti dell'altro ramo del Parlamento.

C'è poi la considerazione che al Senato, presso la Commissione giustizia, è in corso l'iter di un provvedimento legislativo - su cui attendo precise conferme da parte del ministro Elia - in avanzata fase di esame. Gradirei sul punto l'impegno non soltanto del Governo ma delle forze politiche e, se consente, anche del Presidente del Senato perchè appena l'esame della Commissione giustizia sarà completato (il che avverrà a giorni) al provvedimento sia riservata una corsia preferenziale nei lavori dell'Aula.

Il complesso di tali osservazioni e anche la difficoltà di valutare fino in fondo i titoli di reato che dovrebbero costituire materia inibitoria per l'esercizio dell'elettorato passivo mi inducono a non insistere sulla votazione dell'emendamento in questo momento, a condizione però (voglio precisarlo) che il Governo faccia la sua parte, che i Gruppi politici si esprimano in senso conforme fin da ora, assumendo un impegno politico per l'accoglimento in futuro del provvedimento, e a condizione che la stessa Presidenza del Senato mi assicuri che appena la Commissione giustizia avrà varato questo disegno di legge in fase di istruzione l'Aula possa rapidamente approvarlo per rendere definitivo il principio che il mio emendamento intendeva porre.

Se queste condizioni saranno verificate acconsentirò a ritirare l'emendamento. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il ministro Elia. Ne ha facoltà.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Avevo già dato atto, esprimendo il parere sugli emendamenti, non solo dell'alta ispirazione dell'emendamento Rastrelli, ma anche dell'opportunità che il tema venisse affrontato. Sottolineavo altresì che era appunto pendente presso la Commissione giustizia un disegno di legge presentato dal Guardasigilli e recante - ora posso precisarlo - il numero 1085.

È proprio in relazione all'esame ormai in fase avanzata di questo testo che bisognerà raccordare l'elencazione dei reati previsti dall'articolo 1 (aggiornandola, perfezionandola ed estendendola, perchè questo elenco è stato accusato di essere parziale) con l'articolo 4, che prevede le misure inibitorie, a cui si potrebbero, con successiva specificazione, aggiungere misure di tipo squisitamente cautelare come quelle indicate dall'emendamento Rastrelli.

Assumo l'impegno di insistere sul punto e di sottoporre al Consiglio dei ministri l'ulteriore elaborazione di proposte emendative affinché il contenuto dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli sia collegato e coordinato con le proposte già avanzate dal Governo. Pertanto, l'Esecutivo assume un esplicito impegno in tal senso.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, colgo positivamente le parole pronunciate dal ministro Elia. Noi riteniamo che l'esigenza avanzata in questa sede sia profondamente valida; di essa dovremo tenere conto quando esamineremo e modificheremo (come credo vada fatto) il disegno di legge n. 1085 presentato dal ministro Conso, relativo all'estensione dell'ambito di applicazione del patteggiamento ed alle misure inibitorie nei confronti di chi abbia riportato condanne di primo grado per reati contro la pubblica amministrazione.

Desidero esprimere, a nome del Gruppo parlamentare che rappresento, il nostro impegno affinché venga recepito lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli in una formulazione normativa equilibrata e compiuta.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord condivide lo spirito dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, come la scelta di ritirarlo, proprio in vista dell'approvazione del disegno di legge n. 1085 che prevede specificatamente la sanzione accessoria della non candidabilità alle elezioni politiche ed amministrative, che è in esame presso la 2ª Commissione permanente del Senato. Siamo d'accordo con tale scelta proprio in considerazione dell'iniquità e dell'inopportunità di introdurre nel contesto del provvedimento al nostro esame siffatte previsioni ed anche in considerazione del fatto che la legge per le elezioni del Senato non le prevede.

In conclusione, il Gruppo della Lega Nord apprezza e condivide sia il merito dell'emendamento presentato dal senatore Rastrelli, sia la proposta di riconsiderare tutta la materia nelle sedi proprie. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

DI LEMBO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI LEMBO. Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana è d'accordo ed accetta tutto il discorso fatto dal senatore Rastrelli. Desidero sottolineare che già nell'ambito della Commissione giustizia era stata rilevata la bontà di una norma che preveda misure inibitorie a carico dei parlamentari che commettono alcuni reati

(addirittura si era discusso dell'opportunità di considerare tutti i reati). Poichè il disegno di legge n. 1085 è già in fase di avanzato esame (in relazione ad esso è stato deciso di costituire un comitato ristretto) anche allo scopo di evitare che l'iter del provvedimento che ci accingiamo ad approvare si protragga ulteriormente presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, il Gruppo della Democrazia cristiana assume l'impegno di approvare la norma in discussione nel più breve tempo possibile e di migliorarla (inserendovi anche i reati relativi all'associazione per delinquere di stampo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale), dopo un esame sicuramente più approfondito di quello che si poteva effettuare questa sera in Aula.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anche il Gruppo repubblicano prende atto con soddisfazione delle comunicazioni del ministro Elia, che si è impegnato a recepire il contenuto di fondo e sostanziale dell'emendamento proposto dal senatore Rastrelli. Noi assicuriamo tutto il nostro impegno affinché si giunga il più sollecitamente possibile alla redazione di una norma che dia ampia soddisfazione anche rispetto al testo del disegno di legge n. 1085, attualmente all'attenzione e alle cure della Commissione giustizia del Senato in fase di avanzata discussione.

PRESIDENTE. Da parte mia resta solo da ringraziare tutti i Gruppi che si sono riuniti e hanno approfondito un tema di grande importanza, arrivando a prospettare una soluzione che è nelle mani, adesso, del Governo e del Parlamento.

La Presidenza seguirà con grande attenzione l'iter del provvedimento e, non appena definito dalla Commissione, ne proporrà ai Capigruppo l'immediata calendarizzazione. (*Applausi del senatore Specchia*).

Ritengo che una risposta così larga e unanime del Senato su questo tema sia la soluzione in tutti i sensi preferibile.

Invito ora il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6 rimasti in vita, cioè il 6.0.102 e il 6.0.103.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, sull'emendamento 6.0.102 sono contrario come ero contrario in Commissione, perchè francamente chi esercita le funzioni di consigliere regionale, specialmente se è presidente o assessore regionale, si trova in una condizione di particolare privilegio.

Poi, in realtà, questa è una legge sulle operazioni elettorali, non è una legge sui requisiti di eleggibilità e quindi la *sedes materiae* non mi sembra molto idonea. Ma, come l'amico Riviera sa, anche in Commissione io ho espresso parere contrario.

Confermo quindi il parere contrario all'emendamento 6.0.102, ammesso che i colleghi insistano per la votazione.

Per quanto riguarda l'emendamento 6.0.103, debbo dire che nella sostanza mi trova pienamente favorevole, soprattutto dopo che sia le modifiche legislative sia, soprattutto, la prassi hanno esteso il potere giurisdizionale ben al di là di quelli che dovrebbero essere i confini territoriali che sono previsti dal codice di rito. Noi ormai siamo abituati a vedere provvedimenti di un giudice che hanno applicazione su tutto il territorio nazionale, per esempio che il pretore di Canicattì può bloccare la vendita di un prodotto su tutto il territorio nazionale. Quindi condivido, nella sostanza, l'emendamento 6.0.103.

Ma ho due problemi che vorrei sottoporre prima di ogni altro al presentatore. Il primo è la *sedes materiae*, nel senso che, come ho detto in relazione all'emendamento 6.0.102, questa è una legge sulle operazioni elettorali, non è una legge sui requisiti di eleggibilità e quindi mi sembrerebbe un po' fuori posto.

Ma, a parte ciò, abbiamo varato una legge sul Senato e questa norma non l'abbiamo inserita; la metteremmo ora nella legge sulla Camera e faremmo un'inutile *navette*.

ZECCHINO. Questo non c'entra: c'è l'automatica estensione di tutte le norme approvate per l'elezione alla Camera dei deputati anche al Senato.

ACQUARONE, *relatore*. Nella sostanza sono favorevole a questa norma; ho dei dubbi quanto alla collocazione e quanto all'opportunità, non avendola inserita nella legge sul Senato.

Consequentemente, mentre dichiaro il mio parere contrario all'emendamento 6.0.102, se mantenuto, mi rimetto all'Assemblea per quanto riguarda l'emendamento 6.0.103. (*Commenti del senatore Zecchino*).

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, il Ministro si rimette all'Aula pur apprezzando le intenzioni degli emendamenti presentati, sia nel caso del 6.0.102 sia nel caso del 6.0.103, mentre si compiace del ritiro degli emendamenti 6.0.100 e 6.0.101.

DE GIUSEPPE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE GIUSEPPE. Signor Presidente, io ho ascoltato con grande attenzione l'illustrazione che è stata fatta dell'emendamento da parte del collega Zecchino e annuncio fin d'ora che voterò a favore di esso perchè mi convince.

Anche le osservazioni che sono state fatte dall'illustre Presidente della la Commissione non sono tali da creare in me il dubbio sulla opportunità di adottare questa linea di condotta, perchè la estensione è automatica: per quanto riguarda le norme sulla incompatibilità e sulla ineleggibilità, la previsione per un ramo del Parlamento vale anche per l'altro.

Mi sembra che qui il problema sia di un'estrema delicatezza, e vale la pena affrontarlo con grande attenzione perchè il potere giudiziario – e noi dobbiamo essere garanti delle ampie possibilità di cui tale potere dispone – ha in Italia una sfera di iniziativa costituzionalmente garantita e rafforzata da leggi ordinarie.

Quando abbiamo stabilito l'incompatibilità, non abbiamo previsto con attenzione cosa rappresenta quest'ultima per un magistrato; però, abbiamo posto una clausola che per altre incompatibilità non abbiamo ritenuto opportuno porre.

Abbiamo affermato che quando un magistrato si candida alle elezioni e non viene eletto, non possa svolgere per cinque anni le sue funzioni nel distretto nel quale si è candidato. Ciò sta a dimostrare che, pur avendo, sia la Camera dei deputati sia il Senato, individuato l'incompatibilità e non l'ineleggibilità, ci si è però posti il problema delle conseguenze di far svolgere le funzioni giudiziarie ad un magistrato che, avendo intrattenuto rapporti elettorali con i cittadini, nel momento in cui rientra a svolgere le stesse funzioni giudiziarie, crea difficoltà a sé ed agli altri tanto che per cinque anni la legge non gli consente di svolgere le sue funzioni in quel determinato distretto.

Di conseguenza, anche tenendo presente la vecchia soluzione, ci troviamo certamente in un caso – a mio avviso – di incompatibilità speciale. Dal momento che i colleghi Zecchino e Compagna hanno sollevato la questione, tanto vale affrontarla alla radice e con coerenza. Un prefetto o un vice prefetto sono ineleggibili, ma ognuno di noi sa che i loro poteri sono estremamente più modesti nell'ambito del loro territorio di quelli che possono essere i poteri, e quindi l'influenza, del magistrato.

Perciò, condivido che si debba prevedere per il magistrato la ineleggibilità; e nel momento in cui condivido questa impostazione tornano alle mie orecchie le affermazioni di Sandro Pertini, cioè di un Presidente profondamente amato e non dimenticato dai cittadini italiani, il quale ha affermato che il magistrato non deve essere solo indipendente, ma deve anche apparire tale.

In realtà, non appare indipendente quel magistrato che lascia le sue funzioni per essere uomo di parte e per affrontare un giudizio popolare.

Credo che proprio nel rispetto, che tutti dobbiamo avere nei confronti della magistratura, l'ineleggibilità è la prova del nostro rispetto nei confronti dei magistrati italiani. *(Applausi dai Gruppi della DC e del MSI-DN e dei senatori Boso e Compagna).*

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, illustrando l'emendamento 6.0.103 al termine del suo intervento, il senatore Zecchino ha affermato che esso non è stato determinato da un senso di reazione di fronte all'opera che attualmente conduce la magistratura. Poichè ho

profonda stima del collega Zecchino, non posso che credere che la presentazione di tale proposta modificativa non sia stata determinata da questa ragione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue COVI). Debbo però aggiungere che non posso apprezzare tale emendamento, perchè, a mio avviso, è stato anche presentato in maniera non del tutto rispondente alla vigente normativa. Infatti, mentre vi è un'ineleggibilità assoluta per quanto concerne i consiglieri regionali, i presidenti delle giunte provinciali e i sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, sostanzialmente giustificata dal fatto che non possono esercitare contemporaneamente entrambe le cariche, per quanto attiene il capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza, i capi di Gabinetto dei Ministri, rappresentanti del Governo come i prefetti, i vice prefetti, eccetera, l'ineleggibilità sussiste, ma non è assoluta. Ad esempio, gli appartenenti ad alcune categorie, come i prefetti ed viceprefetti, possono candidarsi se entrano in aspettativa sei mesi prima dell'indizione delle elezioni. Quindi neanche per queste categorie di funzionari è prevista l'ineleggibilità assoluta.

A parte ciò, mi pare ancor più importante l'argomento relativo alla *sedes matariae*, come è stato detto dal senatore Acquarone,

Alla Camera è attualmente in discussione un provvedimento relativo alle incompatibilità dei magistrati; in particolare, vi è un punto che prevede l'impossibilità dell'iscrizione ai partiti politici e viene ampliato il termine di sei mesi entro il quale devono dimettersi dalle proprie funzioni per potersi presentare candidati. Mi sembra quella la *sedes* in cui affrontare l'argomento, in quanto esso attiene all'ordinamento giudiziario.

Infine mi sembra argomento che possa essere affrontato in questa sede in pochi minuti dal momento che la materia esige approfondimento data la sua delicatezza.

Per queste ragioni il voto del Gruppo repubblicano sarà contrario.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signor Presidente, mi rendo conto di intervenire intempestivamente ma volevo solamente difendere il buon nome del pretore di Canicattì che è stato tirato in ballo, a mio avviso inutilmente, dal senatore Acquarone.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI. Signor Presidente, nel nostro ordinamento esistono norme che disciplinano in modo particolare l'elezione di un cittadino che appartenga all'ordine giudiziario.

Ciò rappresenta una riprova della delicatezza della posizione in cui vengono a trovarsi questi cittadini.

Ora, la proposta che viene avanzata è di escluderli dall'elettorato passivo in quanto componenti dell'ordine giudiziario.

Anch'io ritengo, come il senatore Acquarone, che non sia questa la sede opportuna per affrontare un tema di tale portata.

Di questa proposta si è già occupata la Commissione per le riforme istituzionali per una ragione che vorrei porre al centro delle mie considerazioni. L'esclusione di questi cittadini dall'elettorato passivo in quanto componenti dell'ordine giudiziario non può mettere in luce la questione più generale relativa al rapporto tra i poteri dello Stato. Sono da considerare i valori alla base dell'articolo 101 e 104 della Costituzione e relativi all'indipendenza e all'autonomia della magistratura.

Proprio per questo motivo non credo che sia la legge ordinaria, questa legge, lo strumento migliore per intervenire su una materia così complessa e delicata, che investe valori fondamentali del nostro ordinamento costituzionale.

Più in generale sarebbe il caso di fare economia di norme nella legge che stiamo discutendo, cercando di limitarci ai congegni elettorali; non è opportuno introdurre improvvisamente nuove norme a colpi di emendamenti perchè da questo tipo di operazioni non potranno che risultare norme affrettate.

Infine, vorrei sottolineare a tutti i colleghi una coincidenza temporale che potrebbe essere disdicevole sia ai nostri occhi che a quelli dell'opinione pubblica.

Cinque minuti fa, per la disponibilità manifestata da chi aveva presentato l'emendamento e per l'impegno assunto dal Governo, abbiamo accantonato una proposta volta a stabilire l'ineleggibilità dei condannati. Adesso, se si volesse seguire la via indicata dall'emendamento presentato dal senatore Zecchino, si deciderebbe senz'altro l'ineleggibilità dei magistrati. Ritengo che ciò urti il senso estetico di molti colleghi oltre che essere disdicevole per l'opinione pubblica del paese. *(Applausi del Gruppo del PDS).*

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, mi spiace prendere la parola in dissenso da lei, che nella sua veste di senatore democristiano, ha espresso poco fa un'opinione. Ma la mia opinione è diversa. Credo che in questa giornata abbiamo compiuto, analogamente a quanto avvenuto in occasione del dibattito sulla legge elettorale del Senato, ogni sforzo per varare una riforma elettorale che si muovesse entro dei confini ben determinati, cercando di evitare di ammassare nell'ambito di questa riforma, come se fosse un contenitore, oggetti, argomenti, norme che sostanzialmente sono estranee alla riforma di uno strumento elettorale.

Se avessimo dovuto affrontare il tema delle incompatibilità e delle ineleggibilità, la materia sarebbe stata amplissima e avrebbe richiesto di considerare per esempio anche il problema dei sindaci. Infatti di fronte ad un collegio uninominale maggioritario, la stessa preclusione di candidature a sindaci di comuni con oltre 20.000 abitanti potrebbe essere utilmente rivista. Tuttavia vi è stata la scelta di non affrontare nel corso dell'esame di questo strumento elettorale questa materia, ritenendo che le incompatibilità e le ineleggibilità appartengono ad altre leggi, diverse dalla presente che regola il sistema attraverso il quale si eleggono i rappresentanti delle Camere. Quindi il ragionamento della *sedes materiae* non è estemporaneo, ma è la conseguenza logica di una impostazione che è stata conferita sia alla legge di riforma delle elezioni per il Senato che a quella per la Camera dei deputati.

Per tali ragioni, poco fa, con un atto di saggezza e con il concorso responsabile del collega Rastrelli, abbiamo rimandato alla sede giusta un'altra questione che era stata sollevata, sulla quale peraltro esistevano ragioni da vendere per dire di sì a quanto nella sostanza veniva proposto. Per questa stessa ragione ritengo che sia sbagliato dal punto di vista sistematico, politicamente inopportuno - per l'accostamento, che non può sfuggire a nessuno, con il quale ha concluso il suo intervento il collega Brutti - votare l'emendamento 6.0.103, proposto dal senatore Zecchino.

Pertanto, in dissenso dall'opinione espressa dal collega De Giuseppe, annuncio fin d'ora che voterò contro questo emendamento se non dovesse essere ritirato. Rinnovo pertanto l'invito al senatore Zecchino a ritirarlo ed annuncio nel contempo che, se ciò non dovesse avvenire, la posizione mia personale, ma che credo debba essere anche quella del Gruppo democristiano, è contraria all'approvazione dell'emendamento. Ci dovrà essere infatti anche un momento di presa di coscienza delle responsabilità che si assumono quando in uno stesso dibattito si afferma da un lato che non è sistemico stabilire che vengano dichiarati non eleggibili coloro che hanno avuto una sentenza di condanna e nel contempo si sostiene che è sistemico immaginare che non siano eleggibili i magistrati! (*Applausi dal Gruppo della DC e del relatore*). Per tali ragioni, anche se auspico che la votazione non si tenga invito i senatori democristiani a valutare questa mia opinione, facendone oggetto di un sereno ragionamento e quindi di comportarsi di conseguenza.

COMPAGNA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, il richiamo fatto dagli ultimi colleghi che sono intervenuti alla coerenza sistemica in cui si iscrivono gli emendamenti, come sottolineava il relatore, riguarda tanto l'emendamento 6.0.102, presentato dai colleghi Galuppo e Riviera, quanto l'emendamento 6.0.103, presentato dal senatore Zecchino. Il discorso della sede della materia rischia di essere davvero molto ipocrita per entrambi gli argomenti oggetto dei citati emendamenti. Infatti, l'emendamento 6.0.102, presentato dai colleghi Galuppo e Riviera, attiene

certamente ad un principio generale. Tuttavia, come credo sia noto a tutti noi che siamo stati candidati alle elezioni almeno una volta dopo il 1970, rappresenta un fatto di cronaca. E dal punto di vista delle scelte delle candidature, non c'è dubbio che la condizione dei consiglieri regionali sia quella di un privilegio negativo rispetto al privilegio positivo che possiede colui che è in un ente di sottogoverno e che può candidarsi alle elezioni rimanendo in carica.

Il collega Mazzola ha effettuato dei richiami in questo senso ed allora mi permetterò di ricordare – con molto rispetto per la personalità purtroppo scomparsa cui mi riferisco – la vicenda elettorale del professor Piga, eletto sia alla Camera che al Senato, per l'assoluta mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e dell'istituto che presiedeva, poichè rimase «surgelato» nella carica di presidente della Consob.

Sono quindi d'accordo con il senatore Acquarone quando rileva che l'emendamento 6.0.102, presentato dai colleghi Galuppo e Riviera, potrebbe essere ispirato dalla «corporazione» dei consiglieri regionali; ma è una modifica che parrebbe da ipocriti considerare non opportuna in sede di legislazione elettorale, perchè questa è proprio la sede più idonea, anche se nel merito la si può pensare diversamente.

Se questa osservazione vale per l'emendamento 6.0.102, ritengo valga ancor di più e soprattutto sotto un profilo istituzionale, per il quale si tratta di saldare e di distinguere i profili di incompatibilità da quelli di ineleggibilità, per l'emendamento 6.0.103. Cerchiamo di non essere ipocriti. Dal punto di vista della sede, gli atti parlamentari sono pieni di esempi da citare. Mi dispiace per quanto ha affermato il collega Covi, ma proprio dai banchi dei repubblicani Michele Cifarelli – uomo politico che proveniva proprio dalla magistratura – molte volte ha proposto qualcosa di analogo, se non di identico, all'emendamento 6.0.103, presentato dal senatore Zecchino, ed anche allora gli è stato risposto che la sede propria per effettuare quelle modifiche sarebbe stata la riforma elettorale.

Probabilmente qualcosa del genere è accaduto a tante iniziative in materia di voto degli italiani all'estero e per altri argomenti: l'idea di una legge asciutta, che possieda solo i meccanismi indispensabili al suo funzionamento, è ipocrita. Basti guardare, negli atti del nostro Senato, alla discussione generale di questo provvedimento, nel corso della quale tutti – da varie parti, con diversi profili e con diversi sviluppi – abbiamo affermato che la politica istituzionale non si effettua soltanto con la legislazione elettorale.

Ma mi sembra che il senatore Mazzola e il senatore Brutti abbiano evocato la questione che ha portato il senatore Rastrelli, qualche minuto fa, a ritirare l'emendamento 2.124, che aveva modificato in corso di discussione in maniera profondamente diversa: ciò mi sembra inaccettabile. Anche il vice presidente De Giuseppe – ma non voglio mettere in difficoltà la Presidenza – ha sottolineato che questo emendamento è funzionale ai valori di indipendenza e di autonomia della magistratura, che non sono valori astratti, poichè per la libertà del cittadino il magistrato, in concreto, per poter proporre l'azione penale, deve essere indipendente ed autonomo. Mi domando allora se veramente esista la connessione alla quale si riferiscono i senatori Brutti e

Rastrelli (perchè se così è, potrebbe costituire argomento di cronaca nella formazione delle liste, quasi come nell'emendamento 6.0.102), la connessione con chi ha esercitato, esercita e sta per esercitare l'azione penale. In questo caso noi offenderemmo davvero e irrimediabilmente la irrinunciabile indipendenza e autonomia della magistratura. Ecco perchè credo che sia proprio questa la sede della materia, per non stabilire una logica di fallo di reazione di tipo calcistico, da «cartellino rosso», rispetto alla questione sollevata dal senatore Rastrelli, che riguardava invece il significato della rappresentanza parlamentare rispetto ad altri tipi di rappresentanza.

Sono queste le ragioni per le quali condivido l'argomentazione alla base dell'emendamento del senatore Zecchino. Ne ammiro la sobrietà della formulazione e anche lo spirito, teso a far valere in concreto l'irrinunciabile apparenza di indipendenza e di autonomia di chi esercita l'azione penale.

ZECCHINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ZECCHINO. Signor Presidente, avevo esordito con un richiamo alla serenità in ordine ad un tema di grande delicatezza: lo voglio ricordare soprattutto al mio collega di Gruppo, senatore Mazzola, che mette un po' di calore in più, con una radicalità di convincimenti, in una materia di certo complessa che non può non crearci delle difficoltà, proprio per il contesto nel quale questo problema viene posto.

Prendo atto che nel dibattito sono emerse, tutto sommato, delle sostanziali convergenze sull'opportunità di rivedere questa materia, soprattutto il discorso inerente la *par condicio*. C'è infatti un problema di equilibrio di poteri implicito in questa proposta di emendamento, ma soprattutto risulta pienamente evidente la mancanza della *par condicio*, che non viene più garantita, proprio oggi, in questo contesto particolare, tra candidati magistrati e candidati non magistrati. Ciò mi fa ritenere che la questione è matura. Peraltro, debbo prendere atto che sulla materia è stato posto il problema di un coordinamento dal punto di vista della *sedes materiae*; quindi anche io intendo proporre di accantonare tale emendamento, al fine di una valutazione successiva. Prego quindi la Presidenza di accantonare tale emendamento, se lo ritiene.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni così resta stabilito, avverto però il senatore Zecchino che l'accantonamento sarà di breve durata poichè stiamo per concludere i lavori relativi a questo disegno di legge.

BRUTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BRUTTI. Signor Presidente, non ho compreso bene il senso della proposta del senatore Zecchino e soprattutto della interpretazione che ne ha dato la Presidenza. Cosa vuol dire accantonamento? Nell'ambito

della discussione di questa legge? Ma gli argomenti del senatore Zecchino andavano in altro senso, che cioè non fosse questa la *sedes materiae* e che quindi non tanto di accantonamento si trattasse quanto di rinvio di tale questione ad altra sede, come del resto è stato già fatto per l'emendamento del senatore Rastrelli. Vorrei su questo un chiarimento.

PRESIDENTE. Senatore Brutti, l'interpretazione che dà la Presidenza è questa: per adesso si accantona l'emendamento, poi, al momento in cui dovremo votare questo emendamento, potrà accadere o che l'emendamento venga ritirato o che se ne chieda ugualmente la votazione e allora i colleghi liberamente si esprimeranno come meglio riterranno di fare. Con questi intendimenti noi lo accantoniamo.

Metto ai voti l'emendamento 6.0.102, presentato dai senatori Galluppo e Riviera.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

Art. 7.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoversi 3 e 4, nell'ambito di ciascuna circoscrizione sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) i collegi sono costituiti garantendo la coerenza del relativo bacino territoriale e di norma la sua omogeneità economico-sociale e le sue caratteristiche storico-culturali; essi hanno un territorio continuo salvo il caso in cui il territorio comprenda porzioni insulari. I collegi, di norma, non possono includere il territorio di comuni appartenenti a province diverse, nè dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. In quest'ultimo caso, ove possibile, il comune deve essere suddiviso in collegi formati nell'ambito del comune medesimo o della medesima città metropolitana istituita ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute la delimitazione dei collegi deve tener conto dell'esigenza di agevolare, di norma, la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi;

b) la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione, di norma, di non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto, e comunque non oltre il dieci per cento, in eccesso o in difetto. Tale media si ottiene dividendo la cifra della popolazione della circoscrizione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, per il numero dei collegi uninominali compresi nella circoscrizione. Gli scarti dalla media circoscrizionale della popolazione superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo

scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera *a*). Il numero dei collegi uninominali compresi in ogni circoscrizione è determinato dal prodotto, con arrotondamento all'unità superiore qualora la cifra decimale sia uguale o superiore a 50, ottenuto moltiplicando per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100.

2. Il Governo predispone lo schema del decreto legislativo sulla base delle indicazioni formulate, entro due mesi dal suo insediamento, da una Commissione composta dal presidente dell'Istituto nazionale di statistica, che la presiede, e da dieci docenti universitari o altri esperti in materie attinenti ai compiti che la Commissione è chiamata a svolgere.

3. Lo schema del decreto legislativo, corredato dai pareri espressi, entro quindici giorni dall'invio, dai consigli regionali e da quelli delle province autonome di Trento e di Bolzano sulle indicazioni della Commissione di esperti, prima della sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, è trasmesso alle Camere, ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per materia; laddove lo schema si discosti dalle proposte della Commissione di esperti il Governo deve indicarne i motivi alle Camere; il parere va espresso entro venti giorni dalla ricezione dello schema. Qualora il decreto non fosse conforme al parere parlamentare, il Governo, contemporaneamente alla pubblicazione del decreto, deve inviare al Parlamento una relazione contenente adeguata motivazione.

4. Si prescinde dai pareri di cui al comma 3 qualora gli stessi non siano espressi entro i termini assegnati.

5. Il Governo è delegato altresì ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, un decreto legislativo con cui sono apportate al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, le modificazioni strettamente conseguenti a quanto previsto dalla presente legge.

6. All'inizio di ogni legislatura i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica provvedono alla nomina della Commissione per la verifica e la revisione dei collegi elettorali, composta a norma del comma 2. Dopo ogni censimento generale, e ogni qualvolta ne avverta la necessità, la Commissione formula le indicazioni per la revisione dei collegi, secondo i criteri di cui al presente articolo, e ne riferisce ai Presidenti delle Camere. Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali si procede altresì, con norme di legge, nel caso di modifica costituzionale avente ad oggetto il numero dei parlamentari o in conseguenza della nuova disciplina sull'esercizio del voto da parte degli italiani all'estero.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

7.108

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

“Art. 7. - 1. Il territorio della Repubblica è suddiviso in 630 collegi uninominali pari al numero dei componenti la Camera dei deputati.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno e previa approvazione del Consiglio dei ministri, è effettuata la ripartizione del territorio della Repubblica in collegi uninominali nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) ciascun collegio elettorale deve comprendere una popolazione che non si discosti oltre il 5 per cento dalla media nazionale che si ottiene dividendo la popolazione rilevata nell'ultimo censimento generale per il numero dei collegi;

b) ogni collegio deve essere iscritto nei confini di una regione; sono ammesse deroghe solo nella misura indispensabile per il rispetto delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) il territorio delle circoscrizioni uninominali deve essere continuo, salvo nel caso che comprenda piccole isole;

d) i confini del collegio devono coincidere, nei limiti del possibile, con quelli di comuni o di province;

e) ogni collegio uninominale deve possibilmente rappresentare una zona omogenea sotto il profilo economico e sociale.

3. La delimitazione dei collegi uninominali è aggiornata con le stesse modalità di cui al comma 2 entro un anno dalla effettuazione di ogni censimento generale della popolazione”.

2. Il decreto di cui al comma 1 è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

7.115

COMPAGNA

Al comma 1, nell'alea, sostituire le parole da: «è delegato ad adottare» fino a: «un decreto legislativo» con le altre: «deve presentare alle Camere, entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, un disegno di legge» e, conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: «decreto legislativo» con le altre: «disegno di legge».

7.106

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nell'alea sopprimere le parole: «di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), capoversi 3) e 4),».

7.102

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), sopprimere il quarto periodo.

7.110

PONTONE, MAGLIOCCHETTI, POZZO, RASTRELLI

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
«Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorirne l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nel presente articolo; a tal fine, le predette minoranze devono essere incluse nel minor numero di collegi. La ripartizione del territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo».

7.113

BRATINA, SALVI

Al comma 1, lettera a), sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

«a) nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza, anche in deroga ai principi e criteri indicati nelle altre lettere del presente comma; a tal fine, le minoranze predette devono essere incluse nel minor numero di collegi».

7.107

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «di norma, di non oltre il cinque per cento, in eccesso o in difetto e comunque» e le parole: «Gli scarti della media circoscrizionale delle popolazioni superiori a tali limiti sono giustificati soltanto allo scopo di dare attuazione a quanto previsto nella lettera a)».

7.112

SALVI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «per 75 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 100» con le altre: «per 2 il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione diviso per 3».

7.103

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 2, dopo le parole: «da una Commissione» inserire le seguenti: «, nominata dai Presidenti delle Camere».

7.100

IL RELATORE

Al comma 2, sostituire la parola: «dieci» con l'altra: «quindici».

7.114

PONTONE, TURINI

Al comma 3, dopo la parola: «parere» inserire la seguente: «vincolante» e conseguentemente sopprimere il comma 4.

7.105

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 3, sostituire le parole da: «laddove lo schema» fino alla fine del comma, con le altre: «I pareri delle commissioni competenti delle due Camere sono vincolanti e sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema. Nei pareri sono indicate specificatamente le disposizioni non ritenute corrispondenti ai principi e criteri direttivi di cui al comma 1. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminati i pareri, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, lo schema alle commissioni per i pareri definitivi che debbono essere espressi entro trenta giorni».

7.104

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Sopprimere il comma 6.

7.109

RONZANI

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali» inserire le seguenti: «in Italia e all'estero».

7.101

IL GOVERNO

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine è acquisito il parere di una Commissione parlamentare i cui componenti sono nominati dai Presidenti delle Camere in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i gruppi parlamentari».

7.111

PONTONE, VISIBELLI, MININNI-JANNUZZI, FLORINO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MARCHETTI. Signor Presidente, l'articolo 7 prevede la delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali. Su questo testo esprimiamo le stesse riserve e la stessa contrarietà di fondo che abbiamo manifestato nei confronti dell'analogo articolo presente nella legge per l'elezione del Senato.

Riteniamo infatti che non si dovrebbe procedere attraverso una delega, bensì attraverso un disegno di legge che il Governo dovrebbe impegnarsi a presentare rapidamente e che dovrebbe essere approvato dalle Camere nei tempi previsti per la delega stessa, cioè nell'arco di quattro mesi, come proponiamo con un nostro emendamento. Naturalmente, poichè sappiamo che non è questo l'orientamento del Senato (essendosi questo ramo del Parlamento già espresso in senso opposto in merito alla delega quando abbiamo discusso la legge sull'elezione del Senato), dando per scontato che la scelta di questa Aula non sarà quella che noi preferiremmo, presentiamo una serie di emendamenti che non tendono a sopprimere la delega ma operano all'interno della delega per un suo miglioramento. Su tali emendamenti mi riservo di intervenire successivamente.

Vorrei però fin da ora ricordare l'emendamento 7.107 relativo alle minoranze linguistiche riconosciute, con il quale proponiamo un testo modificativo rispetto a quello votato dalla Camera, teso a rendere i principi e i criteri direttivi della delega su questo punto uguali per il Senato e per la Camera.

So che sullo stesso argomento i colleghi Bratina e Salvi hanno presentato un emendamento più completo in quanto contiene un riferimento anche alla regione Friuli Venezia-Giulia, che non è presente viceversa nel testo da noi presentato. Pertanto mi richiamo a tale emendamento e probabilmente ritirerò quello che ora ho illustrato per aderire alla proposta dei colleghi Bratina e Salvi.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, l'emendamento 7.115 deve considerarsi precluso.

COMPAGNA. Signor Presidente, in effetti l'emendamento da me presentato è sostanzialmente precluso perchè si muove in una logica di doppioturnismo. Forse l'ultimo comma potrebbe essere ammissibile, ma mi pare che in materia ci sia un emendamento analogo presentato dai colleghi del Movimento sociale italiano, i quali provvederanno alla sua illustrazione.

PONTONE. Signor Presidente, l'emendamento 7.110 tende a sopprimere il quarto periodo del comma 1, lettera a), dell'articolo 7, che si riferisce alle zone in cui sono presenti minoranze linguistiche. Noi riteniamo che la Commissione di esperti non possa e non debba nella delimitazione dei collegi tener conto dell'esigenza di agevolare l'inclusione delle minoranze linguistiche nel minore numero possibile di collegi. Se noi diamo questa possibilità, questo potere alla commissione un domani essa potrebbe sentirsi in diritto di delimitare altri collegi in altro modo, non solo per agevolare le minoranze linguistiche, ma

anche, per esempio, per agevolare le maggioranze dei partiti di Governo o le maggioranze che possono piacere ai partiti di Governo. Dobbiamo rimanere nell'oggettività e quindi non possiamo dare un'indicazione di questo tipo, ed in questo modo, alla Commissione che deve delimitare i collegi.

Con l'emendamento 7.114 proponiamo che il numero dei componenti della Commissione sia aumentato e venga portato da 10 a 15 (mi riferisco alla Commissione di esperti e di profesori universitari). La Commissione deve svolgere un lavoro molto importante, in un breve periodo di tempo; questo lavoro certamente non può essere svolto in modo tranquillo da 10 persone. Per questo motivo riteniamo giusto aumentare a 15 il numero dei membri della commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 7.111, proponiamo che, al fine della previsione del comma 6, venga acquisito il parere di una Commissione parlamentare i cui componenti siano nominati dai Presidenti delle Camere, in modo da assicurare la rappresentanza di tutti i Gruppi parlamentari. Signor Presidente, non è possibile che all'inizio di ogni legislatura venga nominata una commissione di esperti e poi i componenti della Camera e del Senato non possano esprimere il proprio parere. Non è possibile che venga semplicemente data comunicazione ai Presidenti delle Camere delle decisioni degli esperti. Quindi, riteniamo che, così come nella prima fase le Camere esprimono il proprio parere, lo debbano fare anche nel corso degli anni successivi. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

* BRATINA. Signor Presidente, l'emendamento 7.113 è l'esatta fotocopia della norma approvata sulla stessa materia nel provvedimento per la elezione del Senato. Mi auguro che adesso l'Assemblea non smentisca quanto ha approvato 15 giorni fa.

I motivi che mi hanno indotto a presentare questo emendamento li do per illustrati, dal momento che sono gli stessi che ho esposto due settimane fa. In questo caso potrei dire, con un po' di ironia, *repetita non iuvant*.

* SALVI. Signor Presidente, l'emendamento 7.112 è sostanzialmente una proposta di coordinamento, con la quale si tende ad introdurre nel provvedimento per l'elezione della Camera dei deputati la stessa soluzione che è stata adottata nella legge per l'elezione del Senato. Ritengo opportuno questo emendamento in quanto è bene che le norme di delega siano uguali.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.100 tende a correggere una dimenticanza non so se della Commissione oppure nella trascrizione dei nostri verbali. In sostanza, ci si è dimenticati di specificare che la commissione di esperti è nominata dai Presidenti delle Camere.

RONZANI. Signor Presidente, il mio emendamento soppressivo, il 7.109, è determinato dal fatto che ritengo illegittimo prevedere con una

disposizione legislativa quali siano gli effetti e le modalità che una futura legge (addirittura si ipotizza, nel comma 6, una legge costituzionale) possa avere.

Quindi ritengo che, anche per una più corretta costruzione giuridica (mi rivolgo al relatore), si dovrebbe sopprimere il comma 6.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali e istituzionali*. Signor Presidente, penso che sia opportuno inserire nel comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «Alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali», le parole: «In Italia e all'estero», anticipando così quella che è più che una intenzione del Governo, che presenterà domani al Senato il disegno di legge costituzionale per la istituzione delle circoscrizioni estere, secondo gli impegni già assunti in questa Camera.

Mi pare opportuno fare questo riferimento per dare solennità all'impegno che qui prendiamo di rendere veramente effettivo il diritto di voto degli italiani all'estero con l'istituzione di questo istituto giuridico della circoscrizione che deroga appunto agli articoli 56 e 57 della Costituzione, come è stato statuito in quest'Aula dall'intervento del Presidente del Senato che ha ritenuto l'inammissibilità di emendamenti contrastanti con quegli articoli.

La proposta emendativa del Governo integra e riconosce il valore dell'emendamento 9.0.2, presentato dal senatore Pontone ed altri, il quale, in forma ancora più esplicita, anticipa il contenuto del disegno di legge costituzionale che sarà domani presentato dal Governo.

Quindi ritengo che l'emendamento governativo soddisfi anche l'esigenza sottolineata dall'emendamento 9.0.2 e anche a questo fine debba essere valutato positivamente dai membri del Senato.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, sono contrario agli emendamenti 7.106 e 7.102, per l'elementare ragione che non ho la sfiducia nel Governo che evidentemente è manifestata dai colleghi di Rifondazione comunista e credo che la delimitazione dei collegi debba essere fatta con decreto delegato e non con legge direttamente dal Parlamento: vi vedete, qua dentro, a mettervi a discutere sulla delimitazione dei collegi?

CROCETTA. Abbiamo buoni motivi per avere questa sfiducia.

ACQUARONE, *relatore*. Quindi esprimo parere contrario a questi emendamenti.

Per le stesse ragioni, esprimo parere contrario all'emendamento 7.110.

Esprimo poi parere contrario, per i motivi già esposti questa mattina, all'emendamento 7.113 e quindi al 7.107, per le identiche ragioni.

Sono poi favorevole all'emendamento 7.112, perchè attua un coordinamento tra la legge per il Senato e quella per la Camera.

Sono favorevole ovviamente all'emendamento 7.100, mentre sono contrario, per ragioni soprattutto di coordinamento, all'emendamento 7.114.

Mi pare che contrasti con il principio di cui all'articolo 76 della Costituzione prevedere che la delega al Governo sia sottoposta ad un parere vincolante; obbligatorio sì, ma vincolante no, perchè urta contro i principi della delega legislativa. Per tale ragione esprimo parere contrario sull'emendamento 7.105. Eguale parere contrario esprimo sull'emendamento 7.104.

Francamente non comprendo fino in fondo la *ratio* dell'emendamento 7.109, presentato dal senatore Ronzani, perchè mi pare giusta la previsione di una mediazione legislativa - ove occorra - a seguito di modifiche costituzionali, le quali, gradite o meno, sono dirette alla riduzione del numero dei parlamentari o allo scomputo dal numero di questi ultimi in una quota che viene riservata ai membri delle due Camere eletti dagli italiani all'estero. Tutto ciò deve aver luogo attraverso una mediazione legislativa; si tratta di una modifica introdotta al sesto comma previo accordo con il Governo. Di conseguenza, esprimo parere contrario sull'emendamento 7.109.

Per tutte le ragioni che abbiamo espresso più volte in questi giorni concernenti la solidarietà agli italiani all'estero, esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.101, presentato dal Governo.

Esprimo invece parere contrario sull'emendamento 7.111, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, perchè il periodo che si vuole introdurre alla fine del comma 6 dell'articolo 7 non farebbe altro che aggravare la procedura ivi prevista.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali. Signor Presidente, il Governo esprime parere contrario sull'emendamento 7.113, e nel contempo rivolge un invito ai presentatori a ritirarlo. Infatti, il riferimento alla ripartizione del territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963 n. 55, si riferisce ai collegi senatoriali e non alla ripartizione delle circoscrizioni della Camera dei deputati di cui ci stiamo occupando. Quindi, l'emendamento 7.113 è, a mio avviso, fuori luogo. Nel merito, la prima parte di tale emendamento è perfettamente rispecchiata dal testo già approvato dalla Camera dei deputati, il quale fa riferimento anche al superamento dei limiti della media circoscrizionale per venire incontro alle esigenze della rappresentanza etnica. Di conseguenza, non vi è la necessità di un parallelismo letterale e assoluto nella questione della tutela delle minoranze etniche tra il sistema elettorale per la Camera dei deputati e quello per il Senato.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 7.104 perchè come ha già detto il relatore Acquarone, specialmente dopo l'entrata in vigore della legge n. 400 del 1988, malgrado qualche deroga - probabilmente errata - ammessa in precedenza, non possono essere previsti pareri vincolanti in caso di delega legislativa al Governo.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 7.100, presentato dal relatore, tendente ad inserire all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: «da una Commissione» le seguenti: «, nominata dai Presidenti delle Camere».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.108, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 7.115 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.106, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.102, presentato dal Senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.110, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.113.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVI. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole del Partito democratico della sinistra su questo emendamento. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, pur essendo vero che non c'è necessità di introdurre per la Camera dei deputati la stessa regola che è stata prevista per il Senato, dal momento che razionalmente ci siamo convinti e abbiamo votato in questo senso per il sistema elettorale per il Senato, non si vede perchè analoga garanzia per le minoranze linguistiche non debba essere assicurata anche per l'elezione alla Camera dei deputati. Pertanto, voteremo a favore dell'emendamento.

MAZZOLA. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento che recepisce una norma analoga a quella che avevamo già introdotto nel disegno di legge elettorale per il Senato; riteniamo che le ragioni alla base di esso, vale a dire la tutela delle minoranze, siano importanti. Ci siamo mossi in questo senso per gli altoatesini e per i valdostani; quindi, in una misura diversa, venendo incontro alle esigenze prospettate dal collega Bratina, faremo lo stesso per le minoranze linguistiche del Friuli-Venezia Giulia. *(Applausi dei senatori Salvi e De Matteo).*

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, noi voteremo contro questo emendamento per i principi ed i motivi che abbiamo già espresso nel chiedere la soppressione del quarto periodo della lettera a) del comma 1. Comunque, vogliamo rilevare ancora una volta l'acquiescenza della Democrazia cristiana rispetto al PDS: questo significa «sbracarsi». A qualsiasi richiesta del PDS la Dc ha sempre risposto di sì. Colleghi democristiani se volete governare insieme al Partito democratico della sinistra, fatelo pure, ma ciò va detto con chiarezza al popolo italiano. Non ci devono essere mistificazioni... (*Commenti dal Gruppo della DC*). Per favore state calmi! Non potete contrabbandare una vostra posizione avversa al PDS. Siete la stessa cosa! È bene che il popolo italiano lo sappia.

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO Signor Presidente, anche in precedenza avevamo espresso voto favorevole; questa volta per analoghe ragioni il Gruppo «Verdi-La Rete» voterà a favore di questo emendamento.

RIVIERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, non vorrei essere considerato anche io al servizio dell'asse DC-PDS, esprimendo il voto favorevole su questo emendamento che, se anche tutela la minoranza del Friuli-Venezia Giulia, introduce allo stesso tempo un elemento di estrema correttezza in quanto include in un minor numero di collegi una popolazione che obiettivamente, sul piano dimensionale, è ridotta rispetto alle altre regioni italiane. La motivazione dell'emendamento sta nel rapportare la rappresentanza della popolazione all'esistenza di una minoranza linguistica territorialmente delimitata.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, come avevo anticipato prima, esprimo un voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Bratina.

BOSCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Signor Presidente, anche il Gruppo della Lega Nord voterà a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Prima di mettere ai voti l'emendamento 7.113, sul quale peraltro mi sembra di poter riscontrare una larghissima maggioranza, avrei bisogno di rivolgere una preghiera al collega Bratina. Vorrei che lei mi chiarisse un aspetto relativo al suo emendamento.

L'ultimo periodo dello stesso dice: «La ripartizione del territorio della regione Friuli Venezia-Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1993, n. 55, è modificata a norma del presente articolo».

Ho consultato questa legge il cui oggetto è la revisione delle circoscrizioni dei collegi della regione Friuli Venezia-Giulia per le elezioni del Senato della Repubblica. È stato tenuto presente dal relatore che si farebbe in questo modo riferimento ad una legge relativa alle elezioni del Senato della Repubblica in un provvedimento concernente l'elezione della Camera dei deputati?

* BRATINA. Signor Presidente, per eliminare ogni dubbio possiamo togliere dal testo dell'emendamento il periodo finale.

PRESIDENTE. Quindi il nuovo testo dell'emendamento 7.113 non comprende l'ultimo periodo, ovvero la frase: «La ripartizione del territorio della regione Friuli-Venezia Giulia, disposta dalla legge 14 febbraio 1963, n. 55, è modificata a norma del presente articolo».

Invito il relatore ed il rappresentate del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.113 nel testo modificato.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.113, presentato dai senatori Bratina e Salvi, nel testo modificato.

È approvato.

L'emendamento 7.107, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, risulta pertanto assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 7.112, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 7.103, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.114, presentato dai senatori Pontone e Turini.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.105.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, sollecito l'approvazione dell'emendamento 7.105. È ovvio, comunque, che sia rimesso alla libertà di decisione del Senato e della Camera dei deputati inserire o meno nella delega un parere vincolante. È una decisione di opportunità politica ed è perfettamente inutile ripetere ogni volta affermazioni del tutto prive di fondamento, in base alle quali, quando si conferisce una delega, non sarebbe possibile, stante l'esistenza della legge n. 400 del 1988, inserire pareri vincolanti. È una decisione che assume il Parlamento e la legge n. 400 non ha valore costituzionale. È possibile inserire in una delega un parere vincolante; è più giusto, direi più sincero e corrispondente ad un atteggiamento che non sia di distaccato snobismo rispetto alle proposte che si avanzano esprimere il parere contrario a questo emendamento con motivazioni di opportunità e di valutazione politica, rispetto alle quali ciascuno è libero di atteggiarsi come ritiene. Ma è completamente privo di fondamento sostenere che non è possibile prevedere pareri vincolanti per le deleghe.

Sono consapevole del fatto che questo emendamento sarà respinto, come è avvenuto per la legge per il Senato. Tuttavia desidero affermare con forza questo concetto, perchè si tende a creare un precedente con il quale si afferma con insistenza che in sede di delega non è possibile inserire pareri vincolanti. Insisto su questo fatto in vista anche di ulteriori leggi, che eventualmente dovessero essere approvate, contenenti deleghe, perchè ritengo assolutamente inammissibile l'atteggiamento didascalico che viene assunto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.105, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 7.104, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.109.

RONZANI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.109.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.101, presentato dal Governo.

È approvato.

PONTONE. Signor Presidente, stavo chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, ma se la Presidenza non guarda al mio indirizzo...

PRESIDENTE. Per questo compito la Presidenza è coadiuvata dai colleghi segretari.

PONTONE. Sono tutti distratti: sono stanchi ed hanno ragione di esserlo.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la prego caldamente...

PONTONE. Debbo fare la mia dichiarazione di voto e ritengo di essere nel diritto di farlo.

PRESIDENTE. Non mi faccia tornare su una votazione già effettuata. Prenda la parola sull'articolo 7 nel suo insieme, oppure intervenga in dichiarazione di voto sul successivo emendamento. Faccia come ritiene più opportuno. Avendo proclamato il risultato, mi troverei in difficoltà a dover procedere altrimenti.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.111.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, la dichiarazione di voto che io desideravo fare è diversa da quella che lei mi ha imposto. La Presidenza, dopo tanto tempo, forse per stanchezza, non guarda alla sua destra, ma guarda solamente a sinistra. (*Proteste dal Gruppo del PDS*).

PRESIDENTE. Non siamo stanchi: questo non lo deve affermare.

PONTONE. Questo avviene, forse, per stanchezza. Visto che la maggioranza ha instaurato un completo connubio con la sinistra, lei ritiene che tutto possa risolversi guardando appunto alla sinistra dell'Aula.

Annuncio il nostro voto sull'articolo 7 sarà contrario. È stato invece favorevole all'emendamento 7.101, presentato dal Governo, nel quale si dice che: «al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «alla revisione delle circoscrizioni e dei collegi elettorali» sono inserite le seguenti: «in Italia e all'estero». Questo emendamento, come già ricordato dal ministro Elia, è stato presentato dal Governo anche in relazione all'opera svolta dal Movimento sociale italiano per il riconoscimento del diritto di voto degli italiani all'estero; bisogna dire che il ministro Elia ha anche affermato, con la massima obiettività, che in questo emendamento era stato inserito il buon diritto espresso dai

colleghi del Movimento sociale italiano con l'emendamento 9.0.2, nel quale si chiede esplicitamente che: «Ai fini delle elezioni dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite le circoscrizioni estere». Noi prendiamo atto di questa presa di posizione del Governo e abbiamo votato a favore dell'emendamento 7.101, che lei, signor Presidente, ha già dato per approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.111, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 7, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 8.

Art. 8.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purchè dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione».

2. Il comma 2 dell'articolo 1 della citata legge n. 15 del 1991 è sostituito dal seguente:

«2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 9:

Art. 9.

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana il regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Su questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «Entro quattro mesi» con le altre: «Entro sei mesi».

9.100

PONTONE, FLORINO, MOLTISANTI, RESTA, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarlo.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento pone in rilievo una importante questione di carattere temporale. Il nostro Gruppo conta moltissimo sull'impegno assunto dal Governo e da tutte le forze politiche di istituire nelle prossime elezioni anche i collegi esteri. Considerato che il disegno di legge costituzionale che verrà presentato dal Governo prevede che i 20 seggi della Camera e i 10 del Senato assegnati all'estero vadano in detrazione al numero complessivo dei seggi stabilito dalla Costituzione, ciò determinerebbe la diminuzione dei deputati da 630 a 610 e dei senatori eletti con il sistema maggioritario da 238 a 228. Il lavoro della commissione di esperti e il decreto legislativo devono farsi con questa opportunità. Poichè il provvedimento di revisione costituzionale non potrà esser approvato prima di quattro mesi, il decreto legislativo che fissa definitivamente le circoscrizioni per la Camera e per il Senato dovrà essere congruamente «traguardato» a questa indispensabile esigenza.

Di talchè, i quattro mesi coincidono esattamente con il periodo necessario alla modifica costituzionale; senza il nostro emendamento ci troveremmo dinanzi ad un lavoro fatto per la suddivisione dei collegi per la Camera e il Senato senza considerare l'operatività di quella legge costituzionale che verrà approvata.

Il termine di sei mesi non significa nulla, perchè le circoscrizioni potrebbero essere delimitate anche in un periodo minore; tale termine va però considerato in relazione all'opportunità di «fasare» la normativa costituzionale *in itinere* con la operatività della distribuzione dei collegi. Mi sembra un fatto talmente logico che difficilmente può essere contestato. Nè c'è la preoccupazione del rinvio, perchè, come ripeto, il termine massimo non preclude un termine minore. Chiedo pertanto che questa prudenza operativa per il Governo e per la commissione di esperti sia sancita dalla modifica normativa che ho proposto.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, il mio parere non è favorevole, unicamente perchè il collega e amico Rastrelli è incorso in uno di quei casi che i penalisti direbbero di *aberratio ictus*, nel senso che se l'è presa con il Regolamento di attuazione che non ha niente a che fare con il decreto legislativo previsto dall'articolo 7. Il Regolamento di attuazione è una specie di testo unico. Il testo della Camera prevedeva un termine di sei mesi; in Commissione è stato proposto il termine di quattro mesi al fine di unificare tutti i termini; non ho niente

in contrario all'ipotesi di reintrodurre la previsione dei sei mesi, però non si raggiungono gli scopi voluti dal collega Rastrelli. Invito pertanto il senatore Rastrelli a ritirare tale emendamento.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Signor Presidente, giustamente il relatore fa notare che è in altro articolo, cioè all'articolo 7, che viene trattata la materia di carattere legislativo, sia pure attraverso la delega relativa alla definizione dei collegi. È chiaro che per gli italiani all'estero la definizione dei collegi sarà effettuata attraverso un'apposita delega o mediante legge ordinaria, quasi contemporanea a quella costituzionale. Ciò perchè si tratta di materia riservata alla legge e non potrebbe essere trattata con regolamento. Quando qui si parla di regolamento si fa riferimento alla opportunità, che prescinde del tutto dall'operatività delle leggi che stiamo elaborando, di incorporare, a fini di maggior certezza, norme contenute nelle circolari del Ministero dell'interno. Si tratta quindi di altra materia.

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, intende ritirare tale emendamento?

RASTRELLI. Lo ritiro, signor Presidente; il mio intervento era relativo ad un precedente emendamento.

PRESIDENTE. Lo avevo compreso.
Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con i seguenti emendamenti:

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

«1. Sono ammessi al voto nelle predette circoscrizioni estere anche i marittimi che si trovano all'estero, fuori residenza, per motivi di imbarco, previa esibizione del certificato elettorale, corredato dai seguenti documenti:

a) certificato del comandante della nave o del porto attestante che il marittimo si trova nel posto stesso per motivo di imbarco e nell'impossibilità di recarsi a votare nel Comune di residenza;

b) certificato del Consolato italiano attestante l'avvenuta notizia telegrafica, da parte del Consolato stesso, non oltre il giorno antecedente la data di votazione al Sindaco del Comune che ha rilasciato il certificato elettorale, della volontà espressa dall'elettore di votare nella circoscrizione estera».

«Art. 9-bis.

1. Ai fini dell'elezione dei deputati rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengono costituite le circoscrizioni estere».

9.0.2

PONTONE, POZZO, RASTRELLI

Invito i presentatori ad illustrarli.

COMPAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 9.0.1, era già stato da me presentato in Commissione; in quell'occasione lo accantonai per dar modo al Governo di esaminare meglio la materia, che è comunque presente in molti disegni di legge della passata legislatura. È un emendamento che consente la certezza dell'esercizio del diritto di voto per il personale imbarcato. Mi sembra che questa formulazione non abbia più nessuna connessione con il vecchio articolo 10 sul quale il Governo fece valere un emendamento soppressivo. Mi aspetterei pertanto che da parte del Governo ci sia una predisposizione ad accogliere il mio emendamento, anche per le considerazioni che fece valere lo stesso ministro Elia la settimana scorsa in Commissione.

PRESIDENTE. Voglio che i colleghi sappiano come la Presidenza si regolerà. Noi porremo in votazione prima l'emendamento 9.0.2, perchè riteniamo che debba logicamente precedere l'emendamento 9.0.1 del senatore Compagna.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, un eventuale rigetto dell'emendamento potrebbe precludere, o almeno intralciare, il lavoro che si sta svolgendo in sede di esame del disegno di legge costituzionale.

Ragioni di prudenza, quindi, e anche la considerazione dell'importanza della materia ci inducono a ritirare l'emendamento 9.0.2.

COMPAGNA. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 9.0.1.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 10:

Art. 10.

1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 7, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina per le elezioni della Camera dei deputati prevista dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

10.101

PONTONE, RASTRELLI, MAGLIOCCHETTI, VISI-
BELLI

Sopprimere l'articolo.

10.100

RONZANI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* RASTRELLI. Signor Presidente, l'emendamento 10.101 riguarda un aspetto essenziale che ho già avuto modo di illustrare al relatore, senatore Acquarone, al senatore Salvi e ad altri colleghi.

Una norma a sorpresa della Camera dei deputati ha realizzato quello che mai era accaduto in Italia, e credo nel mondo, a proposito di processo legislativo. Abbiamo una legge che modifica il procedimento per l'elezione della Camera dei deputati e una norma di salvaguardia, contenuta nell'articolo 10, secondo la quale per quattro mesi (nonostante l'approvazione di una legge che, come recita l'ultimo articolo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*) vi è una riserva di operatività di una legge abrogata. Ciò non è mai accaduto in nessuna legislazione al mondo.

Ho capito i motivi che hanno indotto i deputati ad inserire questa norma, ma a me pare di dover richiamare la responsabilità del Senato sull'impossibilità di approvare una legge che contenga una norma a futura memoria o una norma con condizione sospensiva.

Voglio soltanto precisare che al Senato non esiste, pur nelle medesime condizioni, analoga norma di salvaguardia perchè il Senato nella sua legge elettorale non ha ritenuto di dover far ricorso a questa stortura di ordine legislativo.

Ho apprezzato la giustificazione che in via breve mi ha fornito il senatore Ruffino, secondo cui la legge elettorale per il Senato scaturirebbe - per residuo - da un'impostazione referendaria, ma non è questa la giustificazione. Non ci può essere una legge che, nel momento in cui entra in vigore, per quattro mesi mantiene in essere una norma abrogata. Sarebbe il primo ed unico caso in Italia.

Quindi proponiamo l'eliminazione di questo articolo incautamente inserito dalla Camera dei deputati, contando sulla responsabilità del Governo e del relatore nell'accettare tale impostazione. I quattro mesi passeranno comunque; quindi, non si tratterà per la Camera dei deputati di dover troppo batterli su questa riserva impropria.

Credo sia opportuno conferire pulizia alla legge eliminando quella che costituisce una norma a futura memoria o una condizione sospensiva che, se può esistere nei contratti di diritto privato, non può essere contenuta nelle leggi dello Stato.

Quindi chiedo che il ministro Elia si esprima al riguardo e che il Senato elimini una norma impossibile da sostenere. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

RONZANI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 10.100, valgono le medesime considerazioni poc'anzi svolte dal senatore Rastrelli.

Direi che quella che è stata qui introdotta costituisce una *aberratio* giuridica incredibile.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, ho molta stima della cultura giuridica dell'amico Rastrelli, però francamente non vedo i rischi che lui scorge.

Devo dire che questa norma probabilmente merita di essere soppressa, ma per una ragione radicalmente diversa, e cioè perchè *inutiliter scripta*. La Corte costituzionale ci ha insegnato numerosissime volte che un organo costituzionale non può mai rimanere senza una legge sulla sua costituzione.

Ora, fino a quando non sarà agibile la nuova legge elettorale, sia che lo scriviamo, sia che non lo scriviamo, è ovvio che restano in vigore le norme precedenti. Mi sembra che si tratti di un principio elementare di successione delle leggi nel tempo. Se si dispone una nuova norma, per l'attuazione della quale si prevedono determinati adempimenti da realizzare con decreto legislativo, e per ipotesi nelle more si verifica una situazione talmente traumatica da indurre a procedere a nuove elezioni, è ovvio che queste verranno effettuate in base alla precedente normativa. Quindi, non siamo in presenza di una sospensiva in base alla quale la Camera non può essere sciolta per quattro mesi (il provvedimento al nostro esame non è di riforma costituzionale).

Per questi motivi, non ritengo che ci sia il rischio paventato dal senatore Rastrelli. Considero l'articolo 10 semplicemente una norma inutile. Comunque, per evitare una inutile navetta tra il Senato e la Camera dei deputati, sono favorevole al mantenimento dell'articolo 10 e quindi esprimo parere contrario sull'emendamento 10.101, presentato dal senatore Rastrelli.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali e istituzionali*. Signor Presidente, debbo innanzitutto ribadire, per completezza, l'impegno assunto dal Governo in Commissione di affrontare nell'ambito del provvedimento attuativo della legge sul voto degli italiani all'estero il problema dei marittimi.

Per quanto riguarda l'articolo 10, desidero far presente che questo problema è sorto per la distinzione che si effettua tra entrata in vigore di una legge ed efficacia della legge stessa. Come è noto, il provvedimento che ci accingiamo ad approvare entrerà in vigore con la *vacatio legis* normale, non essendo stata prevista una norma sulla immediatezza dell'entrata in vigore. Quando il provvedimento entrerà in vigore non sarà ancora operativo, in quanto, avendo disciplinato le elezioni a collegio uninominale maggioritario, non sarà efficace fino a quando non entrerà in vigore il decreto legislativo che ripartisce i collegi stessi. Quindi, è sorto il dubbio che la semplice entrata in vigore come atto di questo provvedimento potesse mettere fuori gioco completamente, abrogandola, la legislazione precedente. Di conseguenza, si sarebbe creato un vuoto legislativo ed il Capo dello Stato non avrebbe potuto, in caso di necessità, esercitare il proprio potere di scioglimento delle Camere per poi poter procedere al rinnovo delle Camere stesse, contravvenendosi così al principio di continuità che, come ha detto giustamente il senatore Acquarone, è stato più volte confermato dalla

Corte costituzionale (che ha escluso l'ammissibilità di *referendum* qualora creino cesure, discontinuità che impediscono il rinnovo di organi costituzionali). È lo scrupolo di evitare un periodo di vuoto legislativo che ha indotto i deputati a disciplinare in questo modo la materia, prevedendo l'ultrattività. Non si tratta di un puro riconoscimento che potrebbe quindi apparire ovvio; si tratta dell'attribuzione di ultrattività alla precedente normativa per non creare quel vuoto che, ad avviso di molti giuristi, si sarebbe determinato.

Per questi motivi, la norma non soltanto è utile, ma è stata anche ritenuta necessaria dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati sull'articolo 10 altri emendamenti oltre agli emendamenti 10.101, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, e 10.100, presentato dal senatore Ronzani, entrambi soppressivi di tale articolo, metto ai voti il mantenimento dell'articolo 10.

È approvato.

Avverto che il senatore Zecchino ha ritirato l'emendamento 6.0.103.

Essendo stato ultimato l'esame degli articoli, propongo che stasera vengano svolte le dichiarazioni di voto per procedere poi alla votazione del disegno di legge nel suo complesso nella mattinata di domani. Questo consentirebbe di guadagnare un po' di tempo, tenendo presenti gli impegni in calendario domani.

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, intervengo per dichiarare che noi non siamo d'accordo con la proposta della Presidenza, perchè riteniamo che tra le dichiarazioni di voto e il voto vi debba essere continuità. Quindi riteniamo che sia bene svolgere domani mattina le dichiarazioni di voto.

D'altro canto, avevamo detto che la seduta si doveva concludere alle ore 21; io non credo che sia possibile svolgere in venti minuti tutte le dichiarazioni di voto e quindi passare al voto.

Allora, questa proposta è accettabile solo se si passa al voto, perchè noi non possiamo respingere, come abbiamo fatto la settimana scorsa, una proposta che va in questa direzione e stasera comportarci in modo diverso.

Ripeto: noi crediamo che tra la votazione e le dichiarazioni di voto vi debba essere continuità e pertanto non siamo d'accordo con la proposta avanzata dalla Presidenza.

PONTONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà senatore Pontone: come vede, guardo anche a destra.

PONTONE. Era distratto per la seconda volta, perchè distrattamente si è girato a destra. (*ilarità*).

Signor Presidente, desideravo cogliere l'occasione per dire che la proposta che è stata avanzata, di svolgere adesso le dichiarazioni di voto e domattina la votazione finale, non ci trova concordi.

Siccome c'è stato un precedente proprio la settimana scorsa per quanto riguardava votazioni meno importanti di questa, non possiamo usare due pesi e due misure: quindi io la invito a rimandare a domattina le dichiarazioni di voto e anche la votazione finale.

DE COSMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DE COSMO. Signor Presidente, intervengo per esprimere la posizione favorevole del mio Gruppo alla sua proposta e spero e credo di interpretare le esigenze di molti colleghi, laddove si tenga conto che domani abbiamo molti provvedimenti da esaminare.

Io stesso, con la mia Commissione, la 10ª, ora o fra poco, appena terminate le eventuali dichiarazioni di voto, ci riuniremo per poter creare il presupposto per la discussione e la definizione domani del provvedimento approvato ieri dalla Camera sulle misure urgenti in economia.

Pertanto io credo che siamo tutti interessati a guadagnare tempo, sicchè la proposta della Presidenza credo sia nell'interesse prevalente di tutti.

Oltretutto, voglio ricordare ai colleghi in dissenso che la proposta di esaurire l'esame di questo disegno di legge stasera era già stata formulata dal Presidente del Senato, accolta, proclamata e stranamente poi ritirata dal Presidente in ossequio ad alcuni Gruppi. (*Commenti dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

Comunque, voglio invitare tutti i colleghi a tener conto del tempo a disposizione domani ed eventualmente dopodomani.

Con queste considerazioni, sono favorevole alla proposta del Presidente. (*Applausi dal Gruppo della DC*).

RIVIERA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIVIERA. Signor Presidente, noi riteniamo che le dichiarazioni di voto non possano essere disgiunte dalla votazione finale: questo vorrebbe dire togliere dignità al Senato.

Quindi, la cosa si può fare se l'impegno della Presidenza è quello che stasera, al termine delle dichiarazioni di voto, si svolga anche la votazione finale sulla legge. (*Commenti dal Gruppo della DC*). Altrimenti, ho già capito cosa succederà: rimarranno solo coloro i quali fanno la dichiarazione di voto a nome del proprio Gruppo, in cinque o sei.

Se si ritiene che tutto ciò sia dignitoso al termine della discussione di un provvedimento legislativo così importante per il Parlamento, si può anche procedere in tal senso. Abbiamo capito benissimo che vi è già la corsa al ristorante, per cui se ne vanno tutti a cena e rimane in quest'Aula solo una decina di senatori per svolgere le rispettive dichiarazioni di voto, rinviando a domani mattina il solo voto finale.

Se si ritiene che tutto ciò sia corretto, si proceda pure, ma siamo dell'opinione che o questa sera si svolgono sia le dichiarazioni di voto sia la votazione finale, oppure entrambe debbono essere rinviate a domani mattina. Comunque, le due fasi debbono essere congiunte. *(Applausi dal Gruppo del PSI).*

CANNARIATO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, ritengo che se i lavori del Senato fossero continuati, già si sarebbero svolte per lo meno due dichiarazioni di voto e questa sera avremmo potuto concludere, così come concordato, la discussione degli articoli e le dichiarazioni di voto e si sarebbe passati alla votazione finale.

Fino ad ora nessun Gruppo ha dato prova di voler fare ostruzionismo; tutti i Gruppi hanno lavorato con serenità, rinunciando o partecipando alla costruzione di questo disegno di legge, per cui hanno dato atto che bisognava arrivare entro tempi stabiliti e concordati in precedenza all'approvazione della normativa al nostro esame.

Quindi, vorrei che non succedesse quanto i giornali hanno riferito nei giorni scorsi, e cioè che su problemi importanti l'Aula del Senato era totalmente vuota e i pochi senatori che, loro malgrado, erano presenti, venivano dati per assenti. Siamo arrivati al punto che la presenza non viene più considerata! Se questa è l'immagine che vogliamo dare al paese, invitiamo la televisione di Stato e quella di Berlusconi a riprendere quest'Aula vuota mentre si discute di una legge importantissima per la nostra Repubblica.

La mia proposta è molto semplice: o questa sera si continua con le dichiarazioni di voto e la votazione finale, oppure si rimanda tutto a domani mattina alle ore 9,30, procedendo nei nostri lavori con la serenità che ci ha finora distinti.

SERENA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERENA. Signor Presidente, il Gruppo della Lega Nord è favorevole a qualsiasi decisione venga adottata dall'Assemblea; però, vorrebbe che quando si afferma qualcosa ci si comportasse di conseguenza e non si facessero discorsi da burattinaio.

Come è stato osservato poc'anzi, si era deciso che si sarebbe concluso l'iter del disegno di legge al nostro esame questa sera. Non capiamo perchè dobbiamo sentirci dire che i lavori debbono essere interrotti. Infatti, il rispetto delle istituzioni - lo ripeto - dobbiamo anche meritarcelo! Penso che l'Assemblea sia nelle facoltà di intendere e di volere. Se il Presidente del Senato aveva stabilito di concludere questa sera l'iter del disegno di legge al nostro esame, vogliamo finalmente dire una parola definitiva su tale questione?

RIZ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RIZ. Signor Presidente, anch'io debbo osservare che gli accordi erano di concludere questa sera e mi meraviglio assai che si vogliano separare le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Infatti, ciò può essere stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari in determinati casi eccezionali, ma il nostro accordo era diverso, in quanto bisognava concludere e approvare questa sera la normativa al nostro esame.

Quindi, o questa sera si svolgono sia le dichiarazioni di voto sia la votazione finale, oppure si rinviando entrambe a domani mattina per esigenze di orario; e su questo si potrebbe essere d'accordo. Ma dissociare le due fasi e intervenire in un'Aula vuota lo trovo poco dignitoso!

PICCOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCOLI. Signor Presidente, sono giovanissimo e quindi freschissimo. Le debbo dire che è importante fare le cose con serietà. Hanno ragione coloro che affermano che o questa sera si procede con le dichiarazioni di voto e la votazione finale, oppure si rinvia tutto a domani mattina. Infatti, invitare i colleghi che svolgono le dichiarazioni di voto a rimanere in quest'Aula vota mentre gli altri vanno a casa è uno spettacolo indegno e a me non piace. Ha quindi perfettamente ragione il senatore Crocetta. A questo punto sarebbe bene terminare la seduta e riprendere domani mattina alle ore 9,30 l'esame del disegno di legge con le dichiarazioni di voto e la votazione finale. Comunque, le due fasi debbono essere unite temporalmente. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista)*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ho compreso qual è l'orientamento prevalente, per cui possiamo concludere questa seduta.

La seduta di domani avrà inizio alle ore 9,30... *(Commenti)*. ... Prima non è possibile per ragioni tecniche. Subito dopo la votazione finale, vi sarà l'intervento del Ministro degli affari esteri.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Per lo svolgimento di una interpellanza

CHERCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHERCHI. Signor Presidente, vorrei sollecitare lo svolgimento dell'interpellanza 2-00234, presentata il 18 febbraio scorso e relativa alla situazione dell'industria siderurgica. Poichè la situazione di questo importante comparto industriale, proprio nel corso di queste ultime settimane, si è riacutizzata nella sua criticità, mi permetto di sollecitare la Presidenza di volerla iscrivere rapidamente all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Cherchi, le assicuro che la Presidenza si farà carico del sollecito svolgimento di questa interpellanza.

Mozioni, interpellanze ed interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

PICCOLO, segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 15 luglio 1993**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 15 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

Deputati TASSI; OCCHETTO ed altri; MAMMÌ; FORLANI ed altri; ALTISSIMO ed altri; ALTISSIMO ed altri; deputati POTÌ; TATARELLA; SAVINO; iniziative popolari; deputati ZANONE; MAT-TARELLA ed altri; BOSSI ed altri; SAVINO; LANDI; MANIA; SAVINO; SEGNI ed altri. - Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati (1349) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

SPERONI. - Modificazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1211).
(Votazione finale con la presenza del numero legale)

II. Interpellanze e interrogazioni sui recenti sviluppi della situazione in Somalia (testi allegati).**III. Autorizzazioni a procedere in giudizio (elenco allegato).****IV. Discussione dei disegni di legge:**

1. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, recante misure urgenti per la finanza pubblica (1360) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

2. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144, recante embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia (1365) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

V. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, recante partecipazione dell'Italia all'embargo sul Danubio nei confronti dei Paesi della ex Jugoslavia (1280) *(Relazione orale)*.

VI. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia (1387) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Autorizzazioni a procerere in giudizio

1. Nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 112, n. 1, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 56, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, n. 2, del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 317, 61, n. 2, e 7 del codice penale; agli articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV*, n. 101).

2. Nei confronti del senatore Rapisarda, per il reato di cui all'articolo 25, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in relazione agli articoli 3 e 6 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica (*Doc. IV*, n. 103).

3. Nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale, articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981,

n. 659, articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2 del codice penale, articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale, articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 81, 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale, articoli 81, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, articoli 648, 61 numero 2 e 7 del codice penale (*Doc. IV*, n. 116).

4. Nei confronti del senatore Mancuso, per il reato di cui agli articoli 110, 595 e 596 del codice penale, nonché 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 128).

5. Nei confronti del senatore Molinari, per il reato di cui agli articoli 595 del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 129).

6. Nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 349 del codice penale (*Doc. IV*, n. 134).

7. Nei confronti del senatore Boso, per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (*Doc. IV*, n. 135).

8. Nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui all'articolo 57, con riferimento agli articoli 595, terzo comma, del codice penale, 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 148).

9. Nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui agli articoli 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 153).

10. Nei confronti del senatore Ottaviani, per il reato di cui agli articoli 57 e 595, secondo comma, del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (*Doc. IV*, n. 163).

La seduta è tolta (ore 20,45).

Allegato alla seduta n. 191**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

C. 2744. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto» (1389) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*;

C. 2776. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, n. 187, recante nuove misure in materia di trattamento penitenziario, nonché sull'espulsione dei cittadini stranieri» (1390) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

«Conversione in legge del decreto-legge 13 luglio 1993, n. 224, recante attuazione del fermo temporaneo obbligatorio delle unità da pesca per il 1993» (1388), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 13ª Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali):

Deputati DONAZZON ed altri. - «Recupero e restauro ambientale dello spazio naturale e del paesaggio agrario della zona di pianura e di parte della zona di collina non compresa nel territorio delle comunità montane» (1378) *(Rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica a norma dell'articolo 74 della Costituzione - v. Doc. I, n. 26/X legislatura)* *(Approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

- in sede deliberante:

alla 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione):

Deputati FOSCHI ed altri. - «Interventi per l'interscambio di pubblicazioni scientifiche e didattiche con l'estero» (1368) (*Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati*), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, apposizione di nuove firme

Il senatore Brescia ha dichiarato di apporre la propria firma al disegno di legge n. 1367.

Inchieste parlamentari, annunzio di presentazione di proposte

È stata presentata la seguente proposta d'inchiesta parlamentare d'iniziativa dei senatori:

FAGNI, SARTORI e LOPEZ. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività e la gestione dell'Automobile Club d'Italia (ACI)» (*Doc. XXII, n. 11*).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 28, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto relativo all'utilizzazione, da parte dello Stato, dello stanziamento corrispondente alla quota parte dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, iscritto al capitolo n. 6878 dello stato di previsione del Ministero del tesoro (n. 75).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 5ª Commissione permanente (Programmazione economica, bilancio), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 3 agosto 1993.

Mozioni

LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI, VINCI. - Il Senato,

considerata la gravità che ha sotto l'aspetto finanziario e sotto quello industriale-produttivo la torbida e lacerante vicenda del gruppo Montedison-Ferruzzi;

rilevato:

che tutto ciò non può più essere ridotto al disastroso fallimento della Ferruzzi, ma si presenta come il più grande fallimento di un processo di privatizzazione, segnato da avvenimenti oscuri che hanno passato i limiti di legge e che hanno fortemente intaccato le risorse pubbliche del sistema bancario, precipitando in un'area strutturale di crisi la chimica italiana;

che nel corso degli anni e sino ad oggi sono state compiute operazioni finanziarie spregiudicate, spesso al di là dei limiti di legge, tanto da suscitare il legittimo intervento della magistratura;

che i costi per lo Stato, che ora vanno accertati rigorosamente, sono stati almeno di 10.000 miliardi (erogazione e assunzione di debiti) in occasione della fase Enimont e devono essere quantificati in altre centinaia di miliardi per un uso grave del denaro pubblico, sinora non quantificato, durante i continui passaggi da pubblico a privato;

che adesso le banche pubbliche sono impegnate, con le risorse pubbliche, per 31.000 miliardi erogati arbitrariamente a inutile sostegno del fallimento della Ferruzzi;

che già sono emerse responsabilità politiche, e in alcuni casi giudiziarie, dei membri del Governo che non hanno impedito operazioni gravi e spesso illegali che coinvolgevano soggetti e risorse pubbliche;

che la Banca d'Italia è venuta meno alla sua attività di vigilanza che doveva impedire che il debito del gruppo Montedison-Ferruzzi con le banche raggiungesse livelli così vertiginosi e travolgenti,

impegna il Governo:

a presentare entro 30 giorni al Parlamento una dettagliata relazione nella quale siano descritte sia la situazione attuale dell'indebitamento, sia tutte le operazioni di salvataggio effettuate sinora, sia, se esiste, un progetto chiaro di interventi che metta ciascuno di fronte alle sue responsabilità finanziarie e penali e non comprometta oltre la finanza pubblica;

ad assumere tutte le opportune iniziative affinché in sede giudiziaria siano perseguiti tutti coloro, dirigenti bancari e statali, che non hanno difeso la legge e le finanze pubbliche dall'assalto illegale di avventurieri della finanza;

a presentare entro 3 mesi al Parlamento un progetto credibile per il risanamento e la riorganizzazione della chimica a partire dal quale si possa determinare una nuova strategia economica;

a sospendere immediatamente l'attuale progetto generale di privatizzazioni che, considerando sia lo stato disastroso dei grandi gruppi privati sia la condizione complessa della proprietà pubblica, si risolverebbe in eguale disastro, regalia, svendita, compromissione delle risorse pubbliche.

Il risanamento delle imprese pubbliche deve partire da un progetto serio di sviluppo industriale e le cessioni eventuali devono essere mirate da un lato al consolidamento di attività pubbliche produttive, dall'altro ad un disegno industriale complessivo, tuttora mancante, che va definito invece al più presto, nel quale il fattore ambientale sia condizionante.

(1-00129)

CHIARANTE, BETTONI BRANDANI, ZUFFA, BRESCIA, TORLONTANO, STEFANO, LAMA, GUERZONI, VISCO, BOLDRINI, PECCHIOLO, ANDREINI, LONDEI, RONZANI, BRINA, GAROFALO, CANNARIATO, SPOSETTI, NERLI, ROGNONI, SENESI, ALBERICI, MAISANO GRASSI, RUSSO Raffaele, MURATORE, ZAPPASODI, LIBERATORI, FERRARA Vito, MESORACA, GIOLO, ICARDI, PARISI Vittorio, GRASSANI, LOPEZ, SARTORI, DIONISI, MARINUCCI MARIANI, SMURAGLIA, PELELLA, BRUTTI, MASIELLO, GIOVANELLI, MINUCCI Adalberto, PELLEGRINO, MERIGGI, BORRONI, GIOVANOLLA, BORATTO, PEZZONI, ANGELONI, BENVENUTI, MIGONE, TRONTI, RANIERI, RUSSO Michelangelo, BALDINI, BUCCIARELLI, DANIELE GALDI, PEDRAZZI CIPOLLA, PAGANO, ROCCHI, PELLEGATTI, TADDEI, LORETO, GIANNOTTI, FRANCHI, NOCCHI, PIERANI, SCIVOLETTO, TEDESCO TATÒ, TOSSI BRUTTI, BARBIERI, SALVI, FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, PERUZZA, BRATINA. - Il Senato,

constatato che la questione sanità, dopo le sconvolgenti indagini giudiziarie, ha messo in evidenza una condizione insostenibile nella quale il cittadino, anziché veder soddisfatto il diritto costituzionalmente garantito alla salute, è vittima di sistematiche vessazioni;

rilevato, in particolare, che l'attuale sistema di controllo della qualità e dei prezzi dei farmaci si è mostrato non solo inefficiente, ma fonte di odiose speculazioni a danno della salute e degli interessi economici dei cittadini;

considerato che allo stato, e sempre a seguito delle indagini giudiziarie intraprese dalle procure di Napoli e di Milano, sembra emergere che ogni atto di gestione facente capo all'ex ministro De Lorenzo e alle commissioni da lui insediate fosse inficiato da intenti illeciti e da atti di corruzione;

visto che questa situazione, più in generale, riguarda i diversi settori di intervento, dalla registrazione dei farmaci al loro inserimento nel prontuario terapeutico, dai prezzi amministrati alla politica degli investimenti, al campo della ricerca che versa in uno stato di paralisi che riduce la nostra industria farmaceutica a produrre su brevetti delle grandi multinazionali che operano nel settore;

considerato che con la legge n. 135 del 1990 si prevedeva la costruzione e la ristrutturazione di 6.917 posti-letto, numero rivelatosi sovrastimato, poichè fondato su una erronea valutazione dell'evoluzione della malattia AIDS, e il Ministero incaricava tre consorzi di imprese, tramite il discutibile istituto della concessione, per l'espletamento dei compiti previsti dalla suddetta legge;

rilevato che a distanza di 3 anni dall'approvazione della legge n. 135 del 1990 non è stato attivato nessun posto-letto e neppure è iniziata la costruzione di alcun reparto, mentre emergono dalle inchieste giudiziarie corruzioni ed abusi, sia per l'erogazione dei fondi connessi alle campagne informative, sia per l'assegnazione delle concessioni per la progettazione e l'esecuzione del piano dei posti-letto;

ritenuto altresì che gli illeciti denunciati continueranno quotidianamente a ricadere sui bilanci familiari, già gravati da *ticket* onerosi, oltretutto, ovviamente, su quelli pubblici e che malati gravi, come quelli affetti da AIDS, si trovano in drammatica carenza di assistenza;

richiamata, infine, la necessità di una ripresa immediata e rigorosa del Servizio sanitario nazionale che superi l'attuale stato di turbamento attraverso una rinnovata capacità di gestione delle risorse ad esso affidate;

tenuto conto dello stato di preoccupante destabilizzazione e di inefficienza del Servizio sanitario nazionale, anche in virtù dell'adozione del decreto legislativo n. 502 del 1992, nei confronti del quale i cittadini hanno assunto l'iniziativa del *referendum* abrogativo, e che alcune regioni hanno fatto ricorso alla Corte costituzionale,

impegna il Governo:

a sopprimere con effetto immediato la Direzione generale del servizio farmaceutico del Ministero della sanità;

a sciogliere l'attuale Commissione unica del farmaco e ad abolire il prontuario terapeutico nazionale attualmente in vigore;

ad abrogare l'articolo 7 del decreto legislativo di riforma del Ministero della sanità del 30 giugno 1993 in modo da rendere possibile la costituzione di una nuova autorità con funzioni di garanzia, nominata dal Parlamento di concerto con le regioni, al massimo livello scientifico e pienamente autonoma dall'industria farmaceutica, al fine di predisporre entro 30 giorni una lista-prontuario che includa soltanto farmaci di comprovata efficacia clinica, registrati secondo la normativa comunitaria vigente, con esclusione di farmaci-copia e delle specialità che, a parità di efficacia, qualità e sicurezza, presentino un prezzo più elevato;

a definire entro 90 giorni un nuovo metodo di determinazione del prezzo del farmaco che tenga conto del valore terapeutico e dell'ampiezza delle indicazioni; tale metodo viene applicato anche per i farmaci attualmente in commercio;

ad adottare provvedimenti per incentivare la ricerca scientifica farmacologica, anche per dare autonomia e competitività all'industria nazionale nel mercato interno ed internazionale;

a sopprimere, con effetto immediato, il nucleo di valutazione costituito presso il Ministero della sanità e a trasferire alle regioni tutte le competenze, tutti gli adempimenti e tutte le risorse in ordine all'attuazione dell'articolo 20 della legge n. 67 del 1988 e della legge n. 135 del 1990, con provvedimenti concordati con la Conferenza Stato-regioni, in modo da garantire la prosecuzione e il completamento delle opere già finanziate;

a rescindere ogni rapporto giuridico con i consorzi (Consomi, Fis, Medin) concessionari per la progettazione e la costruzione dei posti-letto previsti dalla legge n. 135 del 1990, conferendo alle regioni la facoltà di rivedere i parametri, il programma e la localizzazione degli interventi edilizi in rapporto all'evoluzione della infezione da HIV e in conformità con gli *standard* nazionali di costo dei singoli posti-letto, fermi restando i finanziamenti già assegnati e la garanzia finanziaria per il completamento delle opere;

a modificare il modello di intervento preventivo contro l'AIDS e di educazione sanitaria, orientandosi a campagne mirate verso particolari fasce di popolazione, con controllo e verifica dei risultati raggiunti;

a non procedere al bando per l'assegnazione delle nuove campagne pubblicitarie per l'anno 1993-1994, essendo risultate inefficaci e fonte di illeciti le campagne informative di massa per l'AIDS fin qui effettuate e sui risultati delle quali non è stata operata nessuna verifica;

a relazionare in Parlamento, entro 15 giorni, sui fatti di corruzione che hanno coinvolto interi settori del Ministero della sanità, sull'operato e sulle responsabilità delle Direzioni generali dello stesso Ministero, sui controlli e sui provvedimenti adottati per assicurare trasparenza ed imparzialità alla pubblica amministrazione;

a ritirare i provvedimenti adottati per la riforma del Ministero della sanità, dell'Istituto superiore di sanità, dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza nei luoghi di lavoro, degli istituti zooprofilattici, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al fine di procedere a interventi radicali di riforma, tenuto conto che i provvedimenti sono espressione di una burocrazia ministeriale in larga parte priva di credibilità, nonché responsabile delle inefficienze, degli sprechi, delle distorsioni che si registrano nel Servizio sanitario nazionale;

ad abrogare il decreto legislativo n. 502 del 1992 e a favorire un processo legislativo di riforma del Servizio sanitario nazionale, tenendo conto della proposta di legge di iniziativa popolare presentata in data 28 giugno 1993.

(1-00130 p.a.)

Interpellanze

LIBERTINI, COSSUTTA, SALVATO, FAGNI, LOPEZ, VINCI, BOFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI. - Premesso, anche alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti, che l'esercito italiano è coinvolto in Somalia non già in una operazione umanitaria ma in una vera e propria guerra, nella quale pesano in modo preponderante gli interessi e la politica di grandi potenze;

ribadendo la necessità di rispettare l'articolo 11 della Costituzione che vieta all'Italia di portare la guerra fuori dai propri confini,

si chiede di sapere se il Governo non intenda disporre il ritiro immediato delle Forze armate italiane dalla Somalia.

(2-00315)

GUALTIERI, COVI, FERRARA SALUTE. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Per conoscere:

quali siano stati gli accordi intercorsi tra l'Italia e le Nazioni Unite in base ai quali il Governo ha inviato in Somalia un contingente militare di 2.400 uomini;

quali siano stati gli impegni sulla dislocazione del contingente e sulla struttura del sistema di comando interforze;

chi rappresenti istituzionalmente in Somalia l'ONU e quale grado di autonomia abbia il comando militare unificato di Unosom nei confronti della rappresentanza politica;

per quali motivi l'ambasciatore italiano a Mogadiscio sia da oltre quindici giorni lontano dalla Somalia;

quali direttive siano state date al comandante del nostro contingente in merito al coordinamento operativo con il comando di Unosom e se la decisione sul modo di impiegare le forze italiane sia stata assunta sul posto o sia stata preventivamente concordata con il Governo;

se comunque non si sarebbe potuto evitare, operando nelle sedi decisionali proprie, questo che appare sempre più come un disastro per il nostro sistema di alleanze e per la nostra credibilità internazionale.

(2-00316)

POZZO, PONTONE, SIGNORELLI, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, RASTRELLI, RESTA, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Ritenuto che l'attuale politica estera italiana sembra collocarsi in uno scenario di improvvisazione e di totale mancanza di una visione strategica unitaria dell'impiego delle nostre Forze armate, chiaramente strumentalizzate ai fini di un'improbabile risalita della credibilità italiana a livello internazionale;

osservato che la partecipazione alle varie operazioni di polizia internazionale, il cui punto di partenza e – soprattutto – la sua stessa giustificazione sono sempre quelli dell'intervento a carattere umanitario, in sostanza si è trasformata in una vera e propria azione d'intervento che obbliga – di conseguenza – il Governo ad un dovere di coordinamento e di aggiornamento delle nostre forze di difesa e, priorità assoluta, di mobilitazione delle energie civili e morali di tutta la nazione accanto alle proprie Forze armate;

premessi che, dalle dichiarazioni rese ieri dal Ministro degli affari esteri, l'Italia sarebbe pronta a lasciare Mogadiscio in base ad un piano di «rischieramento al Nord» ed osservato l'aggravarsi delle condizioni di massimo rischio alle quali sono esposti i militari italiani,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga di chiarire:

1) a quale punto siano al momento i nostri rapporti nell'ambito dell'Unosom, non solo nei confronti delle Nazioni Unite ma più specificatamente nei riguardi degli Stati Uniti, anche a proposito della richiesta italiana di partecipare al vertice del comando per la spedizione in Somalia;

2) quale sia in sostanza la missione dell'ambasciatore italiano a Mogadiscio, richiamato da oltre tre settimane a Roma e non rientrato più in sede per ragioni non chiaramente motivate.

(2-00317)

DE MATTEO, GRAZIANI Antonio, ORSINI, PICCOLI, MAZZOLA, CUSUMANO, ZOSO. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Per conoscere:

il punto di vista del Governo e i suoi orientamenti sul futuro della presenza italiana nel novero delle Forze armate che operano in Somalia,

dopo i recenti gravi avvenimenti di Mogadiscio che rischiano di mettere in penombra la natura originaria della missione ONU in quel paese;

quali conseguenze il Governo connetta al diverso spiegamento ipotizzato delle nostre Forze armate nelle province somale e cosa ciò possa comportare rispetto alle direttive e alla strategia dell'Unosom.

(2-00318)

SERENA, MANFROI, PREIONI, CAPPELLI, TABLADINI, OTTAVIANI, PAINI, ZILLI, BOSCO, ROVEDA. – *Al Ministro degli affari esteri.* – Dal momento che l'operazione di polizia internazionale che accompagnava la missione «Restore hope» non era concepita come fine a se stessa, ma era condizionata dallo stato di calamità in cui versava la popolazione civile;

considerato che l'eventuale prosecuzione della missione con la finalità di mantenere l'ordine pubblico interno deve essere legittimata da una più specifica risoluzione dell'ONU, oltre che da un esteso e fortissimo sostegno da parte della popolazione locale,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno non solo fare chiarezza sui metodi, le responsabilità e gli obiettivi politici della missione in seno al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, ma anche valutare il ritiro del nostro contingente, vista l'inconciliabilità delle azioni di guerra che quotidianamente si susseguono con le motivazioni di carattere umanitario che hanno dato il via alla missione.

(2-00319)

Interrogazioni

AGNELLI Arduino, CAPPIELLO, CASOLI, COVI, GANGI, GIORGI, ORSINI, PINNA, RADI, REVIGLIO, SENESI, SCHEDA, RIVIERA, STRUFFI, MARINUCCI MARIANI, ZILLI, ROCCHI, COLOMBO SVEVO, MAISANO GRASSI, MINUCCI Daria, BONIVER, PAGANO, CANDIOTO, COMPAGNA, BONO PARRINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso che il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palmi ha dato notizia in occasione della sua audizione presso la Commissione parlamentare antimafia dell'esistenza nel nostro Parlamento di diciannove parlamentari, deputati e senatori, iscritti alla tristemente famosa «Loggia P2» che, secondo notizie di stampa, non sarebbero stati individuati nel corso della precedente inchiesta parlamentare condotta sotto la presidenza dell'onorevole Tina Anselmi, gli interroganti, seriamente preoccupati per la ipotizzata ricostituzione di tale organizzazione segreta dichiarata illegale, chiedono di conoscere se la notizia riferita dal suddetto magistrato inquirente corrisponda a verità e, in caso affermativo, quali siano i nominativi dei presunti appartenenti alla ufficialmente disciolta «Loggia P2», e ciò per evidenti esigenze di chiarezza, di dissipazione di odiosi sospetti e soprattutto di tutela del Parlamento.

(3-00713)

ZITO, NOCCHI, D'AMELIO, ACQUAVIVA, COVI, MAZZOLA, BONO PARRINO, RIZ, COMPAGNA, ZOSO, BISCARDI, COVATTA, CASOLI, GIORGI, PROCACCI, RICEVUTO, MANZINI, RESTA, DONATO, GAROFALO, PIERRI, GRASSI BERTAZZI, GIUNTA, BUCCIARELLI, SCAGLIONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che numerosi e noti esponenti del mondo culturale italiano hanno recentemente sottoscritto, insieme ad oltre cento istituzioni musicali e di spettacolo, un documento che denuncia la drammatica situazione nella quale si trovano le associazioni e gli enti musicali del nostro paese;

che la suddetta situazione è dovuta essenzialmente al blocco della spesa pubblica e al ritardo col quale si potrà arrivare alla convocazione della Commissione centrale della musica, con conseguente interruzione dei prestiti bancari e pratica impossibilità di proseguire nella realizzazione dei programmi stabiliti;

che in ragione di quanto sopra si mette a repentaglio, anzi si pongono le premesse per la scomparsa di un patrimonio di attività e di esperienze che rappresentano una componente fondamentale della vita culturale italiana,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative il Governo intenda intraprendere per porre riparo, nell'immediato, alla situazione che si è descritta e, a più lungo termine, per riorganizzare e consolidare l'intero settore dell'associazionismo musicale italiano.

(3-00714)

FLORINO, MAGLIOCCHETTI. – *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che di recente il Ministero del lavoro, congiuntamente al Ministero del tesoro, ha firmato il decreto del finanziamento previsto dall'articolo 26 della legge n. 845 del 1978 per l'avviamento di 1.000 unità in 50 corsi professionali di 960 ore ciascuno nella città di Napoli;

che è forte la preoccupazione in merito al fatto che i 1.000 soggetti beneficiari dei progetti di avviamento siano scelti non dalle liste di collocamento ma fra coloro che fanno parte delle «liste dei disoccupati»;

che la sponsorizzazione delle cosiddette «liste di lotta» da parte di politici locali e di qualche autorevole rappresentante istituzionale con l'alibi di comodo della salvaguardia dell'ordine pubblico non deve né può stravolgere le norme che disciplinano l'avviamento al lavoro;

che nella seduta della Commissione lavoro tenutasi il 24 febbraio 1993 il Sottosegretario per il lavoro onorevole Principe, rispondendo all'interrogazione 3-00380 degli scriventi, ribadì che era stata avviata con l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) la necessaria istruttoria diretta a verificare l'osservanza dei criteri – fondati sul riferimento alle liste di collocamento – per l'accesso ai corsi,

gli interroganti chiedono di conoscere in tempi brevi:

le modalità ed i criteri che verranno adottati per l'avviamento delle 1000 unità nei corsi professionali;

se non si intenda seguire con attenzione la vicenda per scongiurare colpi di mano da parte delle istituzioni locali che penalizzerebbero gli oltre 300.000 disoccupati e potrebbero creare vivo malcontento nei cittadini rispettosi delle leggi e dello Stato.

(3-00715)

BONO PARRINO. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – A fronte degli ultimi sconcertanti e drammatici sviluppi della situazione in Somalia, della delicata e controversa posizione nella quale si è venuto a trovare il contingente italiano, dei gravi dissensi emersi fra le forze di intervento circa i metodi e gli obiettivi, si chiede di conoscere quale indirizzo intenda adottare il Governo italiano e quali tipi di rapporto di collaborazione intenda perseguire con il comando delle forze ONU tenendo presente la necessità di salvaguardare la sicurezza delle truppe italiane e gli scopi di pacificazione e di soluzione politica a suo tempo prefigurati e da ritenersi tuttora essenziali.

(3-00716)

PAIRE, COMPAGNA. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Alla luce degli ultimi drammatici avvenimenti accaduti in Somalia, gli interroganti chiedono di sapere:

quali iniziative siano già state assunte dal Governo al fine di garantire la necessaria ristrutturazione del comando militare con l'inserimento nei vertici decisionali di un rappresentante italiano;

quali risultati il Governo abbia ottenuto a seguito delle ultime iniziative in sede ONU per chiarire la natura e gli scopi della presenza in Somalia della forza multinazionale;

se il Governo non intenda rivedere l'impegno italiano in Somalia qualora non si recuperasse lo spirito originario della direttiva ONU.

(3-00717)

MOLINARI. – *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* – Premesso:

che l'ultima operazione militare effettuata dal contingente americano a Mogadiscio, che ha provocato numerosissimi morti fra la popolazione civile e la conseguente reazione degli abitanti del quartiere bombardato dagli elicotteri, che ha avuto come effetto il linciaggio di quattro giornalisti, pone con ancora maggiore urgenza il problema delle finalità della cosiddetta «missione di pace» dell'ONU, che sempre più, infatti, si rivela una missione militare, di occupazione, gestita dalle forze americane;

che risulta oramai evidente infatti che la strategia del comando ONU è assolutamente appiattita su quella del comando americano che a più riprese ha affermato la propria volontà – e lo ha purtroppo dimostrato nei fatti – di trasformare una missione nata con forti caratteristiche politico-umanitarie in una missione il cui carattere militare sia determinante,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo italiano sia in grado di imporre, nelle sedi internazionali, con la massima chiarezza, l'assoluta esigenza che la

missione ONU ritorni alle sue finalità originarie, che ne avevano giustificato l'intervento in Somalia, ovvero finalità umanitarie in primo luogo e di pacificazione fra le varie etnie;

se non ritenga infine di provvedere all'immediato ritiro del contingente italiano presente sul suolo somalo allo scopo di rendere più forte la posizione del nostro Governo, anche all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e per ribadire la disponibilità del nostro paese a contribuire a tutte le missioni ONU laddove gli interventi abbiano un effettivo carattere umanitario e pacificatore e non servano invece da copertura ad atteggiamenti e comportamenti tipici di un esercito di occupazione.

(3-00718)

VINCI, LIBERTINI, SALVATO, COSSUTTA, LOPEZ, CROCETTA. - *Ai Ministri degli affari esteri e della difesa.* - Premesso:

che il bombardamento effettuato il 12 luglio 1993 a Mogadiscio da parte del contingente statunitense, in accordo con il comando militare delle Nazioni Unite, bombardamento che ha provocato numerosi morti nella parte somala legata al generale Aidid, ha evidenziato nel modo più netto il carattere militarista e le finalità neocoloniali dell'intervento delle Nazioni Unite in Somalia e la subalternità di questo intervento agli interessi statunitensi di controllo dell'area medio-orientale e delle sue risorse;

che in estremo ritardo rispetto all'*escalation* nei mesi scorsi di interventi repressivi da parte delle Nazioni Unite in Somalia contro specifiche forze locali e di comportamenti brutali da parte di vari contingenti militari delle Nazioni Unite contro la popolazione civile somala, interventi e comportamenti che hanno causato molti morti nella popolazione somala, tra i militari, anche italiani, delle Nazioni Unite e tra i giornalisti occidentali, il Governo italiano ha assunto ora, tuttavia, una posizione critica nei confronti dell'indirizzo militarista della presenza delle Nazioni Unite in Somalia ed ha dichiarato che, qualora quest'indirizzo non venga corretto, il contingente militare italiano verrà dislocato interamente fuori da Mogadiscio;

che Rifondazione comunista è stata sin dall'inizio contraria a che l'intervento umanitario deciso dalle Nazioni Unite in Somalia coinvolgesse contingenti militari di paesi dell'Occidente o di alleati dell'Occidente, per di più, nel caso dell'Italia, ex dominanti coloniali in quell'area, giacchè ciò avrebbe fatto dell'intervento umanitario, com'è subito puntualmente accaduto, la copertura di un'azione neocoloniale,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga più coerente con la sua stessa attuale critica alle modalità, a suo dire recenti, della presenza delle Nazioni Unite in Somalia il ritiro immediato del nostro contingente militare da questo paese;

se altresì il Governo non ritenga essere questo l'unico modo per evitare il coinvolgimento militare italiano nell'*escalation* bellica in corso in Somalia, la cui estensione prossima fuori Mogadiscio è più che probabile, ciò che ci coinvolgerebbe, da un lato, in operazioni cruente

contro la stessa popolazione civile e, dall'altro, sottoporrebbe il nostro contingente al pericolo di nuove perdite;

se, infine, il Governo non ravvisi nella partecipazione italiana ad un'operazione che è essenzialmente militare, a suo stesso dire, in Somalia una lesione del dettato costituzionale che vieta all'Italia il ricorso alla guerra nelle controversie internazionali.

(3-00719)

AGNELLI Arduino, GANGI, ACQUAVIVA, CAPPIELLO, SCHEDA, PISCHEDDA, BONIVER, RUSSO Raffaele, SCEVAROLLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri.* – In considerazione della drammatica svolta degli eventi somali, dall'uccisione dei tre membri del contingente italiano alla risposta esclusivamente militare coi bombardamenti che hanno comportato un pesante bilancio di vite umane anche tra la popolazione civile;

preso atto della contraddizione tra la scelta della soluzione politica, che sembrava risultata vincente a Tokio in occasione dell'incontro tra i presidenti Clinton e Ciampi, ed il ricorso ai bombardamenti aerei indiscriminati da parte dell'aviazione USA;

tenuto conto della linea assai poco chiara del segretario generale dell'ONU Boutros Ghali e dei suoi emissari in Somalia nonché del suo portavoce a New York,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo italiano intenda insistere sul rispetto delle finalità originarie della missione «Restore hope», che furono alla base della decisione di farvi partecipare il contingente italiano, contro l'opinione di alcuni, a dicembre allineati sulle posizioni del generale Aidid ed ora implacabili nel dichiararlo criminale di guerra;

se si stiano intraprendendo iniziative volte a favorire la soluzione politica di pacificazione tra le varie fazioni somale, in particolare collegamento con i nostri alleati europei presenti al Consiglio di sicurezza dell'ONU e con gli stessi USA, che si sono visti ondeggiare tra atteggiamenti meramente militari e linee più favorevoli all'iniziativa umanitaria ed alla soluzione politica del problema della pacificazione in Somalia;

se le stesse decisioni di carattere militare (richiesta di partecipazione al comando Unosom, abbandono di Mogadiscio, attestamento su aree di nuovo e di antico insediamento) siano inserite in questo quadro di iniziativa politica generale necessaria per il giusto sostegno del nostro contingente, il cui comportamento è stato sin qui esemplare in tutti i suoi componenti, a cominciare dal comandante generale Loi;

se si avverta la necessità di un forte sostegno politico per l'azione dei nostri militari e di tutti coloro i quali sono impegnati in un'azione umanitaria che deve restare il nostro fine fondamentale, in particolare quale conseguenza della nostra presenza più che secolare nell'area;

se si intensificheranno i rapporti di affettuosa collaborazione fra popolo italiano e somalo che, pur non senza eccezioni, hanno caratterizzato una lunga esperienza che andrà sviluppata al massimo in futuro.

(3-00720)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

PELELLA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che indagini della magistratura napoletana riguardanti l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori «G. Pascale» di Napoli hanno evidenziato gravi illeciti nelle procedure di acquisto e di installazione di apparecchiature terapeutiche;

che per i reati di corruzione e concussione è stato arrestato il presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto «G. Pascale» di Napoli, avvocato Renato Ponari;

che, anche a seguito di tale vicenda, dai competenti organi di Governo è stato adottato il provvedimento di scioglimento di detto consiglio di amministrazione;

che il Ministro della sanità ha successivamente, con proprio decreto, nominato commissario dell'istituto «G. Pascale» di Napoli il dottor Giovanni Forte già presidente della USL n. 4 di Avellino,

si chiede di conoscere quali siano le valutazioni che avrebbero indotto il Ministro in indirizzo a nominare il dottor Forte, e sulla base di quali requisiti, commissario straordinario dell'istituto «G. Pascale», tenuto conto del carattere di tale istituzione - istituto di ricovero e cura a carattere scientifico -, delle sue dimensioni e della rilevante complessità dei suoi problemi amministrativi, anche alla luce del fatto che non risulta all'interrogante che il dottor Forte sia in possesso di capacità gestionali tali da renderlo idoneo a ricoprire un incarico di così delicato rilievo e tenuto conto, altresì, della sua non certo esaltante esperienza di presidente della USL n. 4 di Avellino.

(4-03813)

BORRONI, GIOVANELLI, PEZZONI, BRESCIA. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente e della sanità.* - Premesso:

che nel 1987 l'Enel progettò la realizzazione di un elettrodotto da 380 chilowattora che doveva collegare Caorso (Piacenza), San Felice (Cremona) e San Damaso (Modena);

che l'elettrodotto era stato progettato poichè si pensava di costruire una centrale nucleare a Viadana (Mantova) appunto per congiungere due insediamenti altamente produttivi di energia come Caorso e Viadana;

che la centrale di Caorso e la stazione elettrica di San Felice sono state chiuse, mentre quella di Viadana non è stata realizzata;

che Caorso e San Damaso sono già state collegate con una linea da 380 chilowattora;

che il Ministro dei lavori pubblici ha autorizzato la realizzazione di tale opera solo previo accertamento di conformità urbanistico-edilizia dei comuni interessati;

che è stata del tutto trascurata la valutazione dei potenziali rischi per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli da esposizione a campi elettromagnetici, che avrebbero richiesto indagini ed accertamenti molto impegnativi;

che non si è ricorso alla valutazione di impatto ambientale;
che l'Enel ha sottovalutato e minimizzato tali problematiche e non ha tenuto conto degli elevati costi ambientali ed economici dell'opera,

gli interroganti chiedono di sapere:

se, alla luce della nuova situazione, non si ritenga di valutare l'utilità di un'opera che implicherebbe una notevole spesa per lo Stato ed esporrebbe a gravi rischi la salute degli abitanti delle zone interessate;

se non si ritenga di sospendere i lavori per procedere alla valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1992, in attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

(4-03814)

MARNIGA. - *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* - Essendo a conoscenza che a numerosi comuni della provincia di Brescia, tramite la prefettura, è stata comunicata la circolare telegrafica SAF n. 8/93, protocollo n. 2724/0043901, del 17 maggio 1993, con la quale la Direzione generale dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno ha comunicato l'impossibilità da parte del Ministero del tesoro di assicurare l'ulteriore finanziamento necessario per coprire le spese sostenute dai comuni in occasione delle ultime consultazioni elettorali ed ha restituito i rendiconti ai comuni a causa «dell'attuale situazione finanziaria»;

avendo appreso che, viceversa, ad altri comuni il rimborso di tali spese è già stato devoluto totalmente, ad altri solo parzialmente e ad altri ancora per nulla e che il criterio seguito è stato quello di rimborsare i comuni che semplicemente hanno richiesto per primi la copertura delle spese;

considerata l'assurdità e la gravità di tali procedure, al di fuori di ogni logica ragionevole ed equa e in contrasto con la norma di legge, sconvolgenti per uno Stato fondato sulla certezza del diritto e su un corretto rapporto tra istituzioni centrali e locali;

considerate altresì le difficoltà dei numerosi comuni, privati - unilateralmente e senza preavviso - di coperture di spese che sono «tenuti» ad anticipare e che non possono più modificare a bilanci consuntivi 1992 già approvati,

l'interrogante chiede di conoscere:

a) in base a quali norme di diritto positivo lo Stato possa sottrarsi al rimborso di spese che i comuni dovevano solo anticipare e per le quali vengono stanziati appositi fondi sul bilancio statale;

b) con quali mezzi di copertura i comuni potranno far fronte nei bilanci del 1992 ai mancati rimborsi;

c) se il Governo sia a conoscenza dei gravi rischi che potrebbero insorgere dal perdurare di una tale situazione con il progressivo venir meno della credibilità dello Stato nei confronti delle proprie istituzioni;

d) se non si ritenga opportuno emanare direttive per accertare responsabilità, chiarire e quantificare il quadro generale della situazio-

ne dei rimborsi accolti o respinti, nonchè addivenire ad un sollecito riesame del provvedimento e delle procedure in corso.

(4-03815)

CANNARIATO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il consiglio comunale di Bagheria (Palermo) è stato sciolto, su proposta del Ministro dell'interno, a causa di gravi sospetti di collusione con esponenti legati alla malavita organizzata;

che nella relazione del Ministro si faceva anche riferimento all'ingegner Antonino Guzzino, «consigliere comunale di Caccamo, inquisito ai sensi dell'articolo 416-bis del codice penale (associazione di tipo mafioso)»,

si chiede di sapere:

quale sia attualmente la posizione dell'ingegner Guzzino e se sia tuttora nella condizione di «inquisito»;

in questo caso, se si sia a conoscenza dei motivi per i quali all'ingegner Guzzino sia stato affidato l'incarico di reggente l'ufficio tecnico comunale di Bagheria.

(4-03816)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile.* – Premesso:

che nella sentenza – ordinanza di rinvio a giudizio nei confronti di Antonio Fantini, Felice D'Aniello ed altri, recentemente conclusasi con la condanna di tutti i maggiori imputati, si legge che l'ammiraglio Romani «rendeva dichiarazioni di altrettanto allarmante gravità. Dopo qualche tempo dalla dimostrazione di Fiumicino egli fu chiamato, come al solito, a comporre la commissione di cui all'articolo 8 della legge n. 979 del 1982. Si discuteva della bozza della convenzione fra il Ministero e la Ecolmare. Egli fece presente la circostanza negativa di quella fallita dimostrazione ed aggiunse le sue perplessità di convenzionarsi con una ditta che usava proprio quel mezzo. Egli disse che tutt'al più se ne poteva prendere uno per sottoporlo a una nuova prova in occasioni differenti, ma certamente non di più.» «Il giorno dopo egli fu chiamato dal Capogabinetto dottor Pierantozzi, il quale gli disse che il ministro Carta era stato molto dispiaciuto della sua opposizione al progetto di convenzione e, implicitamente, gli fece capire "che sarebbe stato meglio e più gradito al Ministro se io avessi receduto dal mio precedente atteggiamento". Egli ne rimase male ed infastidito, cosicchè decise di non presentarsi affatto alla seduta conclusiva del comitato per non trovarsi in imbarazzo "(infatti, da un lato non volevo rimangiarmi ciò di cui ero convinto, dall'altro mi dava fastidio mettermi contro il Ministro, con il quale avrei dovuto continuare a lavorare)"» (sentenza – ordinanza citata, pagina 87, righe 3-13, 16-26);

che la parte di questo procedimento relativa a Felice D'Aniello veniva stralciata ed inviata a Roma per competenza territoriale e che nella sentenza che dichiara il non luogo a procedere nei confronti di Felice D'Aniello, Gaudenzio Pierantozzi e Mariano Pace si legge: «Non è, poi, radicalmente escludibile che l'ispettore capo abbia frainteso il discorso del Pierantozzi» (sentenza citata, pagina 15, righe 19-22),

l'interrogante chiede di conoscere quale sia il giudizio su quanto segue:

come una persona, capace di fraintendere, o di non intendere, in modo tanto clamoroso un discorso rivoltogli dal Capogabinetto Pierantozzi, abbia potuto accedere al grado di ammiraglio ed alla carica di ispettore capo;

quando, e per iniziativa di chi, i suddetti atti siano stati inviati al giudice per le indagini preliminari Travaglini;

quale sia il giudizio sul fatto che l'ammiraglio Romani, con le sue dichiarazioni, abbia provocato un procedimento nei confronti del dottor Pierantozzi.

(4-03817)

CONDARCURI, LOPEZ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno e al Ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali.* – Premesso:

che gli operatori economici che effettuano prestazioni o forniture per la regione Calabria vengono soddisfatti dei loro crediti con una sfasatura temporale fra maturato e liquidato di circa dodici mesi;

che questa dilazione per la liquidazione del dovuto comporta interessi di mora che vanno ad appesantire il bilancio regionale per un ammontare presunto di circa 200 miliardi l'anno oltre i rimborsi delle spese legali per atti aggiuntivi, eccetera;

che gli operatori economici – prevalentemente artigiani, piccoli imprenditori e commercianti – per fronteggiare i ritardi nei pagamenti debbono ricorrere alle banche;

che le somme per interessi da corrispondere alle banche sono considerevolmente superiori a quelle liquidate, per risarcire il ritardato pagamento, dall'amministrazione regionale;

che in sostanza questo giro perverso si traduce:

in una perdita per la pubblica amministrazione che paga interessi di mora;

in una perdita per gli operatori economici che debbono corrispondere alle banche la differenza tra gli interessi di mora e gli interessi bancari (circa il 10 per cento);

considerato:

che la regione Calabria è fortemente esposta all'assalto della criminalità organizzata;

che l'usura prospera in tutti i territori controllati dalla criminalità mafiosa;

che non tutti gli operatori economici hanno possibilità di facile accesso al credito bancario;

che, pertanto, queste situazioni degenerate e perverse concorrono in maniera decisiva a creare condizioni ottimali per una diffusa illegalità di tipo mafioso;

atteso:

che le cause di dette disfunzioni amministrative vanno ricercate anche e soprattutto:

nella mancata approvazione del bilancio regionale in termini di legge;

nella mancanza di liquidità di cassa;
nella disponibilità di risorse finanziarie, anche per crediti a destinazione vincolata;

che, pertanto, c'è da ritenere che la gestione stessa del bilancio regionale e delle attività connesse sia poco conforme alle leggi statali e regionali;

che, peraltro, l'approvazione dei bilanci consuntivi procede endemicamente con molta lentezza,

gli interroganti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno un accertamento della Corte dei conti finalizzato alla verifica della gestione del bilancio regionale per poter rimuovere le storture summenzionate.

(4-03818)

SERENA. - *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della difesa e della sanità.* - Premesso:

che il giovane Loris Cesaro, nato a Treviso il 12 giugno 1965, residente a Cornuda (Treviso), via San Vettore 54, durante il servizio militare presso il comando regione militare nord-est di Padova fu sottoposto ad accertamenti sanitari e presso l'ospedale di Padova gli venne riscontrata una sindrome ansiosa depressiva;

che durante la convalescenza in famiglia si aggravò, venne nuovamente ricoverato all'ospedale civile di Montebelluna e gli fu dato il congedo assoluto il 3 maggio 1985;

che si ritiene che la malattia di cui il giovane Cesaro non aveva mai sofferto prima della chiamata al servizio militare sia stata contratta a causa del servizio militare stesso,

l'interrogante chiede di sapere se non si voglia riconoscere l'infermità contratta durante il servizio militare come dipendente da causa di servizio.

(4-03819)

LORETO, STEFANO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che all'interno del distaccamento dei vigili del fuoco di Taranto si è determinata una situazione di estrema tensione tra i vigili e il loro comandante;

che tale preoccupante situazione è stata creata da alcune opinabili decisioni del comandante, che sta utilizzando ingenti risorse finanziarie messe a disposizione della provincia esclusivamente per ristrutturare il proprio appartamento, già ristrutturato appena due anni fa, mentre trascura di mettere in atto idonei provvedimenti per portare a livelli di sufficiente decenza l'intera caserma ed in particolare i servizi igienici e gli spogliatoi;

che sembra addirittura che lo stesso comandante abbia fatto richiesta di installazione di un ascensore «privato» del costo di circa 60 milioni di lire;

che lo stesso comandante ha minacciato la sospensione del servizio di accompagnamento medico, istituito con grande successo con il contributo del comune di Taranto e che ha contribuito a salvare tante vite umane;

che appaiono ormai irrimediabilmente insanabili i rapporti tra il comandante da una parte e le organizzazioni sindacali e tutto il personale dall'altra, che denunciano la disorganizzazione del servizio e la mancata applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1990, del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955, eccetera,

gli interroganti chiedono di sapere se non si ritenga necessario ed indilazionabile intervenire con l'urgenza richiesta dalla drammaticità della situazione per rimuovere le cause che l'hanno determinata, valutando anche l'opportunità di allontanare al più presto chi si dimostra ogni giorno di più non all'altezza del compito che ha di fronte.

(4-03820)

VISIBELLI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con l'incarico per le funzioni connesse al riordinamento delle partecipazioni statali.* – Con riferimento alla società Sipra, si chiede di conoscere:

il numero dei dipendenti;

la specifica degli impegni contrattuali, per gli anni 1990-91-92 e 1993, che legano la concessionaria di pubblicità della RAI con gli organi di partito «L'Unità», l'«Avanti!», «Il Popolo», «L'Umanità» e i periodici «La Discussione», «Mondoperaio» e «Ragionamenti»;

i criteri seguiti per corrispondere ai predetti organi di partito quelle che inequivocabilmente si appalesano come delle vere e proprie provvidenze;

le specifiche risultanze finali degli introiti pubblicitari incassati dalla Sipra.

(4-03821)

FLORINO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che l'isola d'Ischia è da diversi anni diventata territorio di influenza e gestione criminale;

che non esiste settore immune dalla infiltrazione e dalla illegalità; attività commerciali, artigianali, di ristorazione e ricettività turistica, abusivismo edilizio, acquisto di ville e terreni, coinvolgimento di esponenti politici locali dimostrano in modo inequivocabile che un territorio definito una volta felice è oggi un inferno per gli isolani onesti ostaggi della camorra proprietaria dell'isola;

che il recente allucinante fatto che implica l'apparato dello Stato con il coinvolgimento di ispettori e agenti di pubblica sicurezza dediti ad ogni sorta di traffico sconvolge l'opinione pubblica ed accentua il malcontento tra gli isolani onesti;

che lo stesso questore di Napoli ha dichiarato: «Credevo di essere venuto qui per la gente, invece dovrò fare il poliziotto anche con i poliziotti»;

che il Ministero dell'interno è corresponsabile per le omissioni persistenti sulle denunce presentate da comuni cittadini, da parlamenta-

ri di tutti i gruppi politici e dallo scrivente che con ripetute interrogazioni svolte nel passato aveva segnalato il degrado, la corruzione, la illegalità sul territorio isolano;

che solo drastici provvedimenti diretti a risanare l'inquinamento nelle forze dell'ordine e ad una mobilità che trasferisca dal territorio campano i poliziotti nati nella regione possono fare recuperare un minimo di funzionalità e legalità,

l'interrogante chiede di conoscere:

i provvedimenti che si intende adottare, intesi soprattutto a ripristinare la legalità nelle forze della polizia di Stato;

se non si intenda inviare un contingente scelto di poliziotti e della DIA per setacciare l'intera isola d'Ischia ed individuare tutte le attività commerciali ed imprenditoriali gestite dalla camorra e consolidate sul territorio dal permissivismo delle autorità politiche locali.

(4-03822)

DI NUBILA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'articolo 8 della legge n. 148 del 1990 fra le condizioni previste per le attività di tempo pieno di cui all'articolo 1 della legge n. 820 del 1971 indica che «l'orario settimanale, ivi compreso il tempo-mensa, sia stabilito in 40 ore»;

che in alcuni casi si verificano situazioni di scuole a tempo pieno in cui alcuni alunni, peraltro in numero sempre minimo, non partecipano alla mensa, ma vengono prelevati all'ora del pasto dai genitori e successivamente riaccompagnati a scuola per la prosecuzione delle attività didattiche;

che tale situazione, secondo l'interpretazione della norma da parte del Ministero della pubblica istruzione, comunicata al provveditore agli studi di Potenza con nota n. 442 del 26 maggio 1993, viene valutata «non legittima e non opportuna»;

che, ad avviso dello scrivente, il legislatore non ha inteso assimilare i servizi - qual è quello di mensa e quale può essere quello del trasporto - alle attività didattiche, su cui non può di certo avere ripercussioni l'assenza dalla fruizione del servizio di mensa di qualche alunno e sarebbe, altresì, estremamente grave che tale circostanza ponesse in crisi, addirittura con la sanzione della soppressione, le attività di tempo pieno, che, nella pratica attuazione e nel giudizio consolidato - autorevolmente confermato dalla relazione sulla indagine svolta dalla Commissione istruzione pubblica del Senato sulla scuola elementare - costituiscono modello organizzativo efficacemente collaudato, che sconsiglia la conversione allo schema dei «moduli», sotto il profilo, che è elemento primario di valutazione, delle opportunità educative, in particolare in una realtà, come è quella della Basilicata, in cui molti alunni vivono in territori vasti e disaggregati, con difficoltà notevoli di collegamenti con autoservizi, il che rende quasi impossibili i rientri pomeridiani a scuola;

che la condizione posta dal citato articolo 8 della legge n. 148 del 1990 in ordine alle 40 ore settimanali, in cui rientra il «tempo-mensa», ha carattere programmatico ai fini della programmazione didattica complessiva, che ha quali aspetti complementari, di supporto, anche certi «servizi»;

che, peraltro, il decreto ministeriale 28 febbraio 1972, «Direttive di orientamento per le attività integrative e gli insegnamenti speciali», di cui alla citata legge n. 820 del 1971, aveva già, opportunamente, previsto «la soluzione del ritorno a scuola dopo il pasto consumato presso la famiglia», pur se in via subordinata;

che, ove fosse determinante l'interpretazione fortemente restrittiva del Ministero della pubblica istruzione, ci si troverebbe nella condizione di dover ignorare, violandolo, l'interesse legittimo, che si eleva a fattispecie di diritto ad una scuola di migliore qualità, della maggioranza dei genitori che richiedono la scuola a tempo pieno e sarebbero limitati, e prevaricati, in tale legittima esigenza da un esiguo numero di altri genitori che, per ragioni diverse, vogliono che i figli consumino i pasti a casa,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga, alla luce anche delle situazioni di forti disagi e riflessi sulla programmazione didattica, che potrebbero verificarsi, di svolgere opportuni interventi che si sollecitano in termini urgenti:

perchè, con eventuale provvedimento di sospensione dell'atto interpretativo, non si introducano effetti di turbamento - o addirittura interruttivi - nella organizzazione didattica già programmata ed operativa;

perchè sia valutata l'opportunità di un approfondimento interpretativo del citato articolo 8;

perchè si consideri, in via subordinata, l'eventualità di una più puntuale formulazione legislativa.

(4-03823)

RANIERI. - Al Ministro dei trasporti e, ad interim, della marina mercantile. - Premesso:

che il 30 giugno 1993 è stato arrestato il presidente del Consorzio autonomo del porto di Napoli dottor Pasquale Accardo, unitamente ad un dirigente ora in pensione (dottor Miranda) e a due funzionari dell'ufficio contratti del Consorzio autonomo del porto (De Luca e Racconto);

che oltre ai suddetti è stato anche arrestato un imprenditore nel campo della ristorazione di Castellammare di Stabia, Catello Esposito;

che gli arresti sono la prima conclusione di una serie di indagini che l'autorità giudiziaria sta svolgendo al Consorzio autonomo del porto da oltre un anno e che vedono interessati vari settori dell'amministrazione, e cioè l'ufficio contratti, demanio, acquedotto, personale, eccetera, con il sequestro di considerevoli documentazioni;

che i primi arresti sono dovuti ad un appalto per la gestione della mensa aziendale e che l'inizio delle indagini è da collegare strettamente agli avvenimenti che si svolsero a Castellammare di Stabia (scandalo della USL n. 35 e omicidio Corrado);

che infatti in quello scandalo sono coinvolti i fratelli Iovino (Antonio, dipendente del Consorzio autonomo del porto e componente del consiglio direttivo del Consorzio autonomo del porto, e Gennaro, consigliere comunale della Democrazia cristiana con delega a rappresentare il comune al Consorzio autonomo del porto di Napoli);

che il dottor Accardo è anche indagato ufficialmente per lo scandalo delle discariche in Campania;

che il dottor Accardo venne nominato (nel 1985) presidente del Consorzio autonomo del porto con decreto ministeriale;

che attualmente l'amministrazione del Consorzio autonomo del porto di Napoli è completamente allo sbando con un sequestro di fondi per circa 9 miliardi (solo 6 da parte della Icla), senza precisi indirizzi gestionali, con una dirigenza demotivata e spaventata, con il vice presidente (ammiraglio Gallerano) che non ha ancora assunto precise posizioni sul da farsi (in attesa di non meglio precisate istruzioni ministeriali);

che al momento regge solo il personale, anche se frastornato, ma esso mostra già i primi cedimenti che potrebbero diventare clamorosi se le difficoltà economiche si accentuano,

si chiede di conoscere:

i modi e i tempi dell'intervento del Ministro della marina mercantile per evitare che (come in altre occasioni, come l'arresto degli Iovino) si minimizzi l'avvenimento e non si diano risposte;

cosa si intenda fare per garantire le condizioni di un funzionamento regolare del Consorzio autonomo del porto di Napoli anche in vista della futura trasformazione per effetto della legge di riforma approvata dal Senato ed ora in discussione alla Camera.

(4-03824)

DANIELI, TURINI. – *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il 29 maggio 1979 a Roma veniva assassinato Francesco Cecchin, militante del Fronte della gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento sociale italiano;

che la sentenza della corte d'assise di Roma, che nel 1981 ha celebrato il processo contro il militante comunista Stefano Mazzocca, indiziato dell'omicidio, recita testualmente: «Appare incomprensibile la mancanza di ogni attività investigativa nell'ambito degli appartenenti alla fazione politica opposta» e «La mancanza di prove in ordine al crimine commesso è da connettere ad una estrema lacunosità delle indagini, sotto il profilo qualificativo, quantitativo e temporale»;

che dopo ben 14 anni l'assassinio è ancora impunito proprio a causa della mancanza di attività investigativa e dell'inadeguatezza delle indagini,

gli interroganti chiedono di sapere quale sia il giudizio dei Ministri in indirizzo sulla mancanza di attività investigativa segnalata dalla magistratura e se non ritengano che sia opportuna un'inchiesta per accertare le responsabilità relative all'inadeguatezza delle indagini.

(4-03825)

ROCCHI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che il 12 luglio 1993 Serena Colapinto, una ragazza di 15 anni di Nettuno, in provincia di Roma, è deceduta in seguito a *shock* anafilattico 40 minuti dopo essere stata sottoposta a vaccinazione antialergica;

che secondo le dichiarazioni del medico curante, dottor Pier Paolo Ottolini, la ragazza soffriva da tempo di asma e veniva periodicamente sottoposta ad una cura antiallergica consistente in un ciclo di iniezioni di almeno 3 mesi: quella fatale, del 12 luglio, era l'ultima;

che sulla morte della giovane la magistratura di Velletri (Roma) ha aperto un'inchiesta ed ha disposto l'esame autoptico sul corpo della ragazza,

l'interrogante chiede di sapere:

quali siano i reali rischi connessi a questi tipi di terapie antiallergiche, se questi siano prevedibili e se siano state fatte verifiche per appurare se vi siano stati casi analoghi;

quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare nei confronti della classe medica che sottopone i pazienti a immunoterapia specifica con vaccini disponendo con una circolare che siano usate tutte le cautele e garanzie possibili;

se, considerato che la decisione ultima di sottoporre i pazienti a vaccinazione è demandata alla diretta e specifica valutazione e responsabilità del medico curante, il Ministro in indirizzo non intenda accertare se questa discrezionalità sia stata male esercitata dal medico della giovane Serena Colapinto.

(4-03826)

RUSSO Michelangelo. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Premesso che la provincia di Agrigento sta vivendo una grave crisi occupazionale con particolare riferimento ai braccianti agricoli;

constatato che ad aggravare la situazione intervengono in questo periodo le iniziative dell'INPS, dello SCAU e dell'ispettorato del lavoro che stanno procedendo a cancellazioni in massa di braccianti agricoli, con argomentazioni e metodi molto discutibili;

considerato che queste cancellazioni hanno già determinato l'invio di un migliaio di lettere di richiesta di restituzione delle somme (diversi milioni) relative alle prestazioni erogate dall'Istituto negli anni interessati alla cancellazione e che per le stesse finalità l'INPS ne invierà quanto prima altre 2.400, con un prevedibile recupero di 50 miliardi;

considerato altresì che gran parte dei lavoratori agricoli non saranno nelle condizioni di restituire queste somme rimosse negli anni passati,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali misure il Ministro in indirizzo intenda prendere per alleviare questa drammatica situazione dei braccianti agricoli agrigentini;

se per riportare la normalità non pensi che la soluzione sia quella di dare ai lavoratori la certezza di un lavoro dignitoso che si realizzi attraverso il rispetto delle leggi sul collocamento, la garanzia di una paga contrattuale e l'impedimento della evasione fiscale e contributiva, fortemente presenti in provincia di Agrigento; secondo una stima dei sindacati, infatti, sono non meno di 2,5 milioni le giornate lavorative non dichiarate dalle aziende agrigentine per un'evasione contributiva di 40-50 miliardi.

Questo dato viene fuori da un'analisi del fabbisogno occupazionale prendendo a riferimento la tabella ettaro-coltura e le superfici coltivate; infatti in provincia di Agrigento vi sono:

20.000 ettari di vigneto «uva Italia»	(fabbisogno 1.000.000 giornate);
30.000 ettari di vigneto «uva da mosto»	(fabbisogno 1.500.000 giornate);
23.000 ettari di olivicoltura	(fabbisogno 506.000 giornate);
80.000 ettari di seminativo e pascolo	(fabbisogno 1.600.000 giornate);
16.000 ettari di mandorleto	(fabbisogno 416.000 giornate);
8.000 ettari di ortocoltura e semicoltura	(fabbisogno 400.000 giornate);
7.000 ettari di agrumicoltura e frutticoltura	(fabbisogno 350.000 giornate);
totale complessivo delle giornate 5.772.000.	

Le giornate dichiarate nel 1991 sono state 1.897.473 per circa 33.000 braccianti agricoli, mentre nel 1992 le giornate dichiarate saranno molte di meno perchè i braccianti agricoli sono 25.000 (8.000 in meno).

C'è da dire anche che delle giornate dichiarate ogni anno almeno 500.000 giornate vengono dichiarate da enti pubblici (ispettorato forestale, consorzi di bonifica, ESA, cantine sociali, eccetera).

S'impone, quindi, un intervento per riportare alla normalità una situazione assurda per cui i braccianti agricoli pagano in tutti i modi mentre i proprietari evadono.

L'INPS e lo SCAU devono fare fino in fondo il proprio dovere istituzionale, rispettando le leggi e recuperando quella gran mole di miliardi evasi dai padroni e lasciando all'autorità giudiziaria il compito di recuperare illeciti e truffe innegabilmente presenti nel settore.

(4-03827)

PELELLA. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che nel mese di giugno 1993 sono state emesse dal vice pretore di Portici (Napoli) numerosissime ordinanze in favore di creditori della USL n. 30 della Campania per debiti afferenti a periodi antecedenti l'anno 1992;

che preoccupazione dell'amministratore straordinario della USL n. 30 fu, sin dal suo insediamento avvenuto nel gennaio 1992, quella di operare per rendere possibile la chiusura in pareggio dei bilanci successivi all'anno 1991, il che fu possibile anche grazie al congelamento della pregressa situazione debitoria della USL alla luce di numerose disposizioni legislative, ultima tra le quali la legge n. 67 del 18 marzo 1993 nella quale, tra l'altro, si afferma il principio della non pignorabilità delle somme dovute dalla USL e destinate al pagamento del personale dipendente e convenzionato nonché delle somme necessarie ad assicurare la erogazione di essenziali servizi per lo svolgimento delle attività delle stesse USL;

che il ripiano di situazioni debitorie pregresse va effettuato nel rispetto di dette condizioni e nel contestuale riconoscimento del diritto dei creditori;

che dal gennaio 1992 all'aprile 1993 la USL in questione ha provveduto al pagamento delle spettanze ai medici convenzionati per prestazioni relative a detto periodo e senza ricorso alcuno ad anticipazioni di tesoreria;

che qualora il Banco di Napoli – tesoriere di detta USL – dovesse ottemperare alle ordinanze di assegnazione del vice pretore di Portici, avverso le quali la USL n. 30 ha prodotto ricorso, ne deriverebbe, per la stessa, la materiale impossibilità allo svolgimento sul territorio dei propri essenziali compiti sanitari ed assistenziali,

si chiede di sapere:

quali iniziative i Ministri in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze e dei propri poteri, intendano assumere per impedire che, dall'adozione dei provvedimenti di cui sopra, derivi il blocco totale delle attività della USL n. 30 della Campania con conseguenze anche sul piano dello stesso ordine pubblico;

se gli stessi Ministri non ritengano il provvedimento del vice pretore di Portici in contrasto con leggi dello Stato, tenuto conto, particolarmente, di quanto disposto, in materia, dalla legge n. 67 del 18 marzo 1993 e del fatto che il risanamento dei debiti delle USL relativi a periodi antecedenti il gennaio 1992 debba avvenire a carico dello Stato.

(4-03828)

ROVEDA, PERIN. – *Ai Ministri dei trasporti e dei lavori pubblici.* – Premesso:

che la situazione dei lavori sulla strada statale n. 36 è allucinante per durata ed inconcludenza;

che la situazione dell'attraversamento di Lecco è ancora peggiore perchè la lentezza dei lavori dei cantieri aggrava una situazione già all'estremo del degrado;

che l'inquinamento ha raggiunto livelli notevolissimi per l'intasamento del traffico;

constatato:

che il traffico da e per la Valtellina nei giorni di inizio e fine settimana provoca code di svariate decine di chilometri con intasamenti allucinanti;

che in questa situazione viene disattivato l'ospedale di Bellano (Como) ed i malati sono affidati al trasporto su gomma verso Lecco, esponendoli al pericolo di morte a causa del traffico intasato lungo la strada;

che la situazione invece di migliorare peggiora per il nuovo stallo dei lavori,

gli interroganti chiedono di sapere:

i motivi che frenano sconsideratamente i lavori;

quando realisticamente si potrà aprire al traffico l'opera, ricordando che data la situazione non è accettabile una risposta evasiva.

(4-03829)

SERENA. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle finanze.* – Premesso:

che il signor Marcello Miatto di Treviso – e si propone il suo caso come emblematico e rappresentativo di una pluralità di situazioni – non vedente, ex dipendente dell'INPS, per effetto della mancata applicazio-

ne della contingenza nel calcolo della indennità di fine rapporto di lavoro si trova ad essere creditore nei confronti dello Stato di lire 35.000.000;

che sembra che il Governo voglia corrispondere quanto dovuto sotto forma di titoli di Stato, ma quel che sarebbe peggio con CCT, i quali avrebbero scadenza quinquennale;

che il Miatto è in pensione dal 1986 e che nel 1988 il TAR del Lazio gli ha riconosciuto il diritto alla contingenza di cui trattasi,

l'interrogante chiede di sapere se la paventata corresponsione di dette somme in CCT corrisponda al vero, se all'attesa debba aggiungersi la beffa di una ulteriore attesa e se non si voglia almeno corrispondere dette cifre in BOT.

(4-03830)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-00714, dei senatori Zito ed altri, sulle iniziative da adottare per riorganizzare e consolidare l'intero settore dell'associazionismo musicale italiano;

11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

3-00715, dei senatori Florino e Magliocchetti, sull'avviamento di 1.000 unità in corsi professionali da tenersi nella città di Napoli.

Mozioni, ritiro

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente mozione:

1-00127, dei senatori Libertini ed altri.